

Codice A1706B

D.D. 28 gennaio 2020, n. 15

**Oggetto: Reg. UE n. 1305/2013, art.15 - Programma di Sviluppo Rurale del Piemonte 2014-2020 - Misura 2 - Sottomisura 2.1. Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza - Anno 2020 - Bando per il riconoscimento dei Prestatori di servizi di consulenza aziendale agricola e per il finanziamento di Progetti di consulenza. - Stanziamento di complessivi Euro 10.950.410,00**



**ATTO N. DD-A17 15**

**DEL 28/01/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura**

**OGGETTO:** Oggetto: Reg. UE n. 1305/2013, art.15 - Programma di Sviluppo Rurale del Piemonte 2014-2020 - Misura 2 - Sottomisura 2.1. Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza – Anno 2020 – Bando per il riconoscimento dei Prestatori di servizi di consulenza aziendale agricola e per il finanziamento di Progetti di consulenza. - Stanziamento di complessivi € 10.950.410,00

Premesso che:

il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ha abrogato il regolamento (CE) n. 1698/2005;

il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, ha abrogato i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ha stabilito alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale, ha modificato il regolamento (UE) n. 1305/2013 in merito alle risorse e alla loro distribuzione nell'anno 2014 e ha modificato il regolamento (CE) n. 73/2009 e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e

(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nel 2014;

il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 ha stabilito norme integrative al regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti e le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 disciplina modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 ha integrato talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 disciplina modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

con la decisione C(2015)7456 del 28.10.2015 la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 notificata in data 12 ottobre 2015;

con la deliberazione della Giunta regionale n. 29 - 2396 del 9 novembre 2015 con oggetto "Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015. Recepimento del testo definitivo del Programma e disposizioni organizzative" si stabiliva, tra l'altro:

- di recepire il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione europea, nonché i relativi allegati;
- di dare mandato alla Direzione Agricoltura, in qualità di Autorità di Gestione, di adottare i provvedimenti e svolgere le procedure necessarie per l'apertura dei bandi PSR in particolare l'istituzione del Comitato di Sorveglianza regionale, ai sensi degli artt. 47-49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e del paragrafo 15.2 del PSR 2014-2020 - dettando le opportune disposizioni organizzative nell'ottica di una semplificazione amministrativa e gestione efficace ed efficiente del Programma;
- di dare mandato alla medesima Autorità di Gestione di presentare, ove necessario, le future proposte di modifica del PSR alla Commissione europea, previa consultazione del Comitato di Sorveglianza e su autorizzazione della Giunta regionale;

con la deliberazione della Giunta Regionale n. 30 - 2397 del 9 novembre 2015 "Regolamenti (UE) nn. 1303/2013 e 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte: Istituzione del Comitato di Sorveglianza regionale e nomina dei rappresentanti" è stato, tra l'altro, istituito il Comitato di Sorveglianza regionale del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 47-49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, e del paragrafo 15.2 del PSR "Composizione prevista del Comitato di sorveglianza", stabilendone la composizione (che contempla, tra l'altro, le Organizzazioni Professionali Agricole e Cooperativistiche Regionali) ed i compiti.

Richiamate:

la deliberazione della Giunta regionale n. 15 - 4760 del 13 marzo 2017 "Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: prime modifiche al Programma di

Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Approvazione della Commissione europea con Decisione C(2017)1430 del 23 febbraio 2017”;

la deliberazione della Giunta regionale n. 38 - 6144 del 15 dicembre 2017 “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Seconda proposta di modifica anno 2017 alla Commissione europea”;

la deliberazione della Giunta regionale n. 26 - 6621 del 16 marzo 2018 “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Seconda proposta di modifica anno 2017 - recepimento a seguito dell’approvazione della Commissione europea con Decisione C(2018)1288 del 26 febbraio 2018”;

le proposte di modifica al PSR esaminate dal Comitato di Sorveglianza nella consultazione scritta del 18-28 maggio 2018, che riguardano l’adeguamento dei testi di alcune misure, compresa la misura 2 del PSR 2014 - 2020 al Reg. (UE) 2393/2017 (cd. "omnibus");

la deliberazione della Giunta regionale n. 40 - 7147 del 29 giugno 2018 con oggetto “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Proposta di modifica alla Commissione europea per adeguamento al Reg. (UE) 2393/2017 (cd. "omnibus")

la Decisione della Commissione europea C(2018)5174 del 27 luglio 2018, con cui sono state approvate le proposte di modifica trasmesse con la suddetta DGR n. 40-7147 del 29/06/2018;

la deliberazione della Giunta regionale n. 12-7505 del 7 Settembre 2018 “Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte. Proposta di modifica per adeguamento al Reg. (UE) 2393/2017 (cd. "omnibus") - recepimento a seguito dell’approvazione della Commissione europea con Decisione C(2018)5174 del 27 luglio 2018”.

Dato atto della determinazione dirigenziale n. 786 del 24 luglio 2018 dell’Autorità di Gestione del PSR con oggetto “Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Programma di sviluppo rurale (PSR) della Regione Piemonte. Approvazione del documento “Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal PSR 2014-2020 e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di stato”, che costituisce integrazione della base giuridica delle misure, sotto-misure e operazioni del PSR 2014-2020 assoggettate alla normativa sugli aiuti di stato, da applicare a tutti i regimi di aiuto in esenzione e notificati, e nella quale vengono esplicitate le norme da rispettare, con particolare riferimento agli "Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020" e al Regolamento (UE) n. 702/2014.

Richiamato, inoltre, che:

il PSR 2014-2020 contiene, tra l’altro, la Misura 2 “Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole” che comprende due Sottomisure e tipi di operazione: sottomisura 2.1: “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza” (tipo di operazione: 2.1.1. Servizi di consulenza); sottomisura 2.3. “Sostegno alla Formazione dei consulenti” (tipo di operazione: Promozione della formazione dei consulenti);

lo scopo della Misura 2 è quello di aiutare gli imprenditori agricoli, i giovani agricoltori, i silvicoltori, gli altri gestori del territorio e le PMI insediate nelle zone rurali a migliorare la gestione sostenibile e le prestazioni globali delle aziende; la consulenza aziendale permette quindi, ai fruitori del servizio, di approfondire l’analisi delle prestazioni delle loro aziende e di individuare i necessari miglioramenti da apportare;

il citato Regolamento UE 2017/2393 ha modificato, tra l’altro, l’articolo 15 (Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), al fine di agevolare la messa in atto dei servizi di consulenza e formazione da parte delle autorità di gestione degli Stati membri;

con la deliberazione della Giunta regionale n. 30-8015 del 07/12/2018 sono state approvate, per la successiva notifica alla Commissione Europea, le proposte di modifica al PSR 2014-2020, tra le quali quelle relative alla scheda della Misura 2 “Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole”.

Premesso, inoltre, che:

- il PSR 2014-2020 del Piemonte individua quale agenzia di pagamento accreditata l'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA)

l'erogazione dei pagamenti di cui alla Operazione 2.1.1 “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte rientra, senza oneri aggiuntivi, tra le competenze istituzionali dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA).

Richiamato, altresì, che, come da stanziamento approvato dalla Giunta regionale con propria Deliberazione n. 17-8332 del 25/01/2019 avente per oggetto “Reg. (CE) 1305/2013 art. 15 - PSR 2014-2020 - Misura 2. Disposizioni per l'avvio della sottomisura 2.1. "Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza" - Operazione 2.1.1 "Servizi di consulenza””, le risorse finanziarie, come da tabella finanziaria del PSR 2014-2020, per la Misura 2 “Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole” ammontano complessivamente ad €13.300.000,00 di cui:

- € 12.400.000,00 (di cui € 2.115.440,00 di quota regionale) destinate alla Operazione 2.1.1 (Servizi di consulenza);

- € 900.000,00 (di cui € 153.540,00 di quota regionale) destinate alla Operazione 2.3.1 (Formazione dei consulenti).

Dato atto che:

in virtù del trascinarsi delle spese sui fondi previsti dal nuovo periodo di programmazione 2014-2020, sono state utilizzate, per finanziare le consulenze effettuate ai sensi della Misura 114 del precedente PSR 2007-2013, risorse pari a € 1.449.590,00 della sottomisura 2.1, operazione 2.1.1, del PSR 2014-2020;

residuano, pertanto, per la suddetta sottomisura 2.1, operazione 2.1.1, risorse pari a € 10.950.410,00, così ripartite:

€4.721.817,00 a carico del FEASR (43,12% di €10.950.410,00);

€4.360.453,00 a carico dello Stato (39,82% di €10.950.410,00);

€1.868.140,00 a carico della Regione Piemonte (17,06% di €10.950.410,00).

Preso atto, altresì, del parere del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014-2020 acquisito attraverso la consultazione scritta, lanciata il 15 Novembre 2018, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1227/A1705A del 06/12/2018, in merito ai criteri di selezione delle domande definiti nell'ambito dei principi di selezione già indicati nel PSR.

In esecuzione di quanto previsto dalla citata DGR n. 17-8332 del 25/01/2019, e dalla successiva D.G.R. n. 36 – 717 del 18/12/2019 avente per oggetto “PSR 2014 - 2020 - Misura 2 "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole"- Sottomisura 2.1 - Operazione 2.1.2 "Servizi di consulenza". Integrazioni e modifiche all'Allegato 1 alla D.G.R. n. 17 - 8332 del 25 gennaio 2019”, con il presente provvedimento si dà avvio, nell'ambito della Misura 2 “Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole” del PSR 2014-2020, alla sottomisura 2.1. “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza, all’Operazione 2.1.1 “Servizi di consulenza”, stabilendo di:

- approvare il Bando allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), redatto in applicazione delle disposizioni attuative e dei criteri di selezione relativi alla sopra citata Operazione 2.1.1 di cui all'allegato 1 della D.G.R. n. 17-8332 del 25/01/2019 come modificato con D.G.R. n. 36 – 717 del 18/12/2019;

- approvare gli allegati al suddetto Bando, di cui gli stessi fanno parte integrante e sostanziale, così come di seguito elencati:
  - ALLEGATO A: Tabella Titoli Ambiti
  - ALLEGATO B: Schema Contratto di Consulenza
  - ALLEGATO C: Tabella riepilogativa Ambiti di Consulenza
  - ALLEGATO D: Linee Guida Consulenza
  - MODELLO 1: Scheda Organismo di Consulenza
  - MODELLO 2: Curriculum vitae Consulente
  - MODELLO 3: Format Progetto di consulenza
  - MODELLO 4: Prospetto staff tecnico
  - MODELLO 5: Prospetto Orario Tecnici
  - MODELLO 6: Quantificazione consulenze e calcolo contributo
  - MODELLO 7: Dichiarazione sostitutiva concessione aiuti di Stato
  - MODELLO 8: Dichiarazione sostitutiva clausola Deggendorf
- utilizzare, per le finalità del suddetto Bando, risorse finanziarie pari ad €10.950.4100,00, di cui € 1.868.140,00 a carico della Regione Piemonte (17,06% di €10.950.410,00);
- adottare gli atti ed i provvedimenti necessari per l'attuazione del suddetto Bando, al fine di fornire eventuali precisazioni o chiarimenti, emanare specifiche disposizioni operative e procedurali, nonché procedere al monitoraggio dell'attuazione temporale e finanziaria del bando stesso;
- confermare la data del 30.12.2022, quale termine massimo entro cui deve essere svolta l'attività di consulenza aziendale prevista dalla Sottomisura 2.1;
- individuare la scadenza dei termini per la presentazione delle domande da parte degli Organismi di consulenza, in novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.);
- individuare la scadenza dei termini per la presentazione delle richieste di saldo del contributo spettante al beneficiario in novanta giorni a decorrere dalla data di conclusione dell'attività di consulenza, e comunque entro il termine massimo del 31 marzo 2023.

Dato atto che:

la quota di cofinanziamento regionale di euro 1.868.140,00 (unico onere a carico del bilancio di previsione finanziario della Regione Piemonte 2020/2022) per finanziare la Sottomisura 2.1 trova copertura finanziaria, come previsto dalla DGR. n. 17 – 8332 del 25.1.2019, con l'impegno n. 7/2019, effettuato con la D.D. n. 373 del 4.5.2017;

vista la convenzione stipulata con ARPEA in data 5 luglio 2017 (rep.n. 146 del 12 luglio 2017) per l'affidamento di incarico all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. 16/2002;

Atteso che con la determinazione dirigenziale n. 663 del 10 luglio 2017 si è provveduto all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all'attuazione della convenzione succitata;

Preso atto che con successive determinazioni tale elenco è stato aggiornato, con particolare riferimento all'ultimo provvedimento assunto da parte della Direzione Agricoltura in data 7 agosto 2018 (determinazione n. 887/2018) e che, a seguito di apposita comunicazione al riguardo, ARPEA ha dato riscontro per accettazione in data 9 agosto 2018; "

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D. lgs. n. 165/2001;  
Visti gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23 del 28.07.2008;

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Reg. UE n. 1305/2013, art.15

*determina*

Sulla base delle motivazioni espone in premessa:

- di avviare, nell'ambito della Misura 2 “Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole” del PSR 2014-2020, la sotto-misura 2.1: “Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza”, Operazione 2.1.1. "Servizi di consulenza";
- di approvare a tal fine il Bando allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), redatto in applicazione delle disposizioni attuative e dei criteri di selezione relativi alla sopra citata Operazione 2.1.1 di cui all'allegato 1 della D.G.R. n. 17-8332 del 25/01/2019 come modificato con D.G.R. n. 36 – 717 del 18/12/2019;
- di approvare gli allegati al suddetto Bando, di cui gli stessi fanno parte integrante e sostanziale, così come di seguito elencati:
  - ALLEGATO A: Tabella Titoli Ambiti
  - ALLEGATO B: Schema Contratto di Consulenza
  - ALLEGATO C: Tabella riepilogativa Ambiti di Consulenza
  - ALLEGATO D: Linee Guida Consulenza
  - MODELLO 1: Scheda Organismo di Consulenza
  - MODELLO 2: Curriculum vitae Consulente
  - MODELLO 3: Format Progetto di consulenza
  - MODELLO 4: Prospetto staff tecnico
  - MODELLO 5: Prospetto Orario Tecnici
  - MODELLO 6: Quantificazione consulenze e calcolo contributo
  - MODELLO 7: Dichiarazione sostitutiva concessione aiuti di Stato
  - MODELLO 8: Dichiarazione sostitutiva clausola Deggendorf
- di adottare gli atti ed i provvedimenti necessari per l'attuazione del suddetto Bando, al fine di fornire eventuali precisazioni o chiarimenti, emanare specifiche disposizioni operative e procedurali, nonché procedere al monitoraggio dell'attuazione temporale e finanziaria del bando stesso;
- di confermare la data del 30.12.2022, quale termine massimo entro cui deve essere svolta l'attività di consulenza aziendale prevista dalla Sottomisura 2.1;
- di individuare la scadenza dei termini per la presentazione delle domande da parte degli Organismi di consulenza, in novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.);
- di individuare la scadenza dei termini per la presentazione delle richieste di saldo del contributo spettante al beneficiario in novanta giorni a decorrere dalla data di conclusione dell'attività di consulenza, e comunque entro il termine massimo del 31 marzo 2023.

- di dare atto che le risorse finanziarie previste ed approvate dalla Giunta regionale con propria Deliberazione n. 17-8332 del 25/01/2019, come da tabella finanziaria PSR 2014-2020, per la sottomisura 2.1 (servizi di consulenza), pari complessivamente ad €10.950.410,00, sono così ripartite:  
€4.721.817,00 a carico del FEASR (43,12% di €10.950.410,00);  
€4.360.453,00 a carico dello Stato (39,82% di €10.950.410,00);  
€1.868.140,00 a carico della Regione Piemonte (17,06% di €10.950.410,00);
- di dare infine atto che la quota di cofinanziamento regionale di euro 1.868.140,00 (unico onere a carico del bilancio di previsione finanziario della Regione Piemonte 2019/2021) per finanziare la Sottomisura 2.1 trova copertura finanziaria con l'impegno n. 7/2019 di euro 27.000.000,00 assunto sul capitolo di spesa 262963/202, come previsto dalla DGR. n. 17 – 8332 del 25.1.2019, con l'impegno n. 7/2019, effettuato con la D.D. n. 373 del 4.5.2017;

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22; nonché ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura)  
Fto Elena Russo

Allegato



**mipaaf**

Ministero delle  
politiche agricole  
alimentari e forestali



**FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE**

*Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020*



[www.regione.piemonte.it/svilupporurale](http://www.regione.piemonte.it/svilupporurale)

<b>Direzione</b>	<b>Agricoltura e Cibo</b>
<b>Settore</b>	<b>Servizi di Sviluppo e Controlli per l'Agricoltura</b>

<b>Misura 2</b>	<b>Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole</b>
<b>Sottomisura 2.1</b>	<b>Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza</b>
<b>Operazione 2.1.1</b>	<b>Servizi di consulenza</b>

**Bando n° 1/2020**

## Sommario

	Pag.
1. FINALITÀ DEL BANDO	4
<b>DISPOSIZIONI COMUNI</b>	
2. DEFINIZIONI	4
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	5
3.1 ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	5
3.2 GESTIONE INFORMATICA DELLA DOMANDA E DELLE ISTANZE SUCCESSIVE	6
3.3 COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DELLA DOMANDA	6
3.4 CONTENUTI DELLA DOMANDA - CONTROLLI	7
4. COMUNICAZIONI	7
5. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	7
6. CONTATTI	7
<b>FASE I - RICONOSCIMENTO</b>	
7. ELENCO REGIONALE DEI PRESTATORI DEI SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE AGRICOLA E REGISTRO UNICO NAZIONALE	8
8. CONDIZIONI E REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE	8
8.1 REQUISITI DI COMPETENZA DELLO STAFF TECNICO	9
8.2 SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI	10
9. AMBITI DI OPERATIVITÀ DEL RICONOSCIMENTO	11
10. OBBLIGHI DEGLI ORGANISMI DI CONSULENZA PER IL MANTENIMENTO DEL RICONOSCIMENTO	11
11. CONTENUTI DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO	12
12. RICHIESTE DI CHIARIMENTI	12
13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	12
14. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO	12
14.1 CONDIZIONI DI RICEVIBILITÀ E DI AMMISSIBILITÀ	13
14.2 VERIFICA TECNICO AMMINISTRATIVA	13
14.3 CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA	13
15. PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO REGIONALE DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE AGRICOLA	14
16. CONTROLLI	14
17. AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO REGIONALE DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE AGRICOLA	14
18. VARIAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELL'ELENCO REGIONALE E REVISIONE DEL RICONOSCIMENTO	14
19. REVOCA DEL RICONOSCIMENTO	15
20. RIESAMI E RICORSI	16
21. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	16
<b>FASE II – SOSTEGNO FINANZIARIO</b>	
22. PREMESSE E FINALITÀ	17
22.1 ARTICOLAZIONE DEL BANDO E MODALITÀ DEL FINANZIAMENTO	17
<b>SEZIONE I</b>	
23. AMBITI DI CONSULENZA DI PERTINENZA DEL BANDO	18
24. REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI CONSULENZA	19
25. CONTENUTI DELLA DOMANDA	19
25.1 RICHIEDENTI IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE (ATI) O IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO (ATS)	19
26. RISORSE FINANZIARIE	20
27. DESTINATARI	21
27.1 LIMITI ALLE ATTIVITÀ CONSULENZIALI RIVOLTE ALLO STESSO DESTINATARIO	22
28. BENEFICIARI	22
28.1 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI	23
28.2 ATTIVITÀ ESCLUSE	24
29. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONSULENZA	24
30. PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONSULENZA	24
31. SPESE AMMISSIBILI	25
31.1 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONSULENZA	25

31.2	SPESE O COSTI NON AMMISSIBILI	26
32.	TIPOLOGIA E PERCENTUALE DI AIUTO	26
32.1	AIUTI DI STATO E CLAUSOLA DEGGENDORF	27
33.	CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONSULENZA	28
34.	SVILUPPO DEL PROGETTO DI CONSULENZA	29
34.1	PROGETTO DI CONSULENZA: SEZIONE I - RILEVAZIONE E ANALISI DEI FABBISOGNI DI CONSULENZA	29
34.2	PROGETTO DI CONSULENZA: SEZIONE II - DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONSULENZIALI A PROGETTO	30
34.3	PROGETTO DI CONSULENZA: SEZIONE III - METODOLOGIE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO	31
34.4	PROGETTO DI CONSULENZA: SEZIONE IV - MODELLO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO	31
34.5	LIMITI FINANZIARI DI PROGETTO	32
35.	POSSESSO DI CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015, ISO 20700:2017 E MOG DA PARTE DELL'ORGANISMO DI CONSULENZA SINGOLO O ASSOCIATO IN ATI O ATS	32
36.	RICHIESTE DI CHIARIMENTI	32
37.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	32
38.	ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO	33
39.	CONDIZIONI DI RICEVIBILITÀ E DI AMMISSIBILITÀ	33
39.1	CONDIZIONI DI RICEVIBILITÀ	33
39.2	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	33
40.	COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	33
41.	CRITERI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE	34
42.	APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	36
43.	IMPEGNI DEL BENEFICIARIO	37
43.1	IMPEGNI ESSENZIALI	37
43.2	IMPEGNI ACCESSORI	37
44.	ATTIVITÀ PRELIMINARI ALL'AVVIO DEI SERVIZI DI CONSULENZA	38
45.	SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI CONSULENZA AZIENDALE	38
46.	AVVIO DELLE ATTIVITÀ DI CONSULENZA	38
47.	ISTRUTTORIA DELLA COMUNICAZIONE QUADRIMESTRALE DI AVVIO DELLE ATTIVITÀ	39
48.	MODIFICHE DELLO STAFF TECNICO DI PROGETTO	39
48.1	ISTRUTTORIA DELLE COPMUNICAZIONI DI MODIFICA DELLO STAFF TECNICO DI PROGETTO	41
49.	VARIANTI	41
49.1	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE	42
49.2	ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI VARIANTE	42
<b>SEZIONE II</b>		
50.	PAGAMENTI DEGLI AIUTI	42
51.	DOMANDE DI PAGAMENTO	42
51.1	DOMANDA DI ACCONTO E DOMANDA DI SALDO	43
52.	ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO	43
52.1	RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA	44
53.	CONTROLLI E VIGILANZA	44
54.	SANZIONI	45
55.	RIDUZIONI	45
56.	PENALITÀ	46
57.	DECADENZA E REVOCA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO	46
58.	PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO ALL'ITER DELLA DOMANDA	46
58.1	RITIRO DELLA DOMANDA	46
58.2	DOMANDA DI CORREZIONE ED ADEGUAMENTO DI ERRORI PALESI	47
58.3	PROROGHE	47
59.	RIESAMI E RICORSI	47
60.	INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	47
61.	RIFERIMENTI NORMATIVI	48

## 1. FINALITÀ DEL BANDO

Attraverso il presente Bando la Regione Piemonte, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020, in coerenza con l'art. 15 del Reg. (UE) n. 1305/2013, provvede:

- in attuazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1259 del 3.2.2016 "Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura", al **riconoscimento** dell'idoneità per l'iscrizione nell'"Elenco regionale dei Prestatori dei servizi di consulenza aziendale agricola" degli Organismi di consulenza agricola; gli Organismi riconosciuti saranno iscritti nel Registro Unico Nazionale istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (di seguito indicato con l'acronimo "MIPAAF");
- in attuazione della Misura 2 del PSR 2014-2020 - Operazione 2.1.1 "Servizi di consulenza", alla selezione e al **sostegno finanziario** dei progetti di consulenza presentati dai Prestatori di Servizi dichiarati idonei che ne facciano richiesta.

E' possibile presentare domanda:

- a) ai soli fini del riconoscimento dell'idoneità per l'iscrizione nell'"Elenco regionale dei Prestatori dei servizi di consulenza aziendale agricola";
- b) ai fini del riconoscimento e del sostegno finanziario previsto dalla Misura 2 del PSR 2014-2020 - Operazione 2.1.1 "Servizi di consulenza", allegando alla domanda un progetto di consulenza;
- c) ai soli fini del sostegno finanziario, per gli Organismi già riconosciuti, purchè in possesso dei requisiti di cui al Paragrafo 8.

Il Bando consta pertanto di due fasi consecutive:

- una prima fase, che termina con il riconoscimento degli aventi diritto;
- una seconda fase, attraverso la quale vengono selezionati e ammessi al sostegno finanziario i progetti di consulenza presentati dai richiedenti che abbiano ottenuto il riconoscimento o da soggetti comunque riconosciuti in possesso dei requisiti previsti dal Paragrafo 8.

Il Bando prevede in ogni caso la presentazione di un'unica domanda, il cui contenuto varia in relazione a quanto richiesto.

L'avvenuto riconoscimento non comporta l'automatica ammissione a sostegno del progetto di consulenza presentato. Il riconoscimento è infatti garantito a tutti gli Organismi di consulenza in grado di assicurare servizi di consulenza in almeno uno degli ambiti previsti dalla normativa di riferimento, mentre il sostegno è riservato solo a progetti di consulenza destinati alle imprese agricole e silvicole, alle PMI e agli altri gestori del territorio regionale negli ambiti previsti dal presente Bando.

## DISPOSIZIONI COMUNI

## 2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Bando si intende per:

*"Sistema di consulenza aziendale"*: il sistema di consulenza aziendale in agricoltura istituito dall'articolo 1 ter, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, così come integrato dalle disposizioni di cui alla legge 28 luglio 2016, n. 154 ed in particolare l'art. 1, comma 10;

*"Servizio di consulenza"*: l'insieme di interventi e di prestazioni tecnico-professionali di carattere specialistico, realizzate da tecnici qualificati (consulenti), finalizzate a supportare gli imprenditori agricoli, i silvicoltori e gli enti gestori del territorio, per migliorare i risultati economici, la sostenibilità ambientale, il rispetto del clima e la resilienza climatica della loro azienda o investimento, la diffusione dell'innovazione e la crescita delle competenze professionali.

*"Organismo di consulenza aziendale"*: il soggetto che presenta domanda di riconoscimento e/o sostegno per accedere al sistema di consulenza in agricoltura.

*“Prestatore di servizi di consulenza aziendale”*: l’Organismo di consulenza riconosciuto idoneo dalla Regione Piemonte ad operare nel sistema di consulenza aziendale in quanto in possesso dei requisiti specificati dal DM 03/02/2016 n. 1259 e dal presente Bando.

*“Elenco Regionale dei Prestatori dei servizi di consulenza aziendale agricola”*: elenco degli organismi idonei a fornire consulenza con sede legale sul territorio regionale;

*“Registro Unico Nazionale”*: registro degli Organismi di consulenza riconosciuti ai sensi dell’articolo 5 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1259 del 3.2.2016 istituito presso il MIPAAF;

*“Riconoscimento”*: il riconoscimento, da parte della Regione Piemonte, dell’idoneità dell’Organismo di consulenza all’iscrizione nell’Elenco regionale dei Prestatori dei servizi di consulenza aziendale agricola, cui consegue l’inserimento nel Registro Unico Nazionale istituito presso il MIPAAF.

*“Settore competente”*: il Settore "Servizi di sviluppo e controlli per l’agricoltura" della Direzione Regionale Agricoltura competente per l’attuazione della Misura 2 del PSR 2014-2020 - Operazione 2.1.1 “Servizi di consulenza”. Alcune fasi del procedimento, in particolare per la Fase II (Sostegno) sono di competenza del Settore “Attuazione programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo”, sempre indicato nominalmente (ricezione e verifica delle comunicazioni di avvio dell’attività consulenziale, istruttoria delle domande di pagamento e trasmissione degli elenchi di liquidazione ad ARPEA, verifiche e controlli in loco).

Con l’acronimo *“SIAP”* si intende il Sistema Informativo Agricolo Piemontese, lo strumento informatico attraverso il quale ciascun richiedente deve presentare domanda e che costituisce mezzo esclusivo per ogni comunicazione formale.

Con l’acronimo *“FA”* ci si riferisce alla Focus Area di interesse. La distribuzione del sostegno previsto a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nelle zone rurali si fonda su sei priorità della politica di sviluppo rurale dell’UE, a loro volta suddivise in 18 specifici ambiti di intervento, noti come “Aspetti specifici” (Focus Area).

### **3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Per “domanda” si intende una delle domande che possono essere presentate sul presente bando a norma del Paragrafo 1, ovvero:

- Domanda di riconoscimento dell’idoneità per l’iscrizione nell’“Elenco regionale dei Prestatori dei servizi di consulenza aziendale agricola”
- Domanda di riconoscimento dell’idoneità per l’iscrizione nell’“Elenco regionale dei Prestatori dei servizi di consulenza aziendale agricola” e del sostegno finanziario previsto dalla Misura 2 del PSR 2014-2020 - Operazione 2.1.1 “Servizi di consulenza”;
- Domanda del sostegno finanziario previsto dalla Misura 2 del PSR 2014-2020 - Operazione 2.1.1 “Servizi di consulenza”, previa presa d’atto del riconoscimento già intervenuto.

In tutti i casi in cui si faccia richiesta del solo sostegno finanziario previsto dalla Misura 2 del PSR, la domanda prevede anche una richiesta di verifica (presa d’atto) del riconoscimento o dell’iscrizione già intervenuti.

La domanda è unica, quanto ai contenuti essenziali, sia per i soggetti che partecipino solo alla Fase I del Bando (Riconoscimento) sia per i soggetti che partecipino anche, o esclusivamente, alla Fase II dello stesso (Sostegno). La diversa documentazione da allegare in relazione alla tipologia di domanda presentata è indicata nei pertinenti Paragrafi del Bando.

#### **3.1 ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

**Per poter presentare domanda occorre essere iscritti all’Anagrafe agricola del Piemonte ed aver costituito il fascicolo aziendale**, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99.

Le informazioni presenti in Anagrafe e nel fascicolo aziendale dovranno essere aggiornate e validate ad una data successiva al **1/1/2019**. La mancata iscrizione all’Anagrafe Agricola e/o il mancato

aggiornamento/validazione del fascicolo aziendale alla data prescritta comportano l'impossibilità di presentazione della domanda.

*L'iscrizione all'Anagrafe e l'aggiornamento/validazione del fascicolo aziendale sono condizioni necessarie per accedere alla procedura per la presentazione delle domande: si invitano pertanto i richiedenti a procedere all'iscrizione all'Anagrafe agricola e/o all'aggiornamento delle informazioni ivi contenute tempestivamente e con congruo anticipo rispetto al termine stabilito per la presentazione delle domande.*

Il richiedente deve rivolgersi ad un Centro Autorizzato di assistenza in Agricoltura (CAA) che provvede ad iscrivere il richiedente all'anagrafe agricola del Piemonte e ad aprire il fascicolo aziendale. I CAA sono accreditati dalla Regione Piemonte e svolgono il servizio in convenzione. L'elenco delle sedi territoriali dei CAA è consultabile all'indirizzo:

[www.arpea.piemonte.it/site/organismi-deleg/recapiti/79-cao-centri-di-assistenza-agricola](http://www.arpea.piemonte.it/site/organismi-deleg/recapiti/79-cao-centri-di-assistenza-agricola).

In alternativa al CAA, il richiedente che intenda provvedere direttamente alla compilazione alla trasmissione della domanda può rivolgersi alla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte.

La richiesta d'iscrizione all'anagrafe agricola del Piemonte può essere inoltre presentata:

1. utilizzando il servizio "Anagrafe", pubblicato sul portale [www.sistemapiemonte.it](http://www.sistemapiemonte.it), nella sezione "Agricoltura", a cui si accede se in possesso di identità digitale (SPID, CNS, certificato digitale);
2. utilizzando l'apposita modulistica, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nel tema "Agricoltura", sezione modulistica (filtro per Titolo: anagrafe)  
(<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola>).

I moduli compilati, sottoscritti ed accompagnati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità, devono essere inviati alla e-mail: [servizi.siap@regione.piemonte.it](mailto:servizi.siap@regione.piemonte.it).

### 3.2 GESTIONE INFORMATICA DELLA DOMANDA E DELLE ISTANZE SUCCESSIVE

La domanda è predisposta e presentata **esclusivamente in formato digitale** attraverso il servizio on line del Sistema informativo Agricolo Piemontese (SIAP) denominato "PSR 2014-2020", pubblicato sul portale [www.sistemapiemonte.it](http://www.sistemapiemonte.it), nella sezione "Agricoltura".

Per accedere al servizio il richiedente deve essere in possesso di identità digitale ovvero:

1. SPID (servizio pubblico d'identità digitale),
2. CNS (carta nazionale dei servizi)
3. certificato digitale, rilasciato da un provider ufficiale (Infocert, Aruba, ecc.).

Attraverso l'identificazione dell'utente, mediante SPID, CNS o certificato digitale, il richiedente firma e trasmette la domanda digitale.

Il servizio di rilascio delle credenziali d'accesso, a seguito di registrazione sul portale [www.sistemapiemonte.it](http://www.sistemapiemonte.it), non è più attivo. Possono comunque essere ancora utilizzati username e password rilasciate prima del 18/4/2019.

Il sistema informatico non consente di inviare la domanda prima dell'apertura del Bando e oltre il termine fissato nello stesso. La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del numero identificativo generato dal sistema informatico, corredato dalla data e ora di trasmissione. Sono di conseguenza irricevibili le domande in stato di "bozza" nonché le domande presentate in formato cartaceo, anche se presentate nei termini del Bando.

Il sistema propone un modello di domanda precompilato con le informazioni registrate in Anagrafe che dovranno essere integrate con i dati specifici richiesti nonché allegando tutta la documentazione prevista in relazione al tipo di domanda presentata. Al termine della compilazione, la domanda sarà salvata su sistema come documento digitale in formato ".pdf".

Tutte le istanze successive alla domanda devono essere presentate esclusivamente in formato digitale attraverso lo specifico servizio on line.

### 3.3 COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DELLA DOMANDA

La domanda può essere compilata e presentata utilizzando una delle seguenti modalità:

- a) tramite il CAA presso il quale è depositato il fascicolo aziendale, nel qual caso non occorre alcuna abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione della domanda. La domanda presentata dal CAA può essere sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con firma grafometrica. In tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato. In alternativa la domanda può essere stampata e firmata in modo tradizionale, ed in tale ipotesi la domanda deve essere depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA.

Il servizio di presentazione della domanda fornito dal CAA non è gratuito. Il CAA garantisce la correttezza dei dati contenuti in domanda ed ha l'obbligo di metterla a disposizione delle Amministrazioni e degli organismi istruttori in caso di controlli in loco presso i beneficiari o negli altri casi in cui può essere richiesta. Il beneficiario che presenta domanda avvalendosi di un CAA potrà in qualsiasi momento prendere visione della propria domanda o mediante il CAA medesimo o ottenendo le credenziali di accesso ai sistemi informativi.

- b) operando in proprio tramite il servizio on line del SIAP "PSR 2014-2020" accedendovi con le modalità di cui al Paragrafo 3.2. Al momento della trasmissione telematica della domanda, verrà applicata una firma digitale semplice, verificabile dal messaggio che apparirà a fondo pagina, valida a titolo di sottoscrizione della domanda e dei suoi allegati. Non sarà quindi necessario stampare, sottoscrivere e inviare la domanda in forma cartacea. Ai fini della sottoscrizione della domanda, il legale rappresentante può essere sostituito da altro soggetto con potere di firma, purchè registrato in Anagrafe tra i soggetti collegati all'Ente richiedente. Fermo restando l'obbligo di trasmissione Il legale rappresentante può altresì individuare un "operatore delegato" per operare sul servizio on line per suo conto, provvedendo alla sua registrazione in Anagrafe tra i soggetti collegati, fermo restando l'obbligo di sottoscrizione/trasmissione della domanda da parte del legale rappresentante dell'Ente.

### **3.4 CONTENUTI DELLA DOMANDA - CONTROLLI**

I contenuti specifici della domanda sono dettagliati in relazione alla tipologia di domanda da presentare.

La domanda comprende, in generale, le dichiarazioni e gli impegni che il richiedente deve sottoscrivere. E' dunque fondamentale che chi fa domanda sia consapevole dei requisiti e delle prescrizioni previsti e dell'impegno a rispettarli per il periodo di tempo individuato dal Bando.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nella domanda devono essere veri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Testo Unico delle Disposizioni Legislative e Regolamentari in materia di documentazione Amministrativa (DPR n. 445/2000). L'amministrazione ha l'obbligo di verificare che tali dichiarazioni rispondano a verità. Se nel corso dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono rilevate delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, il Responsabile del Procedimento ne dà notizia all'interessato, invitandolo alla rettifica o all'integrazione entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale adotta il provvedimento di non ammissione o decadenza.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'Autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, con il conseguente recupero delle somme indebitamente percepite.

### **4. COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni a valere sul presente Bando avvengono tramite SIAP. Avvengono in particolare esclusivamente tramite SIAP tutte le comunicazioni istruttorie del Responsabile del Procedimento.

La Regione Piemonte potrà diffondere, anche tramite SIAP, ulteriori istruzioni per la compilazione della domanda tramite il servizio on line dedicato, nonché chiarimenti applicativi e approfondimenti che si rendessero necessari anche in relazione al regime IVA da applicare ai pagamenti.

### **5. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Il termine di presentazione delle domande è determinato, a pena di irricevibilità, in novanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (BURP).

### **6. CONTATTI**

I riferimenti per le informazioni relative al presente Bando sono:

**Settore "Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura"** della Direzione Regionale Agricoltura  
e-mail [sviluppo.agricoltura@regione.piemonte.it](mailto:sviluppo.agricoltura@regione.piemonte.it)  
Tel. 011 4321466

**Responsabile di Misura:**

Piero Cordola

e-mail piero.cordola@regione.piemonte.it

Tel. 011 432 4303

**FASE I - RICONOSCIMENTO****7. ELENCO REGIONALE DEI PRESTATORI DEI SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE IN AGRICOLTURA E REGISTRO UNICO NAZIONALE**

La Regione Piemonte, ai sensi del D.M. MIPAAF n. 1259 del 3.2.2016, riconosce l'idoneità all'accesso degli Organismi di consulenza al sistema di consulenza aziendale in agricoltura ed a tal fine istituisce, mantiene e aggiorna l'"*Elenco regionale dei Prestatori di servizi di consulenza aziendale agricola*" (di seguito "Elenco regionale") ed implementa, per quanto di competenza, il Registro Unico Nazionale degli Organismi di consulenza istituito presso il MIPAAF.

L'"Elenco regionale dei Prestatori di servizi di consulenza aziendale agricola" comprende gli Organismi di consulenza riconosciuti idonei dalla Regione Piemonte ed è suddiviso in due Sezioni:

- Sezione I: riporta i dati relativi al Prestatore di servizi di consulenza riconosciuto (ragione sociale/denominazione, codice fiscale e/o partita IVA, indirizzo sede legale, i recapiti telefonici della sede legale, l'indirizzo PEC e i riferimenti del responsabile, indirizzo e recapiti telefonici della/e sede/i operativa/e, la natura giuridica privata o pubblica dell'organismo, l'ambito/i di consulenza di interesse, gli estremi dell'atto di riconoscimento, l'eventuale sito internet, l'eventuale data di recesso e cancellazione e le date dei successivi aggiornamenti).
- Sezione II: riporta i dati relativi allo staff tecnico del Prestatore di servizi di consulenza riconosciuto (dati anagrafici, il titolo di studio, l'eventuale iscrizione ad Ordini/Collegi Professionali, l'ambito di consulenza in cui ciascun tecnico opera, la data di iscrizione e degli eventuali aggiornamenti, la data di eventuale cancellazione).

L'Elenco regionale è utile all'imprenditore agricolo ed agli altri destinatari del servizio di consulenza per poter procedere alla scelta del Prestatore di servizi in base alle proprie esigenze e alle caratteristiche strutturali e produttive della propria azienda. A tal fine la Regione Piemonte dà visibilità all'Elenco attraverso idonee forme di pubblicità.

**8. CONDIZIONI E REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE**

Ai sensi dell'articolo 5 del D.M. MIPAAF n. 1259 del 3.2.2016, possono accedere al sistema di consulenza aziendale in agricoltura gli organismi che contemplino, tra le proprie finalità, le attività di consulenza nel settore agricolo, zootecnico o forestale e che dispongano di uno o più consulenti, dotati di adeguate qualifiche e regolarmente formati in almeno uno degli ambiti di consulenza di cui all'allegato 1 allo stesso, che non siano in posizioni di incompatibilità. In virtù della medesima norma, possono accedere al sistema di consulenza, quali organismi privati di consulenza aziendale, le imprese, costituite anche in forma societaria, le società e i soggetti costituiti, con atto pubblico, nelle altre forme associative consentite per l'esercizio dell'attività professionale.

L'Organismo di consulenza, per essere riconosciuto idoneo, deve possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a) avere sede legale in Regione Piemonte;
- b) essere costituiti per atto pubblico o scrittura privata registrata, se previsti ai fini dell'operatività;
- c) essere in possesso di Partita IVA;
- d) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o avere in corso a proprio carico un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- e) essere iscritto in Anagrafe agricola del Piemonte ed avere il fascicolo aziendale aggiornato a data successiva all'1/1/2019;
- f) avere scopi statutari, oggetto sociale o altro elemento equipollente, ove previsti, che contemplino l'erogazione di servizi di consulenza aziendale nel settore agricolo, zootecnico o forestale. Per i soggetti pubblici, tale finalità deve essere chiaramente prevista dalla norma istitutiva e dallo statuto, se la norma lo prevede.
- g) garantire adeguate conoscenze e competenze per gli ambiti di consulenza per i quali intende effettuare la propria offerta di servizi, assicurando, in particolare la disponibilità di almeno un tecnico in possesso di qualifiche adeguate in grado di fornire consulenza in uno degli ambiti individuati al Paragrafo 9;
- h) garantire che i componenti dello staff tecnico prestino la propria attività presso non più di due prestatori di servizi di consulenza;
- i) impegnarsi all'assunzione o alla contrattualizzazione di tutto il personale che compone lo staff tecnico entro i termini che saranno stabiliti per l'avvio dell'attività di consulenza; i contratti dovranno indicare almeno le generalità dell'operatore, la durata e la decorrenza del rapporto nonché la sede di lavoro;
- j) anche ai sensi dell'articolo 15 comma 3 del Reg. n. 1305/2013, non trovarsi nelle seguenti situazioni di incompatibilità e/o conflitto d'interessi:
  - partecipazione, a qualsiasi titolo, alla gestione, diretta o indiretta, ed al controllo di fasi e procedimenti amministrativi connessi con l'erogazione di finanziamenti pubblici nel settore agricolo e forestale (cd. principio di separatezza); in particolare l'attività di consulenza non può essere prestata qualora si svolgano:
    - funzioni di controllo sull'erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e nel settore agroalimentare, nonché sulla legittimità e regolarità delle predette erogazioni;
    - attività finalizzate alla gestione delle fasi di ricevibilità (completezza, adeguatezza e correttezza formale), ricezione e protocollazione della documentazione prodotta dai destinatari della consulenza, ai fini dell'aggiornamento di sistemi integrati di gestione e controllo per l'erogazione di aiuti comunitari;
    - attività di verifica della presenza, completezza, conformità e corrispondenza alla normativa vigente e alle risultanze del fascicolo aziendale, dei documenti da allegare alle istanze per l'erogazione di aiuti comunitari presentate dal soggetto destinatario della consulenza aziendale;
    - controlli sui sistemi di certificazione di qualità, come ad esempio il biologico, le produzioni disciplinate da DOP o disciplinari di produzione integrata, ove finalizzata all'erogazione o conseguimento di aiuti comunitari o riconoscimento di contributi pubblici.
  - partecipazione, a qualsiasi titolo, ad attività di produzione, promozione e vendita di mezzi tecnici nei settori agricolo e forestale (prodotti fitosanitari, farmaci veterinari, fertilizzanti, sementi, mangimi ed integratori, macchinari e attrezzi, impianti ecc.);
  - partecipazione, a qualsiasi titolo, ad attività di vigilanza, controllo e certificazione delle aziende agricole e forestali;
  - titolarità/rapresentanza legale o partecipazione finanziaria relativamente alle imprese destinatarie della consulenza;
  - esecuzione, presso le aziende agricole, di attività di interesse pubblico che usufruiscono di sostegno finanziario;

Ai fini del riconoscimento dell'idoneità all'iscrizione nell'Elenco regionale per gli ambiti l) (benessere e biodiversità animale) ed m) (profili sanitari delle pratiche zootecniche), l'Organismo di consulenza deve annoverare nel proprio staff tecnico almeno un medico veterinario in grado di assicurare lo svolgimento completo della consulenza.

Lo staff tecnico dell'Organismo di consulenza può essere formato da professionisti con rapporto di lavoro dipendente o da tecnici diversamente contrattualizzati, fatti salvi gli obblighi di comunicazione di ogni variazione, ivi comprese quelle relative ai rapporti di lavoro, previsti dal Paragrafo 18.

All'atto della presentazione della domanda, tutti i requisiti di cui al presente Paragrafo sono oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 da parte dell'Organismo di consulenza nell'ambito della "Scheda Organismo" (Modello 1).

## 8.1 REQUISITI DI COMPETENZA DELLO STAFF TECNICO

Sono considerati *in possesso di qualifiche adeguate*, ai fini dello svolgimento dell'attività di consulenza:

- gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali per l'ambito/gli ambiti di consulenza di interesse;
- i soggetti in possesso del titolo di studio richiesto per l'iscrizione agli ordini o ai collegi professionali, o adeguato all'ambito di consulenza interessato, non iscritti ai relativi albi, che abbiano **uno** dei seguenti requisiti:

a) documentata esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel campo dell'assistenza tecnica o della consulenza nell'ambito/negli ambiti di consulenza di interesse e che dispongano della relativa attestazione dell'Organismo di consulenza presso il quale il consulente ha prestato la propria opera;

b) un attestato di frequenza con profitto, per l'ambito/gli ambiti di consulenza di interesse, al termine di una formazione di base che rispetti i seguenti criteri minimi:

- 1) essere stata svolta da organismi pubblici, enti riconosciuti o da Enti di formazione accreditati a livello regionale, nazionale o europeo;
- 2) aver avuto una durata non inferiore a 24 ore nel relativo ambito di consulenza;
- 3) che prevedesse, al termine del percorso formativo, una verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza con profitto.

In materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari, si considerano *in possesso di qualifica adeguata* per l'ambito e) i tecnici che, *oltre ai requisiti di cui sopra*, siano dotati del certificato di abilitazione previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal capitolo A.1 del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari anche rilasciati da altre Regioni).

I Prestatori di servizi di consulenza richiedenti il riconoscimento dell'operatività nell'ambito di consulenza f) (Sicurezza sul lavoro), devono garantire la massima competenza e preparazione dei consulenti. All'effettuazione di consulenze in tale ambito possono pertanto essere adibiti solo tecnici in regola con gli obblighi di formazione previsti dall'art. 32 del Dlgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), così come stabiliti dall'Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016, per lo svolgimento della funzione di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Tali tecnici, in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, devono quindi avere partecipato ai corsi di formazione succitati, suddivisi in Modulo A, Modulo B e Modulo C ed ottenuto i relativi attestati di frequenza con verifica dell'apprendimento.

Il possesso di una delle lauree previste dal D.Lgs. 81/2008, art. 32 comma 5, consente l'esonero dai moduli "A" e "B" del corso per RSPP, restando obbligatoria la frequenza del Modulo "C", secondo quanto previsto dall'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

All'atto della presentazione della domanda, tutti i requisiti di competenza, formazione ed esperienza sono oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 nell'ambito del curriculum professionale di ciascuno dei tecnici che compongono lo staff dell'Organismo di consulenza che chiede il riconoscimento (Modello 2).

## 8.2 SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI

Anche ai sensi dell'articolo 15 comma 3 del Reg. n. 1305/2013, ciascun tecnico in staff all'Organismo di consulenza non deve trovarsi nelle seguenti situazioni di incompatibilità e/o conflitto d'interessi:

1. partecipazione, a qualsiasi titolo, alla gestione, diretta o indiretta, ed al controllo di fasi e procedimenti amministrativi connessi con l'erogazione di finanziamenti pubblici nel settore agricolo e forestale; (c.d. principio di separatezza); in particolare l'attività di consulenza non può essere prestata qualora si svolgano:

- funzioni di controllo sull'erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e nel settore agroalimentare, nonché sulla legittimità e regolarità delle predette erogazioni;
- attività finalizzate alla gestione delle fasi di ricevibilità (completezza, adeguatezza e correttezza formale), ricezione e protocollazione della documentazione prodotta dai destinatari della consulenza, ai fini dell'aggiornamento di sistemi integrati di gestione e controllo per l'erogazione di aiuti comunitari;
- attività di verifica della presenza, completezza, conformità e corrispondenza alla normativa vigente e alle risultanze del fascicolo aziendale, dei documenti da allegare alle istanze per l'erogazione di aiuti comunitari presentate dal soggetto destinatario della consulenza aziendale;
- controlli sui sistemi di certificazione di qualità, come ad esempio il biologico, le produzioni disciplinate da DOP o disciplinari di produzione integrata, ove finalizzata all'erogazione o conseguimento di aiuti comunitari o riconoscimento di contributi pubblici.

2. titolarità/contitolarità o rappresentanza legale relativamente all'impresa agricola e forestale destinataria della consulenza;

3. rapporto di lavoro in corso, alle dipendenze dell'impresa agricola e forestale destinataria della consulenza;

4. soggetti che esercitano attività di produzione e/o vendita di mezzi tecnici per l'agricoltura, la selvicoltura e la zootecnia, loro dipendenti e collaboratori;

5. esecuzione di attività di controllo e certificazione presso l'azienda alla quale viene erogato il servizio di consulenza.

L'attività di consulenza è incompatibile con la condizione dei soggetti che hanno rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Sono esclusi da tale incompatibilità:

1. i soggetti che operano all'interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello istituzionale, hanno instaurato rapporti di collaborazione saltuaria e a fini scientifici con le società titolari di autorizzazione sopra indicate;
2. i ricercatori universitari e di enti di ricerca, nonché i tecnici dei centri di saggio di società non titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari.

La medesima attività di consulenza è inoltre incompatibile con il possesso del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari.

In applicazione del c.d. principio di separatezza, i tecnici abilitati alla gestione dei fascicoli aziendali nell'Anagrafe Agricola non possono utilizzare tale abilitazione qualora svolgano attività di consulenza.

Ciascun componente dello staff tecnico può prestare la propria attività presso non più di due prestatori di servizi di consulenza. Qualora un tecnico sia già stato inserito nello staff tecnico di due organismi che abbiano presentato domanda sul presente Bando, il sistema non consente la trasmissione di ulteriori domande che contemplino l'attività professionale del medesimo tecnico.

## **9. AMBITI DI OPERATIVITÀ DEL RICONOSCIMENTO**

Ai fini del riconoscimento, l'Organismo di consulenza deve assicurare la disponibilità di almeno un tecnico in possesso di qualifiche adeguate in grado di fornire consulenza in uno dei seguenti ambiti:

- a) gli obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- b) le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento (UE) n. 1307/2013;
- c) misure a livello di azienda previste dai programmi di sviluppo rurale volte all'ammodernamento aziendale, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, compreso lo sviluppo di filiere corte, all'innovazione e all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;
- d) i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE;
- e) i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare l'obbligo di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE;
- f) le norme di sicurezza sul lavoro e le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
- g) consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta;
- h) la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro attività economica;
- i) la gestione del rischio e l'introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante;
- j) i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati all'articolo 28, paragrafo 3, e all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- k) le informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- l) misure rivolte al benessere e alla biodiversità animale;
- m) profili sanitari delle pratiche zootecniche.

All'atto della presentazione della domanda, per ciascuno dei tecnici appartenenti allo staff dell'Organismo di consulenza potrà essere scelto, quale/i ambito/i consulenziale di operatività dell'Organismo, uno o più ambiti considerati di competenza in base al titolo di studio del professionista, secondo la Tabella di cui all'Allegato A.

## **10. OBBLIGHI DEGLI ORGANISMI DI CONSULENZA PER IL MANTENIMENTO DEL RICONOSCIMENTO**

Ai fini del riconoscimento, gli Organismi di consulenza si impegnano a rispettare i seguenti obblighi:

- a) mantenere tutti i requisiti di idoneità di cui al Paragrafo 8 per il periodo di iscrizione;
- b) assolvere l'obbligo di formazione e di aggiornamento professionale dei propri tecnici con periodicità almeno triennale.

Le attività di aggiornamento devono rispettare i seguenti criteri minimi:

- 1) essere svolte da Organismi pubblici (anche dalla Regione Piemonte), Enti riconosciuti o da Enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o europeo;
- 2) avere una durata non inferiore a 12 ore nel relativo ambito di consulenza;
- 3) prevedere al termine del percorso formativo il rilascio di un attestato di frequenza.

Per gli iscritti agli Ordini e ai Collegi professionali nazionali viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

- c) assumere o contrattualizzare tutto il personale indicato come componente lo staff tecnico entro i termini stabiliti per l'avvio dell'attività di consulenza;
- d) comunicare alla Regione Piemonte – Direzione Agricoltura, entro 10 giorni dall'evento, qualsiasi variazione rispetto ai requisiti di riconoscimento riportati nell'Elenco Regionale pubblicato, compresi quelli relativi ai tecnici;
- e) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene, in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

## **11. CONTENUTI DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO**

La domanda di riconoscimento deve essere presentata esclusivamente con le modalità di cui ai Paragrafi 3 e seguenti. Alla domanda devono essere allegati:

1. il Modello 1 recante la presentazione dei dati relativi all'Organismo di consulenza, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante e corredato dai relativi Allegati; per gli Organismi di consulenza che richiedano il solo riconoscimento, il Modello 1 deve essere compilato *esclusivamente per le Sezioni I e II* e corredato dai relativi Allegati;
2. il Modello 4 recante l'elencazione dello staff tecnico; per gli Organismi di consulenza che richiedano il solo riconoscimento, il Modello 4 deve essere compilato *esclusivamente* per le colonne "NOME E COGNOME", "C.F.", "AMBITO" e "CONTRATTO";
3. per ciascuno dei tecnici indicati nel Modello 1 quali componenti lo staff tecnico dell'Organismo richiedente, un Modello 2 (Curriculum professionale) debitamente compilato e sottoscritto dal consulente e corredato dai relativi Allegati; nel caso in cui l'Organismo di consulenza richieda il solo riconoscimento, il Modello 2 deve essere compilato *esclusivamente* per la Sezione I e II e corredato dai relativi Allegati.

Entrambe le tipologie di Modelli sono redatte in forma di dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art.47 del DPR n. 445/2000 e devono pertanto essere corredate, a pena di inammissibilità, da copia del documento di identità in corso di validità di ciascuno dei sottoscrittori.

## **12. RICHIESTE DI CHIARIMENTI**

Al fine di agevolare la candidatura al presente bando, possono essere richiesti chiarimenti al Settore competente esclusivamente utilizzando l'indirizzo PEC [ssa@pec.regione.piemonte.it](mailto:ssa@pec.regione.piemonte.it).

Le richieste potranno essere trasmesse entro e non oltre 20 giorni antecedenti la scadenza del bando. Le richieste di chiarimenti pervenute oltre tale scadenza non saranno prese in considerazione. I chiarimenti forniti saranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nella specifica sezione relativa ai bandi/ avvisi: <https://www.regione.piemonte.it/web/>.

## **13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del procedimento relativo al riconoscimento degli Organismi di consulenza è il Responsabile pro tempore del Settore Servizi di Sviluppo e Controlli in Agricoltura della Direzione Regionale Agricoltura

## **14. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO**

L'istruttoria delle domande di riconoscimento è svolta dal Settore Servizi di Sviluppo e Controlli in Agricoltura (*Settore competente*) della Direzione Agricoltura ed ha ad oggetto la ricevibilità e l'ammissibilità della domanda. L'istruttoria tecnico amministrativa, volta a verificare la presenza dei requisiti per il riconoscimento, è svolta da un gruppo tecnico individuato dal Responsabile del procedimento nell'ambito del Settore.

Nell'istruttoria, è data priorità alle domande di riconoscimento che richiedano contestualmente anche il sostegno finanziario previsto dalla Misura 2 del PSR 2014-2020 - Operazione 2.1.1 "Servizi di consulenza".

#### **14.1 CONDIZIONI DI RICEVIBILITÀ E DI AMMISSIBILITÀ**

Le domande inviate oltre i termini di scadenza del bando o con modalità diverse da quelle previste al Paragrafo 3 sono considerate irricevibili. Sono altresì irricevibili le domande in stato di "bozza" nel relativo servizio on line di cui al Paragrafo 3.2, anche se presentate nei termini del bando.

La relativa comunicazione al richiedente è inviata dal Responsabile del procedimento.

Le domande considerate ricevibili sono sottoposte alla verifica di ammissibilità, che riguarda la regolarità e la completezza della documentazione allegata alla domanda ai sensi del Paragrafo 11.

E' considerata non ammissibile la domanda priva del Modello 1 o del Modello 4, la cui omissione non è sanabile successivamente. E' altresì considerata inammissibile la domanda priva del Modello 2 per tutti i tecnici dichiarati quali componenti dello staff. La mancata valida sottoscrizione dei Modelli 1 e 2 equivale a non presentazione degli stessi.

Negli altri casi il Responsabile del procedimento, salvo il caso in cui ritenga comunque necessari dei chiarimenti o migliori specificazioni, può procedere una sola volta ai sensi dell'articolo 6 della l. 241/1990 all'eventuale richiesta di integrazione per la documentazione mancante o incompleta, dando termine di 10 giorni per il relativo riscontro, a pena di definitiva inammissibilità della domanda alla successiva fase istruttoria tecnico amministrativa. La verifica di ricevibilità e ammissibilità si conclude entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande, fatte salve le sospensioni e le interruzioni conseguenti ad eventuali richieste di integrazioni documentali.

Al termine dell'istruttoria, il Responsabile del procedimento comunica all'interessato l'esito della verifica di ammissibilità o l'eventuale non ammissibilità della domanda, ed in tal caso rappresenta comunicazione di avvio del procedimento di rigetto della domanda di riconoscimento.

#### **14.2 VERIFICA TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Il Gruppo tecnico individuato dal Responsabile del procedimento verifica la presenza dei requisiti per il riconoscimento previsti dai Paragrafi 8, 8.1 e 8.2 delle domande ritenute ammissibili.

Tale verifica si conclude con un verbale. Nel caso in cui si evidenzia la necessità di perfezionare la documentazione presentata, in quanto i documenti risultano incompleti o non esaustivi, il Responsabile del procedimento richiede la trasmissione delle integrazioni, che devono pervenire entro un termine non superiore a 10 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi inutilmente i quali la domanda è da considerarsi rigettata.

Il Settore competente acquisisce i verbali del Gruppo tecnico e, in caso di esito negativo, il Responsabile del procedimento invia al richiedente comunicazione dell'esito negativo della richiesta di riconoscimento ai sensi dell'articolo 10 bis della l. 241/1990. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/90, presentando per iscritto loro osservazioni eventualmente corredate da documenti. Di tali osservazioni è dato conto nella successiva comunicazione, che deve motivare in ordine al loro accoglimento o non accoglimento.

#### **14.3 CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA**

L'istruttoria delle domande di riconoscimento si conclude entro 60 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande, fatte salve le sospensioni e le interruzioni conseguenti ad eventuali richieste di integrazioni documentali di cui ai Paragrafi precedenti. All'esito dell'istruttoria, il Responsabile del Settore competente, con proprio provvedimento:

- da atto del riconoscimento dell'idoneità dell'Organismo di consulenza all'iscrizione all'Elenco regionale dei Prestatori di servizi di consulenza aziendale agricola e ne dispone l'iscrizione;
- da atto del diniego alla domanda di riconoscimento in caso di istruttoria con esito negativo.

Il provvedimento è trasmesso agli interessati tramite SIAP.

#### **15. PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO REGIONALE DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE AGRICOLA**

Successivamente all'adozione dei provvedimenti di cui al Paragrafo 14.3, la Regione Piemonte pubblica l'Elenco regionale dei Prestatori di servizi di consulenza aziendale agricola sul sito istituzionale della Direzione Regionale Agricoltura e sul portale SIAP.

I dati relativi agli Organismi di consulenza riconosciuti vengono tempestivamente comunicati al MIPAAF per l'implementazione del Registro Unico Nazionale.

Il riconoscimento ha carattere temporaneo per il periodo di programmazione 2014 - 2020, fatti salvi il mantenimento dei requisiti ed il rispetto degli obblighi di cui al Paragrafo 10.

Il riconoscimento dell'idoneità non impegna in alcun modo la Regione Piemonte nei confronti di ciascun Organismo di consulenza riconosciuto.

## **16. CONTROLLI**

I controlli successivi al riconoscimento hanno carattere di verifiche documentali e riguardano il rispetto degli obblighi a carico dell'Organismo di consulenza, compreso il mantenimento dei requisiti di riconoscimento.

I controlli sono svolti dagli uffici del Settore competente e si concludono con la predisposizione di un verbale che il Responsabile del procedimento invia all'Organismo di consulenza tramite SIAP.

Il Responsabile del procedimento invia al richiedente comunicazione dell'esito negativo del controllo ai sensi dell'articolo 10 bis della l. 241/1990 avviando contestualmente il procedimento di revoca del riconoscimento. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato può partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/90, presentando per iscritto osservazioni eventualmente corredate da documenti, di cui è dato conto nella successiva comunicazione di accoglimento o nel successivo provvedimento di revoca, che deve motivare in ordine al loro accoglimento o non accoglimento. Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni eventualmente presentate, l'amministrazione regionale può disporre sopralluoghi o ispezioni verbalizzati ed effettuati in contraddittorio con l'interessato.

## **17. AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO REGIONALE DEI PRESTATORI DI SERVIZI DI CONSULENZA AZIENDALE AGRICOLA**

La Regione provvede periodicamente all'emanazione di Bandi pubblici per il riconoscimento di nuovi Prestatori di servizi di consulenza, in modo da consentire un'effettiva possibilità di accesso al sistema nazionale di consulenza aziendale agricola. L'Elenco regionale è mantenuto costantemente aggiornato. Ogni variazione intervenuta rispetto ai dati contenuti nell'Elenco regionale è comunicata tempestivamente al MIPAAF, in ogni caso entro 30 giorni dalla comunicazione o dalla revisione.

## **18. VARIAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELL'ELENCO REGIONALE E REVISIONE DEL RICONOSCIMENTO**

Gli Organismi di consulenza iscritti nell'Elenco regionale hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Regione Piemonte, e comunque entro i dieci giorni dall'evento, ogni variazione intervenuta rispetto a tutti i dati dichiarati al momento dell'iscrizione, in particolare relativamente alla composizione dello staff tecnico e alle modifiche riferite all'aggiunta di nuovi ambiti di consulenza o alla cancellazione di ambiti per cui era intervenuto riconoscimento. La sostituzione del personale tecnico indicato in fase di riconoscimento è consentita solo con personale in possesso almeno delle competenze richieste di livello equivalente.

La comunicazione è effettuata tramite una domanda di "variazione dati Elenco regionale" sottoscritta dal legale rappresentante dell'Organismo di consulenza presentata attraverso il servizio on line su SIAP unitamente all'eventuale documentazione riferita al tipo di variazione richiesta.

Le variazioni riferite ai dati relativi all'Organismo di consulenza<sup>1</sup> sono oggetto di comunicazione semplice non soggetta ad istruttoria. Sono altresì oggetto di comunicazione semplice le variazioni relative ad eventuali nuovi titoli di studio, certificati, iscrizioni e abilitazioni conseguiti da componenti dello staff tecnico dell'Organismo di consulenza<sup>2</sup> che non comportino modifiche degli ambiti di consulenza autorizzati.

---

<sup>1</sup> Sono oggetto di comunicazione semplice: modifica ragione sociale/denominazione, modifica codice fiscale e/o partita IVA, modifica indirizzo sede legale e recapiti telefonici della sede legale, modifica dell'indirizzo PEC, modifica dei riferimenti del responsabile, modifica dell'indirizzo e dei recapiti telefonici della/e sede/i operativa/e, ivi comprese le eventuali dimissioni di sedi operative, modifica del riferimento al sito internet. Tutte le modifiche relative alla ragione sociale, al codice fiscale/Partita IVA, all'indirizzo della sede legale e ai riferimenti del Responsabile dell'Organismo, devono essere corredate, in sede di domanda di variazione, da idonea documentazione (es. certificazioni CClA o equivalenti).

<sup>2</sup> In tale ipotesi, la domanda di variazione deve essere corredata da una corrispondente dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dal tecnico interessato e accompagnata da copia informatica del relativo documento di identità in corso di validità.

Le variazioni riferite allo staff tecnico che comportano una modifica della sua composizione rispetto a quella iscritta in Elenco e/o una variazione degli ambiti di consulenza rispetto a quelli per cui l'Organismo ha ottenuto l'idoneità ad operare implicano una revisione del riconoscimento già ottenuto.

In tali ipotesi, l'istruttoria delle domande di variazione è interamente svolta dal Settore competente, che verifica:

- a) la ricevibilità della domanda;  
la domanda di variazione deve essere trasmessa esclusivamente tramite l'applicativo informatico su SIAP utilizzato per la presentazione della domanda; sono irricevibili le domande presentate con ogni altra modalità e le domande in stato di "bozza" a sistema;
- b) l'ammissibilità della domanda;
  - se la variazione è riferita all'ingresso di un nuovo tecnico nello staff dell'Organismo di consulenza, che comporti o meno una variazione degli ambiti di operatività dell'Organismo, alla domanda deve essere allegato il Modello 2 relativo al nuovo tecnico, sottoscritto dal medesimo e corredato da copia informatica del relativo documento di identità in corso di validità;
  - se la variazione è riferita alla cessazione di un tecnico già facente parte dello staff dell'Organismo di consulenza iscritto ad Elenco, che comporti o meno una variazione degli ambiti di operatività dell'Organismo, alla domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante dell'Organismo di consulenza attestante motivazioni e data di cessazione del tecnico ed eventuale relativo ambito di operatività già riconosciuto da cancellare;
  - se la variazione è riferita agli ambiti consulenziali in conseguenza di variazioni relative ai titoli di studio, certificati, iscrizioni e abilitazioni in possesso di un componente dello staff tecnico dell'Organismo di consulenza, alla domanda deve essere allegato il Modello 2 relativo al tecnico interessato, sottoscritto dal medesimo e corredato da copia informatica del relativo documento di identità in corso di validità.
- c) La presenza dei requisiti per la revisione del riconoscimento di cui ai Paragrafi 8, 8.1 e 8.2 in quanto applicabili al tipo di variazione richiesta.

Per le fasi b) e c), il Responsabile del procedimento, salvo il caso in cui ritenga comunque necessari dei chiarimenti o migliori specificazioni, può procedere una sola volta ai sensi dell'articolo 6 della l. 241/1990 all'eventuale richiesta di integrazione per la documentazione mancante o incompleta, dando termine di 10 giorni per il relativo riscontro, a pena di definitiva inammissibilità della domanda di variazione.

L'istruttoria delle domande di variazione si conclude entro 30 giorni dalla presentazione, fatte salve le sospensioni e le interruzioni conseguenti ad eventuali richieste di integrazioni documentali.

All'esito dell'istruttoria, il Responsabile del Settore competente, con proprio provvedimento:

- da atto della revisione del riconoscimento dell'idoneità dell'Organismo di consulenza all'iscrizione all'Elenco regionale dei Prestatori di servizi di consulenza aziendale agricola e ne dispone l'aggiornamento, provvedendo poi all'implementazione del Registro Unico Nazionale;
- da atto del diniego alla domanda di variazione in caso di istruttoria con esito negativo.

Il provvedimento è trasmesso agli interessati tramite SIAP.

## **19. REVOCA DEL RICONOSCIMENTO**

Il provvedimento di revoca del riconoscimento viene adottato nei seguenti casi:

a) accertamento, da parte del Settore regionale competente, di irregolarità nell'ambito dell'attività di controllo concernente il rispetto degli obblighi a carico degli organismi di consulenza e il mantenimento dei requisiti di riconoscimento;

b) comunicazione di rinuncia all'erogazione dei servizi di consulenza da parte del soggetto riconosciuto.

In caso di accertamento definitivo della mancanza dei requisiti di idoneità, del mancato rispetto degli obblighi e/o delle condizioni previste per l'erogazione di servizi di consulenza aziendale o in presenza della rinuncia dell'Organismo di consulenza, il Responsabile di procedimento, previa eventuale applicazione dell'articolo 10 bis della l. 241/1990, dispone la revoca del riconoscimento precedentemente concesso e la conseguente cancellazione dell'organismo dall'Elenco Regionale, che comporta la conseguente cancellazione dal Registro nazionale.

La revoca del riconoscimento dell'idoneità determina, nei confronti dell'Organismo di consulenza interessato, l'esclusione dalla possibilità di presentare una nuova domanda di riconoscimento dell'idoneità all'erogazione di servizi di consulenza aziendale nell'ambito della programmazione sullo sviluppo rurale 2014-2020.

## **20. RIESAMI E RICORSI**

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione è possibile esperire:

- a) per le contestazioni relative ai provvedimenti di non ricevibilità, non ammissibilità o diniego di riconoscimento, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- b) limitatamente ai motivi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per le contestazioni relative a provvedimenti di revoca del riconoscimento, intervenuti dopo il riconoscimento, è possibile agire innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

## **21. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali forniti al Settore "Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura" della Direzione regionale Agricoltura saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito GDPR).

I dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Settore. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dal Reg. (UE) 1305/2013 e dal Reg. (UE) n. 640/2014. I dati acquisiti a seguito della presente informativa, relativa a tutte le attività connesse al presente bando, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati. L'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: [dpo@regione.piemonte.it](mailto:dpo@regione.piemonte.it).

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale; Delegato al trattamento dei dati è il Responsabile pro tempore del Settore competente della Regione Piemonte. Il Responsabile esterno del trattamento è il CSI-Piemonte, i cui dati di contatto sono: [comunicazione@csi.it](mailto:comunicazione@csi.it), [protocollo@cert.csi.it](mailto:protocollo@cert.csi.it).

I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili esterni individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile esterno, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.

I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.).

I dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni a decorrere dalla comunicazione. I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. Potranno essere esercitati i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) n. 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile esterno del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

## **22. PREMESSE E FINALITÀ**

L'intervento di sostegno finanziario previsto dalla Misura è finalizzato, per il tramite dei servizi di consulenza, ad aiutare gli agricoltori, i giovani agricoltori, i silvicoltori, gli altri gestori del territorio e le PMI insediate nelle zone rurali a migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatica dell'impresa e/o dell'investimento attraverso sia l'adeguamento ed il potenziamento della rete di consulenza e di informazione alle imprese (fabbisogno F2) sia la qualifica degli operatori rurali in termini di competenze e conoscenze professionali, tecniche e manageriali (fabbisogno F3).

La Misura 2, per il suo carattere orizzontale, contribuisce agli obiettivi trasversali dell'innovazione, dell'ambiente e della mitigazione e dell'adattamento ai cambiamenti climatici con un apporto di tipo conoscitivo, aumentando la conoscenza e la consapevolezza dei fruitori delle diverse azioni. In particolare essa contribuisce a:

- **Innovazione:** grazie all'inserimento nel sistema produttivo di capitale umano qualificato, alla diffusione di servizi ad alta intensità di conoscenza, al sostegno e valorizzazione economica dei risultati della ricerca e al rafforzamento dei sistemi innovativi regionali;
- **Ambiente:** attraverso i temi della sostenibilità ambientale dei processi produttivi (tecniche di produzione a basso impatto, riduzione dell'uso di nutrienti e prodotti fitosanitari, conservazione della risorsa suolo) e dell'uso e sviluppo delle risorse genetiche;
- **Cambiamento climatico:** mediante, fra l'altro, l'adattamento dei processi produttivi ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi naturali e del dissesto idrogeologico, la riduzione delle emissioni di gas serra e di ammoniaca, l'aumento del sequestro di carbonio e il miglioramento dell'efficienza dell'uso dell'acqua e del rendimento energetico.

Oggetto del contributo è pertanto la realizzazione di servizi di consulenza alle imprese agricole ed altri destinatari volti a stimolarne la competitività e a guidare i destinatari verso un miglioramento nella gestione sostenibile dei fattori di produzione ed un incremento delle performance economiche ed ambientali, erogati secondo un progetto presentato da un prestatore di servizi di consulenza aziendale agricola riconosciuto ed approvato da Regione Piemonte.

### **22.1 ARTICOLAZIONE DEL BANDO E MODALITÀ DEL FINANZIAMENTO**

Tutti i richiedenti il sostegno, che abbiano o meno preso parte alla Fase I del bando, devono presentare un Progetto di consulenza, eventualmente articolato su base pluriennale, secondo le modalità di cui al Paragrafo 34 e seguenti

Il sostegno è riservato ai Prestatori di servizi di consulenza che operino in almeno uno degli ambiti di cui al Paragrafo 23 che articolino conseguentemente il relativo Progetto di consulenza.

Non sono comunque ammessi alla presentazione della domanda di sostegno i richiedenti che operino *esclusivamente* in ambiti non compresi in quelli di pertinenza del bando.

Nel caso in cui il richiedente abbia partecipato alla Fase I del Bando e non ottenga il riconoscimento relativamente ad uno o più ambiti per cui il relativo staff è impiegato nell'ambito del Progetto, qualora non intenda rinunciare alla domanda di sostegno, deve provvedere alla revisione del Progetto di consulenza entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al Paragrafo 14.3 e alla sua trasmissione alla Regione Piemonte. Fermo restando il limite massimo di contributo già richiesto, il nuovo Progetto di consulenza può riguardare gli ambiti di consulenza per cui l'Organismo ha ottenuto il riconoscimento impegnando il relativo staff nella sua realizzazione ovvero quelli originariamente previsti, mediante il ricorso a nuovi tecnici con le modalità previste dal Paragrafo 48.

Qualora il richiedente non ottenga il riconoscimento per alcuno degli ambiti di pertinenza del Bando, la relativa domanda di sostegno decade.

Nel caso anche uno solo dei richiedenti che compongono la futura ATI o ATS abbia partecipato alla Fase I del Bando e non ottenga il riconoscimento per alcuno degli ambiti di pertinenza del Bando, la domanda di sostegno presentata dal capofila decade. Ai fini della predisposizione e della presentazione del Progetto, non è necessario disporre di puntuali manifestazioni di interesse delle aziende agricole che il richiedente intende assistere nell'arco di tempo previsto. Per le medesime finalità, è tuttavia indispensabile che il richiedente stimi, in maniera quanto più accurata, il numero, la tipologia e la localizzazione delle aziende interessate, e

la consistenza delle ore di consulenza complessivamente previste per ciascuno degli ambiti e delle FA di interesse.

Effettuata la valutazione, il Progetto di consulenza ammesso a finanziamento sarà destinatario di un budget di contributo, quale sommatoria delle rispettive richieste autorizzate per ambito/FA di interesse, nei limiti della dotazione finanziaria del bando.

Il Prestatore dei servizi di consulenza ammesso a finanziamento dovrà, per ciascun quadrimestre dalla data di avvio delle attività di consulenza:

- indicare alla Regione Piemonte i destinatari di consulenza selezionati per il quadrimestre successivo, con le modalità e la documentazione prevista nella Sezione II del Bando;
- comunicare alla Regione Piemonte l'avvio di ciascuna consulenza, tramite il servizio on line di cui al Paragrafo 46;
- rendicontare le attività di consulenza prestate nel quadrimestre precedente, ai fini dell'erogazione del relativo contributo.

Ciascuna consulenza prevista a Progetto, a scelta del Prestatore di servizi e sulla base delle esigenze delle aziende servite, potrà essere resa in uno dei livelli di cui al Paragrafo 24.

*Si rammenta che, a norma del Paragrafo 48 del Bando, in fase di realizzazione del Progetto, la sostituzione di tecnici è ammessa solo con tecnici aventi requisiti, in termini di competenza ed esperienza, del tutto equivalenti a quelli sostituiti, e comunque solo se non suscettibile di determinare variazioni in riduzione del punteggio assegnato all'Organismo in sede di valutazione del Progetto di consulenza. Si raccomanda pertanto di non far valere, ai fini dell'ammissione a finanziamento, punteggi premiali (cfr. Paragrafo 41 del Bando) relativamente a tecnici di cui è prevedibile la sostituzione in tale fase.*

*Si rammenta inoltre che la durata del rapporto contrattuale di ciascun tecnico impiegato nella realizzazione del progetto deve essere compatibile con l'impiego dello stesso nell'ambito del Progetto così come indicato nel Modello 5.*

## SEZIONE I

### 23. AMBITI DI CONSULENZA DI PERTINENZA DEL BANDO

La consulenza, ai fini del presente bando, dovrà vertere su almeno uno dei seguenti otto ambiti, estratti ed individuati come da allegato 1 del D.M. MIPAAF n. 1259 del 3.2.2016:

- a) gli obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013
- b) le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento (UE) n. 1307/2013
- c) misure a livello di azienda previste dai programmi di sviluppo rurale volte all'ammodernamento aziendale, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, compreso lo sviluppo di filiere corte, all'innovazione e all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità
- d) i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE
- e) i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare l'obbligo di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE
- f) le norme di sicurezza sul lavoro e le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola
- l) misure rivolte al benessere e alla biodiversità animale
- m) profili sanitari delle pratiche zootecniche

I dettagli degli otto ambiti di consulenza di cui sopra sono delineati nell'Allegato D, i cui contenuti costituiscono le *linee guida* di cui i Prestatori di servizi di consulenza devono tenere conto nella redazione del Progetto di consulenza.

Ai fini della valutazione del Progetto di consulenza vengono considerati "prioritari" gli ambiti **a), b), c), e)**.

## 24. REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI CONSULENZA

L'attività di consulenza può articolarsi, a seconda delle richieste e delle necessità dell'imprenditore agricolo e degli altri destinatari del servizio, secondo tre livelli di intervento:

1 - **Servizio di consulenza di base**: il servizio è rivolto all'impresa in relazione a tecniche e adempimenti dei quali l'imprenditore è competente ma necessita soltanto di consigli, migliorie, aggiustamenti. Comprende obbligatoriamente almeno un sopralluogo in azienda.

2 - **Servizio di consulenza specialistica**: il servizio è rivolto all'impresa in relazione all'adozione di una tecnica, strumento o modalità di gestione mai utilizzato dall'azienda all'interno di un processo produttivo consueto. Comprende obbligatoriamente almeno due visite aziendali.

3 - **Servizio di consulenza specialistica per la riconversione aziendale**: il servizio è rivolto all'impresa in relazione all'introduzione di un processo produttivo e/o servizio nuovo per l'impresa stessa. Trattasi generalmente di un intervento di consulenza complesso per cui si prefigura la necessità di almeno tre visite presso l'impresa interessata.

I tre livelli di consulenza indicati si contraddistinguono per gradi di approfondimento crescenti dell'analisi e delle soluzioni proposte dal tecnico consulente, con durate delle consulenze proporzionalmente più lunghe in relazione alla complessità delle diverse situazioni aziendali riscontrate e dei fabbisogni di miglioramento/adequamento dell'impresa.

Nell'Allegato C sono declinati, per ciascun ambito di consulenza, il settore di intervento e gli interventi specialistici connessi, con l'indicazione della durata in ore e del rispettivo costo dei tre livelli di servizio.

Lo stesso Allegato indica, per ciascun ambito/intervento specialistico, la spesa ammissibile massima rispettivamente riconoscibile.

## 25. CONTENUTI DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata esclusivamente con le modalità previste dal Paragrafo 3.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) il Modello 1 recante la presentazione dei dati relativi all'Organismo di consulenza, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante per tutte le Sezioni e corredato dai relativi allegati
- b) il Modello 2 di ciascun tecnico appartenente al proprio staff, compilato e sottoscritto anche nella Sezione II e corredato da tutti i relativi allegati; in particolare, ai fini dell'eventuale attribuzione dei punteggi premiali previsti dai criteri 1.b e 1.c di cui al Paragrafo 41, al Modello 2 relativo a ciascuno dei tecnici in staff deve essere allegata tutta la documentazione comprovante l'esperienza e la competenza dichiarate e i corsi e le pubblicazioni indicati;
- c) il Progetto di consulenza redatto sul Modello 3, debitamente redatto e sottoscritto dal legale rappresentante (o dai legali rappresentanti, in caso di ATI o ATS costituita o costituenda), con i relativi allegati:
  - lo schema di contratto di fornitura del servizio di consulenza che sarà adottato dal Prestatore di servizi;
  - i Modelli 4, 5 e 6 (nei due distinti Fogli), debitamente compilati;
  - l'eventuale Carta dei servizi;
  - l'eventuale certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e/o ISO 20700:2017 (sistemi di gestione per la qualità) e/o MOG (Modello Organizzazione Gestione e controllo) ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 o la relativa richiesta;
  - per le ATI e le ATS, costituite o costituende, copia conforme all'originale della scrittura privata con cui tutti i componenti della futura ATI o ATS si impegnano a costituirsi per atto pubblico oppure, nel caso in cui la formale costituzione dell'Associazione sia già avvenuta, copia conforme all'originale del relativo atto pubblico.

I Modelli 1 e 2 sono redatti in forma di dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi dell'art.47 del DPR n. 445/2000 e devono pertanto essere corredati, a pena di inammissibilità, di copia del documento di identità in corso di validità di ciascuno dei sottoscrittori.

### 25.1 RICHIEDENTI IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE (ATI) O IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO (ATS)

I richiedenti costituiti o costituendi in Associazione Temporanea di Imprese (ATI) o Associazione Temporanea di Scopo (ATS) che partecipino anche alla Fase I del Bando, devono dichiarare ciascuno, all'atto della presentazione della domanda:

- di essere capofila dell'ATI o ATS, costituita o costituenda, indicando i soggetti che ne fanno o faranno parte;
- di essere componente dell'ATI o ATS, indicandone il capofila.

Il Progetto di consulenza, sottoscritto dai rappresentanti legali di tutti gli Organismi di consulenza costituiti o costituendi in ATI o ATS, e la documentazione utile alle valutazioni di cui al Paragrafo 41, devono essere allegati alla domanda di sostegno *esclusivamente* dal capofila (mandatario dell'ATI o ATS).

Gli altri soggetti in ATI o ATS devono in ogni caso curare le allegazioni relative ai propri dati (Modello 1) e al rispettivo staff tecnico (Modelli 2).

*L'applicativo informatico non consente il caricamento della domanda di sostegno da parte del capofila prima della trasmissione delle domande dei soggetti inclusi nell'ATI o ATS.* Pertanto il capofila dovrà aver cura di coordinare la trasmissione delle domande da parte tutti i richiedenti interessati.

*Per poter presentare domanda tutti i componenti dell'ATI o ATS, costituiti o costituenda, devono essere iscritti all'Anagrafe agricola del Piemonte ed aver costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99, aggiornato/validato a data successiva al 1/1/2019.*

Il capofila, a pena di inammissibilità, deve allegare alla domanda copia conforme all'originale della scrittura privata con cui tutti i componenti della futura ATI o ATS si impegnano a costituirsi per atto pubblico oppure, nel caso in cui la formale costituzione dell'Associazione sia già avvenuta, copia conforme all'originale del relativo atto pubblico.

Nel caso in cui l'ATI o l'ATS non sia già formalmente costituita al momento della presentazione della domanda, il capofila trasmette alla Regione Piemonte copia conforme dell'atto pubblico di costituzione in ATI o ATS:

- a) in caso di avvio anticipato delle attività di consulenza a norma del Paragrafo 30, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di riconoscimento di tutti i richiedenti in ATI o ATS; qualora non si provveda nei termini indicati, il Progetto di consulenza non è ammesso alla fase di valutazione;
- b) in caso di avvio ordinario delle attività di consulenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione a finanziamento; qualora non si provveda nei termini indicati, la domanda di sostegno decade.

A pena di decadenza dalla domanda di sostegno, la copia conforme dell'atto pubblico di costituzione in ATI o ATS deve in ogni caso essere trasmessa alla Regione Piemonte prima dell'avvio delle attività di consulenza.

Nel caso anche uno solo dei richiedenti che compongono la futura ATI o ATS abbia partecipato alla Fase I del Bando e non ottenga il riconoscimento relativamente ad uno o più ambiti per cui il relativo staff è impiegato nell'ambito del Progetto, il capofila, che non intenda rinunciare alla domanda di sostegno, deve provvedere alla revisione del Progetto di consulenza entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al Paragrafo 14.3 e alla sua trasmissione alla Regione Piemonte. Fermo restando il limite massimo di contributo già richiesto, il nuovo Progetto di consulenza può riguardare gli ambiti di consulenza per cui i singoli Organismi componenti hanno ottenuto il riconoscimento impegnando il relativo staff nella sua realizzazione ovvero quelli originariamente previsti, mediante il ricorso a nuovi tecnici con le modalità previste dal Paragrafo 48.

Nel caso anche uno solo dei richiedenti che compongono la futura ATI o ATS abbia partecipato alla Fase I del Bando e non ottenga il riconoscimento per alcuno degli ambiti di pertinenza del Bando, la domanda di sostegno presentata dal capofila decade.

## **26. RISORSE FINANZIARIE**

La dotazione finanziaria prevista per l'attuazione del presente bando è fissata dalla DGR n. 17-8332 del 25.01.2019 in complessivi 10.950.410,00 euro a valere sulle disponibilità recate dal PSR 2014-2020, a cui corrisponde un cofinanziamento regionale di 1.868.140,00 euro.

Tale dotazione finanziaria, per il periodo 2019-2022, viene ripartita fra alcune delle FA, nonché la Priorità 4, indicate nel PSR 2014-2020, nel seguente modo:

<b>FOCUS AREA<sup>3</sup></b>	<b>AMBITO DI CONSULENZA</b>	<b>SPESA AMMESSA PER FOCUS AREA</b>	<b>DOTAZIONE FINANZIARIA BANDO</b>
<b>F.A. 2A</b>	AMBITI c). f)	1.251.510.00	1.001.208.00
<b>F.A. 3A:</b>	AMBITI c). l). m)	1.695.906.25	1.356.725.00
<b>P 4:</b>	AMBITI a). b) d). e)	7.242.725.00	5.794.180.00
<b>F.A. 5A:</b>	AMBITO a)	1.247.967.50	998.374.00
<b>F.A. 5E</b>	AMBITI a). b)	2.249.903.75	1.799.923.00
<b>TOTALI</b>	-	<b>13.688.012.50</b>	<b>10.950.410.00</b>

Le maggiori risorse finanziarie stanziare sulla Priorità 4 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura" evidenziano l'attenzione di Regione Piemonte verso i temi ambientali, promuovendo la sostenibilità ambientale dei processi produttivi quale elemento chiave per la valorizzazione delle produzioni, la tutela delle risorse naturali, l'adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici, nonché per la valorizzazione delle foreste e delle agroenergie.

La priorità 4 include infatti le seguenti 3 FA a carattere ambientale:

- FA 4A: Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;
- FA 4B: Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;
- FA 4C: Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.

L'intero importo a bando è finanziato con fondi comunitari, nazionali e regionali (di cui € 4.721.817,00 a carico del FEASR (43,12%); € 4.360.453,00 a carico dello Stato (39,82%); € 1.868.140,00 a carico della Regione Piemonte (17,06%) tramite il circuito finanziario dell'Organismo pagatore ARPEA. La quota di cofinanziamento nazionale è assicurata dal Fondo di Rotazione ex lege 16 aprile 1987, n. 183.

## **27. DESTINATARI**

La consulenza è prestata agli imprenditori agricoltori, ai giovani agricoltori, ai selvicoltori (di seguito denominati "destinatari finali" dei servizi di consulenza), agli altri gestori del territorio e alle PMI insediate nelle zone rurali del territorio piemontese. La consulenza può essere erogata oltre che al singolo imprenditore agricolo titolare dell'azienda, anche a società cooperative agricole.

La consulenza prestata a singoli agricoltori, ai giovani agricoltori quali definiti nel regolamento UE n. 1305/2013 e ad altri gestori del territorio, è in relazione con almeno una delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale.

I destinatari finali dei servizi di consulenza devono avere sede legale e/o almeno una sede operativa/unità locale in Regione Piemonte come risultante dal fascicolo aziendale aggiornato. Gli interventi di consulenza aziendale sono comunque localizzati, a pena di inammissibilità, sul solo territorio della Regione Piemonte.

La consulenza prestata ai selvicoltori dovrà vertere almeno su uno dei seguenti elementi:

- obblighi prescritti dalla direttiva 92/43/CEE e dalla direttiva 2009/147/CE;
- obblighi prescritti dalla direttiva sulle acque;

La consulenza prestata ai selvicoltori potrà essere rivolta anche a questioni inerenti le prestazioni economiche e ambientali dell'azienda silvicola.

La consulenza prestata alle PMI operanti nelle zone rurali può vertere su questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'impresa, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione di tali cambiamenti.

Non è posto alcun limite relativamente alla dimensione dell'azienda agricola o della dimensione forestale ai fini dell'accesso alle attività promosse da questo tipo di operazione.

La consulenza potrà essere erogata in forma individuale, in piccoli gruppi e a favore dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura tenendo comunque in debito conto la situazione della singola azienda.

<sup>3</sup> FA 2A (Priorità 2 - Redditività e competitività delle aziende agricole): Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammmodernamento delle aziende agricole. FA 3A (Priorità 3 - Organizzazione della filiera agroalimentare e gestione dei rischi): Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare. FA 5A - Rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura e FA 5E - Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale (Priorità 5 - Economia efficiente sotto il profilo delle risorse e resiliente al cambiamento climatico).

L'attività di consulenza non può in ogni caso essere erogata a favore di soggetti dipendenti del beneficiario Prestatore di servizio.

L'accesso ai servizi di consulenza è volontario.

I destinatari per ogni singola consulenza devono sottoscrivere un contratto (*Contratto di fornitura del servizio di consulenza*) con il beneficiario erogatore del servizio, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato B.

I destinatari della consulenza devono essere **iscritti all'Anagrafe agricola del Piemonte ed aver costituito il fascicolo aziendale**, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99. Le relative informazioni presenti in Anagrafe e nel fascicolo aziendale dovranno essere aggiornate e validate ad una data non precedente all'**30/10/2019**: il mancato aggiornamento/validazione comporta la non riconoscibilità dell'attività consulenziale prestata.

## 27.1 LIMITI ALLE ATTIVITÀ CONSULENZIALI RIVOLTE ALLO STESSO DESTINATARIO

Il destinatario della consulenza non può ricevere più di **due** consulenze nel periodo di svolgimento delle attività consulenziali previste dal Bando. La ripetizione di una consulenza su una stessa tematica può essere motivata da eventi naturali imprevedibili o a seguito di un aggiornamento normativo che giustifichi la ripetizione della consulenza stessa, anche sulla base di indicazioni fornite dall'Amministrazione regionale. Gli argomenti trattati nella seconda consulenza prestata al medesimo destinatario dovranno in ogni caso essere diversi o, al più, complementari o di completamento rispetto a quelli già affrontati nella consulenza precedentemente finanziata. La seconda consulenza deve comunque essere successiva alla conclusione della prima.

Nel caso in cui l'impresa richieda una seconda consulenza nel periodo di attività previsto dal Bando, l'importo complessivo di contributo erogabile al/ai Prestatore/i di servizi, per le due consulenze effettuate, non potrà superare, complessivamente, la somma di **2.000,00 euro**, a fronte di una spesa massima ammissibile complessiva di **2.500,00 euro**.

Tale limite è inteso come limite massimo per ciascun destinatario dell'attività consulenziale.

Qualora il beneficiario rendiconti attività consulenziali prestate ad aziende oltre tale limite, raggiunto a seguito di attività realizzate e rendicontate da altro prestatore di servizi, la quota di contributo eccedente il massimo non è riconosciuta. In tale ipotesi, non sono applicabili sanzioni, riduzioni o penalità.

## 28. BENEFICIARI

Possono presentare domanda di sostegno finanziario:

- a) i soggetti che chiedano di essere riconosciuti ed iscritti nell'Elenco regionale dei Prestatori di servizi di consulenza aziendale agricola della Regione Piemonte partecipando alla Fase I del presente Bando purchè abbiano una sede operativa nella Regione Piemonte;
- b) i soggetti, con sede operativa in Regione Piemonte, riconosciuti da altre Regioni, da Province autonome, dal MIPAAF e dal Ministero della Salute ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale;
- c) i soggetti iscritti al Registro Unico Nazionale istituito presso il MIPAAF con sede operativa in Regione Piemonte.

Sono ammessi alla presentazione della domanda i soli Prestatori di servizi di consulenza riconosciuti negli ambiti di consulenza di pertinenza del bando di cui al Paragrafo 23. Per le finalità del presente bando, il Prestatore di servizi deve in ogni caso attestare, compilando il Modello 1, di essere dotato di una struttura tecnica ed amministrativa idonea a garantirne l'operatività una porzione significativa di territorio, non inferiore a quella di due Province.

Ad uno stesso richiedente è consentita la presentazione di **una sola** domanda di sostegno.

Non potranno presentare domanda di sostegno richiedenti che siano membri di una associazione riconosciuta o non riconosciuta che abbia a sua volta precedentemente presentato domanda di sostegno sul presente bando; né un'associazione riconosciuta o non riconosciuta può presentare domanda di sostegno se uno dei suoi associati abbia precedentemente presentato domanda di sostegno sul presente bando. In tale ipotesi e in tutti gli altri casi in cui si verifichi una coincidenza soggettiva anche parziale tra i richiedenti il sostegno, le domande pervenute successivamente a quella presentata per prima sono dichiarate inammissibili.

E' ammessa la partecipazione al bando di ATI e ATS formate tra soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente Paragrafo.

I soggetti che partecipano ad una ATI o ad una ATS, costituita o costituenda, non possono:

1. presentare domanda di sostegno come soggetti singoli;
2. essere componenti di più di una ATI;
3. essere componenti di più di una ATS;
4. essere contestualmente componenti di una ATI e di una ATS;

Il sostegno è destinato ai Prestatori di servizi riconosciuti che, coerentemente con l'idoneità ottenuta, presentino un Progetto di consulenza in uno o più ambiti di interesse del Bando. Qualora la domanda di sostegno sia presentata da soggetti che non abbiano partecipato alla Fase I del Bando, per l'individuazione dei rispettivi ambiti di operatività, se non altrimenti chiariti, si fa riferimento all'Allegato A.

## 28.1 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

Al fine di evitare la possibilità di duplicazione di finanziamento, la Misura 2 "Consulenza aziendale" non sarà attivabile per le aziende agricole socie di Organizzazioni dei Produttori (O.P.) operanti nel settore ortofrutticolo, per ciò che riguarda l'offerta di servizi di assistenza tecnica agronomica (già previsti nel Programma Operativo delle Organizzazioni Produttori dell'Organizzazione Comune del Mercato Orto-frutta (OCM)) riferiti alle norme di qualità e di commercializzazione dei prodotti e di lavorazione dei prodotti per le colture OCM Orto-frutta. Per tali tipologie di azioni intervengono i Programmi Operativi delle OP/AOP.

Circa l'ambito e) relativo ai "requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n.1107/2009, in particolare l'obbligo di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE" (rispetto dei principi generali della difesa integrata) si evidenzia quanto segue.

La direttiva 2009/128/CE istituisce un quadro per realizzare un uso sostenibile dei pesticidi riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente e promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi, quali le alternative non chimiche ai pesticidi.

In Italia tale Direttiva è attuata attraverso il decreto legislativo n. 150 del 14/08/2012.

In particolare, l'art. 20 del D. lgs. prevede che "la difesa integrata volontaria rientra nella produzione integrata così definita dalla legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari con particolare riferimento al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata.

Tale sistema è realizzato attraverso norme tecniche specifiche per ciascuna coltura e indicazioni fitosanitarie vincolanti (disciplinari di produzione), comprendenti pratiche agronomiche e fitosanitarie e limitazioni nella scelta dei prodotti fitosanitari e nel numero dei trattamenti.

Nel PSR 2014-2020 del Piemonte tali disposizioni sono contenute e disciplinate dalla Misura 10, operazione 1.1. (Produzione Integrata) a cui molte aziende agricole piemontesi aderiscono con impegni quinquennali.

Per il rispetto degli impegni relativi ai disciplinari di produzione integrata le imprese devono avvalersi dell'assistenza di tecnici in possesso di idonei requisiti (titolo di studio, esperienza professionale) operanti secondo le indicazioni fornite dal Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici.

Tuttavia, parte di tali imprese agricole, che aderiscono alla operazione 10.1.1. e che quindi già adottano tecniche di lotta integrata come sopra descritte, hanno oggi l'esigenza di attuare una difesa integrata volontaria specifica, finalizzata all'adozione di tecniche produttive e di difesa particolari, che le imprese devono applicare, a seguito, ad esempio, di sottoscrizione di contratti di fornitura della loro produzione con la Grande Distribuzione Organizzata (GDO) o con le Industrie Agroalimentari di trasformazione, che prevedono l'osservanza di norme diverse, specifiche e più stringenti stabilite dalle stesse GDO o Industrie Agroalimentari, rispetto alle prescrizioni tecniche previste dai disciplinari di produzione integrata approvati dall'Organismo Tecnico Scientifico nazionale (OTS) insediato presso il Mi.P.A.A.F., e a cui fa riferimento l'operazione 10.1.1 del P.S.R. del Piemonte.

Al fine di evitare duplicazioni di finanziamento viene pertanto stabilito che tale consulenza specifica può essere richiesta dalle imprese ed erogata dal Prestatore di servizi entro un limite massimo di 10 ore per ciascuna azienda richiedente.

L'impresa richiedente il servizio dovrà dichiarare che la consulenza richiesta ai sensi dell'ambito e), F.A. 4b, esula da quella prevista per l'adesione all'Operazione 10.1.1 del PSR 2014-2020 e che non si sovrappone ad essa.

La ricaduta di questi interventi di consulenza è soprattutto di carattere ambientale in quanto l'obiettivo prioritario della difesa integrata è la produzione di colture difese con metodi che perturbino il meno possibile gli ecosistemi agricoli e che promuovano i meccanismi naturali di controllo fitosanitario.

Si precisa ancora che:

- possono essere ammesse le consulenze in ambito e) anche per la conversione delle aziende da tecniche produttive tradizionali a quelle biologiche;
- non vi sono limitazioni per tutte le consulenze in ambito e) erogate ad aziende non aderenti alla Misura 10, Operazione 1.1. del PSR 2014-2020.

## 28.2 ATTIVITÀ ESCLUSE

Non rientrano tra i servizi di consulenza ammissibili per le finalità del presente Bando le attività riconducibili ad obblighi di legge per l'imprenditore agricolo.

Per quanto riguarda le produzioni vegetali, nella consulenza, non vi è compresa, ad esempio, la tenuta del "Quaderno di campagna" o del "Registro dei trattamenti": in questo caso è ammissibile a contributo l'attività del consulente volta ad indirizzare l'imprenditore verso corrette modalità di tenuta, compilazione ed aggiornamento del Quaderno o del Registro, mentre non rientra tra i servizi di consulenza finanziabili a valere sul presente Bando l'eventuale attività di compilazione del Quaderno o del Registro da parte del consulente, in quanto onere obbligatorio per legge a carico dell'imprenditore.

In campo zootecnico, non vi sono comprese, ad esempio, le attività manuali collegate con l'effettuazione diretta di interventi specialistici (interventi di medicina veterinaria quali l'assistenza ai parti del bestiame, interventi operatori, somministrazione di medicinali, vaccinazioni, ecc.), trattandosi di attività professionali che esulano dall'ambito di intervento del Bando e le cui spese rimangono comunque sempre a carico dell'allevatore.

Non rientrano inoltre tra i servizi di consulenza ammissibili per le finalità del presente Bando:

- a) le attività di assistenza fiscale;
- b) le attività di assistenza tributaria;
- c) tutte le attività di assistenza e consulenza proprie dei Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) e dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (C.A.A.);
- d) le analisi chimiche e fisiche, qualora si tratti di attività obbligatoria secondo la normativa vigente ed analoghi supporti tecnico scientifici all'attività imprenditoriale.

## 29. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONSULENZA

Il Prestatore di servizi di consulenza è responsabile dell'utilizzo dei tecnici consulenti: essi devono fornire il servizio di consulenza nel rispetto delle norme previste dalle specifiche leggi professionali.

Per le tipologie di attività di consulenza che, secondo l'ordinamento vigente, devono essere svolte da professionisti abilitati, l'iscrizione all'Albo costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività stessa. Al di fuori delle attività comportanti prestazioni che vanno oltre a quelle previste dal presente bando e che possono essere fornite solo da soggetti iscritti ad Albi Professionali (iscrizione prevista per legge come condizione di esercizio), per tutte le altre prestazioni di assistenza o consulenza, che non si risolvano in una attività di professione protetta ed attribuita in via esclusiva, vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione.

Ai fini del presente bando, uno stesso consulente, che non intrattenga rapporto di lavoro dipendente con alcuno dei Prestatori di servizi di consulenza beneficiari, non può operare con diverse tipologie contrattuali per più di due Prestatori di servizi di consulenza richiedenti il sostegno per tutta la durata dei progetti presentati.

## 30. PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONSULENZA

Le attività di consulenza devono essere svolte successivamente alla data di definitiva ammissione a finanziamento del Progetto di consulenza e devono concludersi entro il termine ultimo del **30.12.2022**.

In relazione alle tempistiche previste dal Bando, ciascun Progetto di consulenza può avere pertanto durata al massimo *triennale*.

I Prestatori di servizi proponenti possono dare avvio a proprio rischio alle attività di consulenza inserite nel relativo Progetto anche prima della definitiva ammissione a finanziamento, in ogni caso successivamente alla comunicazione del provvedimento di riconoscimento cui al Paragrafo 14.3, dandone informazione alla Regione Piemonte almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, anche per consentire l'eventuale espletamento dei controlli.

Qualora il beneficiario sia organizzato in ATI o ATS, l'attività di consulenza può essere avviata solo dopo la costituzione formale della stessa e la trasmissione di copia del relativo atto pubblico all'amministrazione regionale.

Qualora la domanda di aiuto non sia ammissibile o non rientri, in tutto o in parte, nella graduatoria utile al finanziamento, le spese sostenute dal richiedente rimarranno a suo totale carico.

### 31. SPESE AMMISSIBILI

Con le modifiche approvate con Decisione della Commissione europea C(2019) 1469 del 19.02.2019 e recepite con DGR n. 18-8483 del 01.03.2019, per la sottomisura 2.1 del PSR 2014 – 2020 si è prevista, tra l'altro, l'adozione dell'*Unità di Costo Standard (UCS)* per gli interventi di consulenza aziendale agricola.

L'importo dell'Unità di Costo Standard (UCS), comprensivo di tutte le voci di spesa ammissibile, determinato da ISMEA per conto della Rete Rurale Nazionale ed adottato dalla Regione Piemonte<sup>4</sup> è pari a **54,00 euro** per ogni ora di consulenza erogata.

Il Costo Standard Unitario è riferito a quanto previsto al comma 1, lettera b) dell'art. 67 del Reg. (UE) n. 1303/2013, anche applicando l'opzione di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 67 dello stesso Regolamento.

Le voci di spesa ammissibile che concorrono a comporre il Costo Standard della consulenza fornita, esplicitate nella scheda di Misura 2 del PSR 2014-2020, sono: costo del personale, trasferte per la realizzazione del servizio, materiali e supporti tecnico scientifici, costi di inserimento ed elaborazione dei dati connessi con la consulenza erogata, costi generali e costi amministrativi (costi relativi al funzionamento degli uffici - locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc. - nonché i costi di progettazione, coordinamento e indirizzo dell'attività svolta dal Prestatore di servizi di consulenza.

L'UCS identifica pertanto l'importo orario omnicomprensivo per la determinazione della spesa ammissibile del servizio di consulenza.

Nell'ambito del Progetto di consulenza, pertanto, la consistenza totale in ore delle consulenze previste nel suo arco temporale di durata rappresenta la base per il calcolo della spesa ammissibile, ottenuto per moltiplicazione del monte ore con l'UCS adottata, cui si deve applicare il tasso di aiuto (80%) per determinare l'ammontare complessivo del sostegno.

Il parametro "ore" corrisponde "all'impegno lavorativo del consulente" per la fornitura del servizio: esso comprende sia il tempo impiegato per attività di tipo "frontale" (incontri con il destinatario finale del servizio di consulenza), sia il tempo impiegato per le attività di preparazione, ricerca delle informazioni, elaborazione di documenti o altro, che siano funzionali all'erogazione del singolo servizio di consulenza.

Pertanto, non devono essere considerate le ore lavoro corrispondenti al tempo impiegato per i trasferimenti e quello impiegato dal consulente o altro soggetto dell'Organismo di consulenza per le pratiche amministrative, il coordinamento, la progettazione delle attività nel loro complesso e le eventuali attività di tipo indiretto in quanto si tratta di voci già comprese forfettariamente nella voce "impegno lavorativo del consulente" di cui sopra

In ogni caso, per essere ammissibili, le spese devono essere effettuate

- dopo la presentazione della domanda di sostegno (fatte salve le spese propedeutiche alla preparazione della domanda di sostegno medesima) e prima della presentazione della domanda di pagamento,
- in conformità con le norme vigenti e con le prescrizioni del Bando in tema di predisposizione e tenuta della documentazione contabile e fiscale.

#### 31.1 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONSULENZA

Le spese effettuate dal beneficiario, per l'espletamento della consulenza, potranno essere sostenute esclusivamente utilizzando le seguenti modalità:

- Bonifico o ricevuta bancaria (Riba): il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascuna fattura pagata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.
- Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
- Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

<sup>4</sup> Cfr. punto 8.2.2.3.1.10 della scheda della Misura 2 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte.

- Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
- MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
- Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Il controllo dei pagamenti delle spese sostenute sarà effettuato sulla base dell'Estratto Conto bancario del Prestatore dei servizi di consulenza.

Il pagamento in contanti non è consentito in quanto non tracciabile.

Tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi.

### **31.2 SPESE O COSTI NON AMMISSIBILI**

Non sono ammissibili le spese:

- collegate ad attività consulenziali espletate da consulenti non inclusi nello staff tecnico del Prestatore di servizi in fase di riconoscimento o di revisione del riconoscimento;
- realizzate prima della presentazione della domanda di sostegno;
- realizzate prima della comunicazione di avvio di attività, anche anticipata ai sensi del Paragrafo 30;
- realizzate da ATI o ATS che non abbiano provveduto alla trasmissione alla Regione Piemonte dell'atto formale di costituzione nei tempi previsti dal Bando.

### **32. TIPOLOGIA E PERCENTUALE DI AIUTO**

Il Bando prevede la concessione di un contributo in conto capitale, destinato a compensare parte dei costi ammissibili sostenuti per il servizio di consulenza erogato dal Prestatore di servizio.

Il sostegno concesso copre una quota del costo della consulenza erogata a fronte della dimostrazione dell'avvenuto pagamento della restante quota da parte del fruitore della consulenza stessa.

La percentuale di aiuto non varia in relazione alle caratteristiche del destinatario del servizio di consulenza.

Per i destinatari con codice ATECO rientrante nella classificazione delle attività economiche codice ATECO A01 "Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi" - Agricoltore attivo - è riconosciuta una percentuale di contributo dell'80% della spesa ammessa per consulenza erogata dal Prestatore di servizi. Il restante 20% della spesa è a carico del destinatario.

Lo stesso contributo dell'80% della spesa ammessa per consulenza erogata dal Prestatore di servizi, è riconosciuto anche alle cooperative agricole di trasformazione che non rientrano nella classificazione delle attività economiche codice ATECO A01 e A02, ma che sono iscritte nell'anagrafe agricola del Piemonte ed alla voce "Anagrafica dettaglio" riportino l'indicazione "SI" per "Imprenditore Agricolo Professionale".

Per i destinatari con codice ATECO rientrante nella classificazione delle attività economiche codice ATECO A02 "Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi", è riconosciuta una percentuale di contributo dell'80% della spesa ammessa per consulenza erogata dal Prestatore di servizi. Il restante 20% della spesa è a carico del destinatario.

Tale contributo è concesso ai sensi del Reg. UE 702/2014, Art. 39, "Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale", in quanto gli aiuti per servizi di consulenza concessi a favore di silvicoltori o altri gestori di terreni sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 dello stesso articolo 39 e al capo I.

Lo stesso contributo dell'80% della spesa ammessa per consulenza erogata dal Prestatore di servizi, è riconosciuto anche per i destinatari con codice ATECO non rientrante nella classificazione delle attività

economiche codice ATECO A01 e A02, quali le medie imprese<sup>1</sup> con sede operativa nelle zone rurali, nonché le microimprese e le piccole imprese<sup>2</sup> con sede operativa nelle zone rurali.

Tale contributo è concesso ai sensi del Reg. UE 702/2014, Art. 46, "Aiuti per servizi di consulenza alle PMI nelle zone rurali" in quanto gli aiuti per servizi di consulenza alle PMI nelle zone rurali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 9 dello stesso articolo 46 e al capo I.

L'aiuto è concesso in conto capitale nei limiti degli importi massimi di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013, sulla base della spesa ammessa, sino ad un massimo di **1.500,00** euro per consulenza, corrispondenti ad una spesa ammissibile massima di **1.875,00** euro. Nel caso in cui l'impresa richieda una seconda consulenza nel periodo di attività previsto dal Bando, l'importo complessivo di contributo erogabile al Prestatore dei servizi, per le due consulenze effettuate, non potrà superare, complessivamente, la somma di **2.000,00 euro**, a fronte di una spesa massima ammissibile complessiva di **2.500,00 euro**.

Per quanto riguarda le consulenze erogate per il settore forestale e/o non agricolo bisogna che queste rispettino le disposizioni del regime di aiuto di stato SA.54620 (2019/XA) "Sottomisura 2.1 Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza operazione 2.1.01 Incentivi per attività di consulenza aziendale" e degli articoli 1 "Campo di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 4 "Soglie di notifica" 5 "Trasparenza degli aiuti" 6 "Effetto incentivazione", 7 Intensità di aiuto e costi ammissibili, 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazioni", 10 "Possibilità di evitare una doppia pubblicazione", 11 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" 12 "Relazioni", 13 "Controllo", 39 "Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale", 46 "Aiuti per servizi di consulenza alle PMI nelle zone rurali" del regolamento (UE) n. 702/2014 come integrato dal regolamento (UE) 2019/289.

Inoltre per quanto riguarda le disposizioni in materia di registrazione degli aiuti di stato di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea" e del D.M. 31 maggio 2017 n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato", l'autorità concedente eseguirà le verifiche propedeutiche e la registrazione dei destinatari della consulenza nei pertinenti registri. Dell'effettuazione delle predette operazioni ne viene dato atto nell'atto di concessione del contributo.

### **32.1 AIUTI DI STATO E CLAUSOLA DEGGENDORF**

In caso di consulenza erogata per il settore forestale e/o altri destinatari finali che svolgono attività non agricole, per la concessione del sostegno si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 702/2014 (che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006) relativamente alla concessione di "aiuti di stato", nonché alla Determinazione Dirigenziale n. 786/A1705A del 24.07.2018 avente per oggetto "Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di sviluppo rurale (PSR) della Regione Piemonte. Approvazione del documento "Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal PSR 2014-2020 e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di stato".

A norma del citato Regolamento UE n. 702/2014 sono escluse dal sostegno:

1. le imprese che si trovano in situazione di difficoltà così come definite dall'art. 2 par. 14
2. le imprese che non soddisfano la clausola Deggendorf.

A tal proposito si evidenzia che:

1. Per "impresa in difficoltà" si intende un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione,

per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
  - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
  - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

La "Clausola Deggendorf" discende dalla giurisprudenza omonima nella quale la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha rivolto alla Commissione un invito a tener conto, nell'ambito della valutazione di nuovi aiuti, dell'eventualità che un'impresa beneficiaria possa aver ricevuto in precedenza – sulla base di altri regimi – aiuti dichiarati incompatibili e quindi soggetti all'obbligo di recupero. La Regione deve quindi assicurarsi che un'impresa che debba restituire aiuti giudicati incompatibili non possa essere destinataria di nuovi aiuti – anche se compatibili – prima di aver restituito i primi.

Tali imprese devono pertanto sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al Modello 7 "Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato" e, se del caso, la dichiarazione di cui al Modello 8 relativa all'applicazione della "Clausola Deggendorf". In tali ipotesi, le dichiarazioni sostitutive sottoscritte dovranno essere allegate alla relativa domanda di pagamento presentata dal Prestatore di servizi con le modalità del Paragrafo 51.1, unitamente ad una copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

### **33. CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONSULENZA**

La scelta del Prestatore di servizio di consulenza e il relativo incarico dovranno essere formalizzati in un contratto (*Contratto di fornitura del servizio di consulenza*), sottoscritto dal destinatario e dal legale rappresentante del Prestatore dei servizi di consulenza o da suo delegato.

L'importo del servizio è concordato in relazione alla tipologia di consulenza, ai contenuti, agli interventi previsti ed alla durata, ed è specificato nel contratto, indicando i valori riferiti agli ambiti e agli interventi specialistici connessi per uno dei tre livelli di servizio previsti.

Il contratto, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato B, che ne definisce i contenuti minimi, individua, tra l'altro, l'ambito, la FA ed il contenuto dettagliato della consulenza che sarà erogata, sulla base di un'analisi della situazione strutturale, tecnica, economica, commerciale nonché dei vincoli territoriali ed ambientali in cui l'azienda si trova ad operare. Il Prestatore di servizi può prevedere ulteriori clausole, integrazioni ed esplicitazioni.

Per il dettaglio dei contenuti della consulenza deve essere utilizzata la classificazione per ambiti/interventi specialistici di cui all'Allegato C al Bando, esplicitando la tipologia di consulenza, i temi e le attività che si prevede di realizzare in azienda ed il relativo costo.

Il contratto è redatto in almeno due copie che, una volta sottoscritte, devono essere depositate rispettivamente presso la sede legale o operativa del Prestatore dei servizi e presso l'imprenditore destinatario, oppure presso il Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) a cui l'imprenditore ha conferito mandato per la tenuta del fascicolo aziendale.

Qualora, nel corso dello svolgimento del servizio, emerga l'esigenza di modificare le tematiche previste al momento della stipulazione del contratto o di affrontare nuove tematiche non previste dal contratto, le modifiche concordate devono essere formalizzate con un atto integrativo, sottoscritto in duplice copia e tenuto agli atti dalle parti insieme al contratto originario.

Eventuali maggiori spese concordate fra l'imprenditore agricolo ed il Prestatore di servizi di consulenza aziendale, superiori alla spesa ammessa a contributo dalla Regione rimarranno, in ogni caso, a totale carico dell'azienda.

### **34. SVILUPPO DEL PROGETTO DI CONSULENZA**

Il Progetto di consulenza (di seguito "Progetto"), redatto sul Modello 3 ed esposto al massimo in 50 cartelle<sup>5</sup>, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'Organismo di consulenza.

Per gli Organismi in ATI o ATS, costituita o costituenda, il Progetto deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti gli Organismi componenti.

L'Organismo di consulenza, nel caso disponga di uno staff tecnico composto da più consulenti, deve preliminarmente individuare un coordinatore del Progetto, che svolge funzioni di coordinamento e di direzione della struttura tecnico operativa.

Nel caso in cui il Coordinatore non appartenga allo staff tecnico impiegato per l'erogazione dei servizi di consulenza, esso dovrà in ogni caso, alternativamente:

- a) essere in possesso di idoneo diploma di laurea in almeno una delle materie pertinenti con l'oggetto della consulenza;
- b) essere in possesso di idoneo diploma di scuola media superiore in almeno una delle materie pertinenti con l'oggetto della consulenza, unitamente ad una esperienza dimostrabile di almeno tre anni nel campo dell'assistenza tecnica o della consulenza.

Il Progetto si compone di quattro Sezioni:

**Sezione I** - Rilevazione e analisi dei fabbisogni di consulenza

**Sezione II** - Descrizione e quantificazione delle attività consenziali a progetto

**Sezione III** - Metodologie di erogazione del servizio

**Sezione IV** - Modello organizzativo del servizio

Al Progetto deve essere allegato lo schema di contratto di fornitura del servizio di consulenza che sarà sottoscritto tra il Prestatore e l'impresa destinataria del servizio, i cui contenuti minimi sono indicati nell'Allegato B al presente bando.

### **34.1 PROGETTO DI CONSULENZA: SEZIONE I - RILEVAZIONE E ANALISI DEI FABBISOGNI DI CONSULENZA**

La definizione del fabbisogno di consulenza costituisce il punto cardine di una coerente proposta progettuale, in quanto coniuga idealmente un bisogno individuale ad un obiettivo di miglioramento aziendale ritenuto necessario. Più specificamente, la definizione del fabbisogno ha come obiettivo l'analisi, in un determinato territorio, della situazione della realtà agricola e, in particolare, delle realtà aziendali che necessitano di migliorare o superare problematiche di tipo tecnico, economico, normativo, commerciale, ecc., per consentire all'imprenditore di superare i limiti o le non conformità attuali in un'ottica di valorizzazione del proprio lavoro ed i propri prodotti.

In tale contesto, il richiedente dovrà, sulla base delle esigenze del PSR, con particolare attenzione all'innovazione, all'ambiente ed ai cambiamenti climatici e agli otto temi di consulenza oggetto di sostegno con il presente bando, definire tali fabbisogni, che costituiscono la base per la quantificazione, anche economica, del progetto.

L'analisi dei fabbisogni di consulenza si configura come una attività finalizzata alla conoscenza almeno:

- delle caratteristiche economico strutturali delle imprese presenti sul territorio servito;
- delle caratteristiche dei processi lavorativi e di produzione di riferimento e le loro eventuali interrelazioni con le filiere produttive presenti sul territorio;
- dei bisogni di consulenza espressi dalle imprese rispetto agli otto ambiti di consulenza previsti dal presente bando.

Occorre pertanto che il richiedente definisca tali fabbisogni attraverso un'indagine preliminare che individui in modo chiaro ed esplicito i fabbisogni di consulenza aziendale, suddivisi per filiera produttiva e tipologia di azienda, anche al fine di consentire una successiva definizione all'interno del percorso di consulenza di specifici obiettivi aziendali.

Altrettanto chiaramente dovranno essere esplicitate le modalità di rilevazione del fabbisogno consenziale (interviste, rilevazioni attraverso matrici e/o schede di analisi e/o focus group, ecc.).

La rilevazione del fabbisogno deve essere contestualizzata all'interno degli specifici ambiti di attività in cui l'imprenditore opera quotidianamente, tenuto conto di elementi quali la filiera produttiva di riferimento, la dimensione dell'azienda e la produzione di beni o servizi.

### **34.2 PROGETTO DI CONSULENZA: SEZIONE II - DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONSULENZIALI A PROGETTO**

---

<sup>5</sup> Una cartella è formata da 1800 battute, compresi gli spazi (normalmente, 30 righe di 60 caratteri ciascuna).

Il richiedente deve individuare ambiti di consulenza coerenti con i fabbisogni rilevati e con l'analisi effettuata, in funzione delle caratteristiche aziendali, delle zone di intervento, degli aspetti ambientali produttivi e commerciali, della qualificazione e delle risorse finanziarie previste.

Deve altresì indicare i risultati che si intendono raggiungere attraverso il progetto di consulenza, soprattutto in termini di ricadute (trasmissione di conoscenze e competenze per lo sviluppo di un nuovo servizio/prodotto, miglioramento e/o rafforzamento delle prestazioni aziendali, ecc.).

Deve essere prestata particolare attenzione all'analisi delle caratteristiche rilevanti ai fini della motivazione delle scelte progettuali (eventuale specificazione di un particolare target di destinatari; eventuale indicazione di variabili valutate importanti nella declinazione di obiettivi, contenuti, metodologie, azioni di supporto, modalità di informazione, ecc.).

In tale Sezione occorre pertanto, tra l'altro, specificare:

- le tipologie di destinatari a cui verrà reso il servizio di consulenza (singoli agricoltori, giovani agricoltori, silvicoltori, altri gestori del territorio, PMI insediate nelle zone rurali);
- la filiera/settore di riferimento (azienda agricola - trasformazione – commercializzazione);
- l'ambito/gli ambiti di consulenza proposto/i in relazione alle tipologie di destinatari degli interventi di consulenza previsti nel progetto.

Per ciascuna consulenza possono essere previsti interventi che fanno riferimento anche a più di un Ambito e/o a più di una FA: il costo totale della consulenza non può però superare il massimale fissato dal Regolamento UE n. 1305/2013, pari ad una spesa ammessa massima di €. 1.875,00 a cui corrisponde un contributo massimo di €. 1.500,00.

In questa Sezione il richiedente deve inoltre:

- a) individuare lo staff tecnico dedicato al Progetto, indicando gli ambiti di operatività di ciascun consulente nell'ambito del Progetto, mediante la compilazione del Modello 4; in tale Modello dovrà essere indicato, per ciascun tecnico e per ciascun ambito di rispettiva operatività, la tipologia contrattuale, la durata del contratto e il periodo di impiego previsto per il tecnico;
- b) definire, sulla base del Prospetto all'Allegato C, le specifiche tipologie di interventi consulenziali che andrà a condurre;
- c) determinare la durata in anni del Progetto;
- d) definire il rispettivo impegno dei tecnici in staff, compilando il Modello 5. A pena di inammissibilità, il Progetto di consulenza non può prevedere un impegno dei tecnici adibiti alle attività consulenziali superiore alle 1.760 ore/anno per ciascun consulente<sup>6</sup>; tale valore massimo deve essere attentamente valutato nel caso il tecnico svolga contestualmente le funzioni di Coordinatore del Progetto oppure nel caso in cui lo stesso consulente operi per conto di due Prestatori diversi.

Una volta effettuate le determinazioni di cui sopra, il richiedente deve quantificare le ore di consulenza che intende prestare, per ciascun anno, per ciascun intervento specifico per ogni ambito, definire il numero dei destinatari rispettivamente interessati ed indicare, tra questi, il numero di imprese ubicate rispettivamente in zona B, C e D ed il numero di imprese condotte da giovani imprenditori con meno di 40 anni di età. Tali indicazioni devono essere fornite mediante compilazione della Tabella 6, Foglio "Quantificazioni".

In caso di interventi che fanno riferimento a più di un Ambito e/o a più di una FA, nel foglio "Quantificazioni" i relativi destinatari dovranno essere indicati una sola volta.

Le scelte progettuali esplicitate nel Modello 6 devono essere oggetto di attenta descrizione, motivazione e contestualizzazione, in particolare quanto al numero e alla tipologia delle imprese destinatarie coinvolte.

La consistenza totale in ore delle consulenze a progetto, determinata mediante compilazione della Tabella 6, Foglio "Quantificazioni" rappresenta la base per il calcolo della spesa ammissibile, ottenuto per moltiplicazione con l'UCS adottata, pari a 54,00 euro (cfr Paragrafo 31). Il calcolo, con i relativi conteggi parziali, è espresso nel Foglio "Calcolo spesa ammissibile" della medesima Tabella.

Il contributo richiedibile è pari all'80% della spesa ammissibile.

L'indicazione del numero di imprese destinatarie della consulenza allocate in zona B, C e D e quella del numero di imprese condotte da giovani costituisce elemento per calcolare l'attribuzione di un punteggio premiale. La relativa percentuale dovrà essere mantenuta anche in caso di realizzazione parziale del progetto. Eventuali scartamenti rispetto alla percentuale oggetto di valutazione premiale potranno essere oggetto di sanzioni, riduzioni o penalità secondo quanto previsto dai Paragrafi 54, 55 e 56. Allo stesso modo, potranno essere oggetto di penalità eventuali scartamenti tra il numero di ore di consulenza previste a progetto e quelle effettivamente realizzate a consuntivo.

---

<sup>6</sup> Le 1760 ore sono calcolate secondo l'"Equivalente a tempo pieno" (in inglese: full-time equivalent o FTE) considerando come unità l'anno-persona. In altre parole un FTE corrisponde ad una risorsa disponibile a tempo pieno per un anno lavorativo, che è quantificato in media in 220 giorni di lavoro (365 giorni esclusi sabati, domeniche, ferie e festività varie), che per 8 ore di lavoro giornaliero corrispondono a 1760 ore di lavoro/anno. L'impiego di eventuali dipendenti con orario diverso vengono riparametrati a questa quantità. Ad esempio, una persona con contratto di lavoro a tempo parziale di 6 ore giornaliere equivale a 0,75 FTE (6/8 ore), mentre una che lavora per 4 ore sarà pari a 0,5 FTE

Ai progetti che contemplino un numero di ore di consulenza concernenti gli ambiti ritenuti prioritari - **a), b), c), e)** - superiore al 60% del numero complessivo di ore di consulenza previste e che presentino una adeguata qualità dell'analisi dei bisogni e del contesto viene infatti assegnato un punteggio premiale.

### **34.3 PROGETTO DI CONSULENZA: SEZIONE III - METODOLOGIE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

In questa Sezione devono essere descritte e puntualizzate le modalità dell'intervento consulenziale, che dovranno essere contestualizzate in relazione alle realtà territoriale e aziendale in cui il richiedente andrà ad operare.

La consulenza è un vero e proprio strumento finalizzato a supportare ed indirizzare le scelte imprenditoriali connesse alle esigenze di conformarsi alle normative vigenti, al miglioramento delle modalità di lavoro delle strutture produttive e delle produzioni agricole realizzate nel contesto aziendale in cui la sicurezza e il rispetto dell'ambiente sono le linee ispiratrici dell'intervento da seguire, nonché alla commercializzazione di prodotti sani e salubri.

L'intervento di consulenza dovrà pertanto essere impostato dopo aver effettuato l'analisi della situazione aziendale nel suo complesso (strutturale, economico finanziaria, lavorativa) e tenendo conto delle *linee guida* relative agli otto ambiti di consulenza previsti dal presente bando (Allegato D) nonché, quando possibile, dei diversi livelli di consulenza potenzialmente erogabili (cfr. Paragrafo 24).

Gli interventi di consulenza si sviluppano infatti, di norma, in tre fasi:

- a) una fase di studio della situazione aziendale in tutte le sue componenti, che comprende ordinariamente sopralluoghi in azienda.
- b) una fase operativa, di lavoro d'ufficio per la predisposizione di soluzioni alle problematiche rilevate, oggetto della consulenza, che comprende contatti con l'imprenditore, presso l'azienda od anche per via informatica, per lo scambio di opinioni e per il confronto sulle soluzioni proposte dal consulente sia in termini tecnici che economico-finanziari.
- c) una fase conclusiva, in cui il consulente consegna all'imprenditore i risultati della consulenza con le soluzioni adottate per il superamento delle problematiche/carenze individuate all'inizio dell'incarico.

In questa Sezione il richiedente dovrà descrivere, inoltre, l'impianto di controllo utilizzato e gli strumenti individuati. In particolare il richiedente dovrà indicare le modalità che utilizzerà per la valutazione ex post degli esiti, delle ricadute e dell'efficacia del servizio di consulenza realizzato.

### **34.4 PROGETTO DI CONSULENZA: SEZIONE IV - MODELLO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO**

In questa Sezione il richiedente dovrà descrivere il modello organizzativo che intende adottare per l'erogazione delle attività consulenziali e i relativi strumenti, dando in particolare traccia del ruolo e delle funzioni del Coordinatore di progetto. Costituiscono strumenti per l'erogazione del servizio le "risorse" utilizzate nel percorso consulenziale, quali testi, pubblicazioni, materiale multimediale, kit, link a risorse internet, etc. Gli strumenti includono anche i supporti tecnico scientifici come i laboratori di analisi chimico fisiche convenzionati.

In tale ambito potrà essere dato spazio alla descrizione degli elementi che, se presenti, possono costituire parametri per l'attribuzione di punteggi premiali:

- a) la "carta dei servizi" dell'Organismo di consulenza, da allegare al Progetto, della quale dovranno essere indicate, tra l'altro, le relative modalità di pubblicizzazione;
- b) il sito internet dell'Organismo di consulenza, con specifica Sezione dedicata al Progetto di consulenza;
- c) gli strumenti per monitorare la qualità del servizio di consulenza erogato, ovvero gli strumenti di "customer satisfaction" utili a rilevare il grado di soddisfazione del committente della consulenza in relazione agli esiti della stessa e capaci di "misurare" il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'intervento consulenziale partendo dalle aspettative con cui l'imprenditore si è accostato al servizio.

### **34.5 LIMITI FINANZIARI DI PROGETTO**

Il Progetto di consulenza non può prevedere una spesa ammissibile inferiore a **50.000,00 euro**, a cui corrisponde un contributo pubblico massimo di **40.000,00 euro**.

La previsione di un importo minimo è motivata dall'esigenza di equilibrare i costi della gestione amministrativa delle domande rispetto al contributo effettivamente erogabile.

La previsione di un limite minimo contenuto, a maggior ragione in un'ottica di progettazione triennale, consente inoltre la partecipazione al Bando di Organismi di consulenza ad elevata specializzazione, in grado

di affrontare tematiche particolari e complesse, a cui potrà essere interessato un numero eventualmente anche ridotto di imprese.

In ragione della ripartizione della dotazione finanziaria del Bando, articolata per FA, il Progetto di consulenza non potrà prevedere la concessione di un contributo superiore al **27,5%** delle risorse disponibili su ciascuna FA, ovvero:

<b>FOCUS AREA</b>	<b>AMBITO DI CONSULENZA</b>	<b>DOTAZIONE FINANZIARIA BANDO</b>	<b>LIMITE DI PROGETTO</b>
F.A. 2A	AMBITI c). f)	1.001.208,00	275.332,20
F.A. 3A:	AMBITI c). l). m)	1.356.725,00	373.099,38
P.4:	AMBITI a). b) d). e)	5.794.180,00	1.593.399,50
F.A. 5A:	AMBITO a)	998.374,00	274.552,85
F.A. 5E	AMBITI a). b)	1.799.923,00	494.978,83

### **35. POSSESSO DI CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015, ISO 20700:2017 E MOG DA PARTE DELL'ORGANISMO DI CONSULENZA SINGOLO O ASSOCIATO IN ATI O ATS**

Costituisce elemento di valutazione utile per l'attribuzione di un punteggio premiale ai sensi del Paragrafo 41 (1.d), il possesso o la richiesta, da parte dell'Organismo di consulenza di una o più delle seguenti certificazioni:

- UNI EN ISO 9001:2015 (sistema di gestione per la qualità)
- UNI EN ISO 20700:2017 (sistema di gestione per la qualità)
- MOG (Modello Organizzazione Gestione e controllo) ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

Nel caso in cui l'Organismo di consulenza abbia fatto valere, ai fini della valutazione, la sola richiesta di certificazione, la domanda di sostegno è soggetta a decadenza totale ove la certificazione prospettata non venga rilasciata e trasmessa all'Amministrazione regionale prima della presentazione della prima domanda di pagamento, e comunque entro un anno dall'ammissione a finanziamento.

Ai fini della valutazione, in caso di ATI o ATS, ciascuno dei componenti deve possedere, o avere richiesto, una delle certificazioni previste. L'ATI o ATS decade dalla domanda di sostegno presentata qualora tutte le certificazioni prospettate non vengano rilasciate e trasmesse all'Amministrazione regionale prima della presentazione della prima domanda di pagamento, e comunque entro un anno dall'ammissione a finanziamento.

### **36. RICHIESTE DI CHIARIMENTI**

Al fine di agevolare la candidatura al presente bando, possono essere richiesti chiarimenti al Settore Servizi di Sviluppo e Controlli in Agricoltura esclusivamente utilizzando l'indirizzo PEC [ssa@pec.regione.piemonte.it](mailto:ssa@pec.regione.piemonte.it). Le richieste potranno essere trasmesse entro e non oltre i 15 giorni antecedenti la scadenza del bando. Le richieste di chiarimenti pervenute oltre tale scadenza non saranno prese in considerazione. I chiarimenti forniti saranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nella specifica sezione relativa ai bandi/ avvisi: <https://www.regione.piemonte.it/web/>

### **37. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Responsabile del procedimento di ammissione a finanziamento delle domande di sostegno è il Responsabile del Settore Servizi di Sviluppo e Controlli in Agricoltura.

### **38. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO**

L'istruttoria delle domande di sostegno è svolta dal Settore competente della Direzione Agricoltura (Settore Servizi di Sviluppo e Controlli in Agricoltura) ed ha ad oggetto la ricevibilità e l'ammissibilità della domanda di sostegno. Per l'istruttoria tecnico amministrativa, volta a verificare la presenza dei requisiti per l'ammissione alla successiva fase di valutazione, e la valutazione dei Progetti di consulenza, il Settore competente si avvale di una Commissione di valutazione.

### **39. CONDIZIONI DI RICEVIBILITÀ E DI AMMISSIBILITÀ**

#### **39.1 CONDIZIONI DI RICEVIBILITÀ.**

Le domande inviate oltre i termini di scadenza del bando o con modalità diverse da quelle previste al Paragrafo 3 sono considerate irricevibili. Sono altresì irricevibili le domande in stato di "bozza" nel relativo servizio on line, anche se presentate nei termini del bando.

La relativa comunicazione al richiedente è inviata dal Responsabile del procedimento.

### **39.2 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.**

Le domande considerate ricevibili sono sottoposte alla verifica di ammissibilità, che riguarda la regolarità e la completezza della documentazione allegata alla domanda ai sensi del Paragrafo 25.

E' considerata non ammissibile la domanda di sostegno:

- a) presentata da soggetti per cui non sia stata riconosciuta l'idoneità all'iscrizione nell'Elenco regionale o comunque non riconosciuti per gli ambiti di pertinenza del Bando;
- b) presentata da soggetti riuniti in ATI o ATS, costituita o costituenda, che, in mancanza di riconoscimento di anche uno solo dei componenti per uno più ambiti previsti a Progetto, non abbiano provveduto ai sensi del Paragrafo 25.1;
- c) presentata da soggetti, che, in mancanza di riconoscimento per uno più ambiti previsti a Progetto, non abbiano provveduto ai sensi del Paragrafo 22.1;
- d) presentata da soggetti riuniti in ATI o ATS, costituita o costituenda, che non abbiano allegato alla domanda copia conforme all'originale della scrittura privata di impegno alla costituzione per atto pubblico oppure, nel caso in cui la formale costituzione dell'Associazione sia già avvenuta, copia conforme all'originale del relativo atto pubblico;
- e) presentata per la realizzazione di un Progetto di consulenza in ambiti diversi da quelli di pertinenza del Bando a norma del Paragrafo 23;
- f) presentata da soggetti riconosciuti idonei esclusivamente per ambiti diversi da quelli di pertinenza del Bando;
- g) priva in allegato del Modello 1;
- h) priva in allegato dei Modelli 2 riferiti a tutti i tecnici che compongono lo staff tecnico di Progetto;
- i) priva in allegato del Progetto di consulenza.

La mancata valida sottoscrizione dei Modelli 1 e 2, nonché del Modello 3 su cui è redatto il Progetto di consulenza, equivale a non presentazione degli stessi.

In caso di carenze relative alla documentazione oggetto di specifica attribuzione di punteggio in sede di valutazione (esperienza dei tecnici, corsi, pubblicazioni, certificazioni) o ad altra documentazione, il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 6 della l. 241/1990, potrà procedere una sola volta all'eventuale richiesta di integrazione per la documentazione mancante o incompleta, dando termine di 10 giorni per il relativo riscontro, a pena di definitiva inammissibilità della domanda alla successiva fase istruttoria.

Per i richiedenti che abbiano partecipato anche alla Fase I del Bando, il Responsabile del procedimento comunica all'interessato l'esito della verifica di ammissibilità o l'eventuale non ammissibilità della domanda entro 30 giorni dalla comunicazione dei provvedimenti di cui al Paragrafo 14.3. Lo stesso termine decorre dalla termine di scadenza per la presentazione delle domande per i richiedenti il solo sostegno previsto dal Bando.

La comunicazione rappresenta l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 8, comma 1 e 2 della legge n. 241/90, e contiene l'oggetto, il termine di conclusione del procedimento, il nominativo del Responsabile e la Struttura competente presso cui è possibile prendere visione degli atti istruttori.

### **40. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE**

La Commissione di valutazione è nominata dal Direttore della Direzione Agricoltura ed è composta da:

- il Presidente;
- un esperto di contesto e di valutazione di progetti di consulenza aziendale agricola;
- un esperto di contenuto e giuridico-amministrativo da individuarsi sulla base degli ambiti di consulenza di pertinenza del bando.

In applicazione della Misura 8.3.4 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, la Commissione è integrata da un funzionario designato dalla Direzione Agricoltura. Assiste ai lavori della Commissione un funzionario della medesima Direzione in qualità di segretario verbalizzante senza diritto di voto.

La Commissione procede preliminarmente all'istruttoria tecnico amministrativa dei Progetti di consulenza, volta a verificare la presenza dei requisiti per l'ammissione degli stessi alla successiva fase di valutazione.

Ai fini dell'ammissibilità, il Progetto di consulenza deve:

- a) rispettare il limite di impegno annuo (1760 ore) di ciascun tecnico impiegato nella sua realizzazione. Nel caso in cui l'impegno del tecnico non rispetti tale limite, le ore di impiego in eccedenza sono considerate

non autorizzate e non entrano a far parte del Progetto. Analogamente, ove si tratti di tecnico a contratto con più di un Prestatore di servizio, sono considerate non autorizzate le ore in eccedenza a partire da quelle impiegate nella realizzazione del Progetto di consulenza presentato cronologicamente per ultimo.

- b) impiegare tecnici il cui rapporto di lavoro, dipendente o di altra tipologia, abbia una durata congrua rispetto alla tempistica dell'impegno previsto nel Progetto; in caso di incongruità, la Commissione di valutazione, per il tramite degli Uffici del Settore del Responsabile del procedimento, invita il richiedente ad eliminare l'incongruità;

Esaurita l'istruttoria preliminare, la Commissione:

- esamina in modo comparativo i progetti sulla base dei criteri di selezione di cui al Paragrafo 41;
- richiede, ove ne ravvisi la necessità, chiarimenti o integrazioni in merito ai Progetti di consulenza tramite gli Uffici del Settore del Responsabile del procedimento. In caso di richieste di chiarimenti o integrazioni, i termini procedurali sono sospesi fino al ricevimento della documentazione richiesta;
- alla chiusura dei lavori, trasmette tempestivamente al Responsabile del procedimento il verbale conclusivo, cui è allegato l'elenco dei richiedenti valutati, con i relativi punteggi, e la restante documentazione.

La Commissione provvede ad assegnare, a ciascun richiedente, i punteggi previsti dai singoli criteri di selezione indicati al Paragrafo 41.

Il richiedente cui vengano attribuiti, in sede di valutazione, almeno 40 punti, è ammesso a finanziamento, nei limiti della dotazione finanziaria del bando.

Il Responsabile del procedimento effettua la comunicazione di cui all'art. 10 bis della l. 241/1990 e s.m.i., ai richiedenti che, avendo ottenuto un punteggio inferiore ai 40 punti, non sono ammessi a finanziamento, concedendo loro la possibilità di presentare eventuali osservazioni entro dieci giorni dalla comunicazione. Le osservazioni eventualmente pervenute sono valutate dalla Commissione, che decide in via definitiva. In caso di accoglimento e di modifica della valutazione già assunta, la Commissione procede all'elaborazione della graduatoria definitiva, di cui il Responsabile del Procedimento dà atto con proprio provvedimento.

La fase istruttoria si conclude entro 150 giorni che decorrono dalla data di comunicazione dei provvedimenti di cui al Paragrafo 14.3 o dal termine di scadenza per la presentazione delle domande, per i richiedenti che abbiano chiesto il solo sostegno finanziario.

#### 41. CRITERI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Per l'accesso al finanziamento le domande sono valutate in base al punteggio attribuito applicando i criteri di selezione di seguito riportati, utilizzando la tabella Elementi di valutazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE		
<b>1</b>	<b>Qualità delle risorse, in termini di capacità, competenza e pluriennale esperienza dello staff tecnico con riferimento agli ambiti tematici del PSR e del bando</b>	
	<b>1.a - Qualità dello staff tecnico</b>	<b>15</b>
	Si valuta la qualità delle risorse umane che attueranno il progetto di consulenza anche in termini di personale qualificato (con titoli di studio adeguati) e regolarmente formato, rispetto al servizio erogato con mezzi tecnici e amministrativi atti a garantire l'operatività sul territorio.	
	<b>1.b - Esperienza e competenza dello staff tecnico</b>	<b>15</b>
	I tecnici consulenti impiegati nello staff dovranno dimostrare, attraverso un dettagliato curriculum vitae, di aver prestato almeno tre consulenze all'anno negli ultimi 5 anni (incarichi di consulenza / assistenza tecnica / progettazione presso enti pubblici/soggetti privati; stage operativi presso enti/aziende) negli ambiti tematici previsti dal bando regolarmente svolte e opportunamente documentate. E' calcolata come somma delle esperienze dei singoli componenti desunte dalle note curriculari, fino al punteggio massimo di 15 punti.	
	<b>1.c - Corsi e pubblicazioni (relativi agli ultimi 5 anni)</b>	<b>5</b>
	Per ogni tecnico consulente: corsi di aggiornamento (0,10 punti per ogni corso di durata uguale o maggiore di 20 ore) fino ad un max di 1 punto; pubblicazioni, a firma del tecnico, riguardanti gli ambiti di intervento (0,10 punti per ogni pubblicazione) fino ad un max di 1 punto. E' calcolata come media aritmetica dei corsi e delle pubblicazioni dei singoli componenti. Il punteggio complessivo verrà diviso per il numero di unità che costituiscono lo staff tecnico. Tale valore dovrà essere moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.	
	<b>1.d - Possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e/o ISO 20700:2017 (sistemi di gestione per la qualità) e/o MOG (Modello Organizzazione Gestione e controllo) ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 da parte dell'Organismo di consulenza (singolo o associato.)</b>	<b>5</b>
	Nel caso in cui l'Organismo di consulenza abbia fatto valere, ai fini della selezione, la richiesta di	

	certificazione, è soggetto a decadenza dal contributo qualora la certificazione non sia stata rilasciata all'atto della prima domanda di pagamento.	
<b>2</b>	<b>Modello operativo di gestione del servizio</b>	
	<b>2.1 - Modello organizzativo del servizio di consulenza aziendale</b>	<b>15</b>
	Predisposizione, da parte dell'Organismo dei servizi di consulenza di una carta dei Servizi di consulenza che saranno erogati, da allegare al progetto. Disponibilità di un sito internet con una sezione dedicata alla presentazione del progetto avente caratteristiche e contenuti minimi come indicati nel bando; Supporti e strumenti per monitorare la qualità del servizio di consulenza erogato.	
<b>3</b>	<b>Qualità complessiva del progetto di consulenza presentato</b>	<b>15</b>
	<b>3.1 Analisi e valutazione del rapporto causale tra contenuti, metodologie, impianto di controllo, risorse previste</b>	
	Il progetto di consulenza deve essere completo in ogni parte prevista dal bando in merito ai contenuti tecnici ed economici, alla metodologia di erogazione del servizio, ai destinatari del servizio stesso, ai costi previsti per lo svolgimento del servizio nel suo complesso. Analisi delle caratteristiche rilevanti ai fini della motivazione delle successive scelte progettuali (eventuale specificazione di un particolare target di destinatari; eventuale indicazione di variabili valutate importanti nella declinazione di obiettivi, contenuti, metodologie, azioni di supporto, modalità di informazione, ecc.)	
<b>4</b>	<b>Grado di coerenza con gli obiettivi (Focus Area) del PSR 2014-2020</b>	<b>10</b>
	<b>4.1 – Coerenza nel perseguire gli obiettivi di cui ai punti 4, o 5 o 6 dell'art. 15 del Reg. UE n. 1305/2013</b>	
	Il progetto di consulenza deve essere coerente con gli obiettivi e Focus area messi a bando, con una prevalenza (di almeno il 60% sul totale delle consulenze) di ambiti ritenuti prioritari collegati alle specifiche priorità e Focus area del PSR con una adeguata qualità dell'analisi dei bisogni e del contesto:	
<b>5</b>	<b>Priorità dell'attività di consulenza rivolta alle aziende ubicate in areali C e D</b>	<b>10</b>
	<b>5.1 - Localizzazione degli interventi consenziali</b>	
	Si prende in esame la localizzazione degli interventi programmati con riferimento alle aziende destinatarie del servizio di consulenza, sulla base dell'elenco "Classificazione dei comuni secondo la tipologia areale e l'appartenenza alle zone di montagna" allegato al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte: Interventi da realizzare in area D (aree rurali con problemi di sviluppo), Interventi da realizzare in area C (aree rurali intermedie). Dovendo confrontare, in sede di bando, destinatari del servizio con sedi aziendali localizzati in territori con diverse priorità territoriali, il punteggio complessivo verrà diviso per il n. complessivo di destinatari. Tale valore dovrà essere moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.	
<b>6</b>	<b>Priorità dell'attività di consulenza rivolta alle aziende condotte dai giovani agricoltori</b>	<b>10</b>
	<b>6.1 - Destinazione delle attività a giovani insediati</b>	
	Consulenza destinata ad aziende condotte da giovani agricoltori insediati (fino a 5 anni antecedenti alla domanda): in % rispetto al totale dei soggetti individuati. Dovendo confrontare, in sede di bando di selezione, destinatari del servizio probabilmente costituiti da un numero diverso di componenti, il punteggio complessivo verrà diviso per il n. di unità che costituiscono l'insieme dei destinatari. Tale valore dovrà essere moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.	

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		
	<b>1.a - Qualità dello staff tecnico</b>	
	Progetto di consulenza con almeno l'80% di consulenti iscritti agli ordini o collegi professionali o di consulenti in possesso di titoli di studio per l'iscrizione agli ordini o collegi aventi almeno tre anni di esperienza nei servizi di consulenza	<b>15</b>
	Progetto di consulenza con una percentuale compresa tra il 79% e il 50% di consulenti iscritti agli ordini o collegi professionali o di consulenti in possesso di titoli di studio per l'iscrizione agli ordini o collegi aventi almeno tre anni di esperienza nei servizi di consulenza	<b>10</b>
	Progetto di consulenza con una percentuale compresa tra il 49% e il 30% di consulenti iscritti agli ordini o collegi professionali o di consulenti in possesso di titoli di studio per l'iscrizione agli ordini o collegi aventi almeno tre anni di esperienza nei servizi di consulenza	<b>5</b>
	<b>1.b - Esperienza e competenza dello staff tecnico</b>	<b>15</b>
	≥ 5 anni (punteggio parziale = 1)	
	≥ di 4 e < di 5 anni (punteggio parziale = 0,7)	
	≥ di 3 e < di 4 anni (punteggio parziale = 0,5)	
	<b>1.c - Corsi e pubblicazioni (relativi agli ultimi 5 anni)</b>	<b>5</b>
	I punteggi parziali devono essere moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile	
	Corsi di aggiornamento (0,10 punti per ogni corso di durata uguale o maggiore di 20 ore)	<b>1</b>
	Pubblicazioni, firmate o cofirmate dal tecnico, riguardanti gli ambiti di intervento (0,10 punti per ogni pubblicazione)	<b>1</b>

<b>1.d - Possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e/o ISO 20700:2017</b> (sistemi di gestione per la qualità) <b>e/o MOG</b> (Modello Organizzazione Gestione e controllo) ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.	<b>5</b>
Il punteggio è attribuito sulla base della certificazione di qualità in possesso dell'Organismo di consulenza alla data di pubblicazione del bando	
Possesso della certificazione alla data di presentazione della domanda di sostegno	<b>5</b>
Possesso di richiesta di certificazione alla data di presentazione della domanda di sostegno	<b>3</b>
<b>2.1 - Modello organizzativo del servizio di consulenza aziendale</b>	<b>15</b>
Presenza di carta dei servizi allegata al progetto	<b>5</b>
Sito internet con sezione dedicata al progetto di consulenza	<b>5</b>
Strumenti per monitorare la qualità del servizio di consulenza erogato	<b>5</b>
<b>3.1 Analisi e valutazione del rapporto causale tra contenuti, metodologie, impianto di controllo, risorse previste</b>	<b>15</b>
Progetto completo in ogni sua parte con ottima analisi	<b>15</b>
Progetto completo in ogni sua parte con buona analisi	<b>10</b>
Progetto parzialmente completo con analisi sufficiente	<b>5</b>
<b>4.1 – Coerenza nel perseguire gli obiettivi di cui ai punti 4, o 5 o 6 dell'art. 15 del Reg. UE n. 1305/2013</b>	<b>10</b>
Il punteggio è attribuito ai progetti che hanno un numero di consulenze concernenti ambiti ritenuti prioritari superiore al 60% del numero complessivo di consulenze previste nel progetto e che presentano una adeguata qualità dell'analisi dei bisogni e del contesto.	<b>10</b>
<b>5.1 - Localizzazione degli interventi consuntivi</b>	<b>10</b>
Localizzazione degli interventi progettuali con riferimento alle aziende destinatarie del servizio di consulenza, sulla base dell'elenco "Classificazione dei comuni secondo la tipologia areale e l'appartenenza alle zone di montagna" allegato al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte: I punteggi parziali devono essere moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile.	
Interventi da realizzare in area D (aree rurali con problemi di sviluppo)	<b>1</b>
Interventi da realizzare in area C (aree rurali intermedie)	<b>0,5</b>
<b>6.1 - Destinazione delle attività a giovani insediati</b>	<b>10</b>
Destinazione delle attività a giovani insediati (fino a 5 anni antecedenti alla domanda): - in % rispetto al totale dei soggetti destinatari della consulenza individuati dall'Organismo di consulenza. I punteggi parziali devono essere moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile.	

A parità di punteggio definitivo, viene data precedenza al Progetto che coinvolge il maggior numero di destinatari; ad ulteriore parità viene data precedenza al Progetto che coinvolge il maggior numero di destinatari giovani, ad ulteriore parità il maggior numero di destinatari localizzati in zone D e C.

#### **42. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE**

Il Responsabile del Procedimento acquisisce il verbale di chiusura dei lavori della Commissione e la graduatoria definitiva elaborata. Con l'approvazione della graduatoria, è disposta l'assegnazione delle risorse finanziarie a ciascun richiedente ammesso, sulla base della relativa posizione e nei limiti delle disponibilità finanziarie di ciascuna FA di pertinenza del Bando.

In relazione all'articolazione per Focus Area della dotazione finanziaria del Bando, ciascuno dei richiedenti ammessi a finanziamento, in base alla posizione raggiunta in graduatoria, può ricevere, su una o più FA di interesse del progetto di consulenza, un'assegnazione di risorse parziale o nessuna assegnazione di risorse. In caso di parità di punteggio, qualora i richiedenti concorrano su FA coincidenti e non capienti per il totale delle risorse richieste, le risorse disponibili sono ripartite in proporzione all'importo ammesso del singolo progetto di consulenza.

In ogni caso in cui il Progetto di consulenza venga finanziato parzialmente, il beneficiario interessato è invitato a trasmettere, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, un Progetto di consulenza rimodulato esclusivamente per le parti (Focus Area/ambiti di consulenza) che hanno ottenuto un finanziamento parziale. Il Progetto di consulenza così rimodulato dovrà in ogni caso mantenere, a pena di decadenza, tutti gli elementi che hanno concorso all'attribuzione del punteggio di merito, esclusi quelli venuti meno per effetto del finanziamento parziale.

La Commissione verifica la coerenza dei Progetti di consulenza così rimodulati. Resta ferma la possibilità, per i beneficiari finanziati solo parzialmente, di rinunciare alla domanda di sostegno.

All'esito della verifica, il Responsabile del Procedimento approva la graduatoria definitiva e l'ammissione a finanziamento. Con l'ammissione a finanziamento, a ciascun Progetto di consulenza può essere assegnato un Codice Unico di Progetto (CUP) previsto dalla l. 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) e dalla successiva normativa.

### **43. IMPEGNI DEL BENEFICIARIO**

La firma digitale della domanda di sostegno comporta anche la sottoscrizione degli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno.

Gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione e si distinguono quindi in essenziali e accessori:

- sono essenziali gli impegni che, se non osservati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si vuole realizzare;
- sono accessori gli impegni che, se non osservati, consentono di raggiungere l'obiettivo dell'operazione ma in modo solo parziale.

Il mancato rispetto degli impegni essenziali provoca la decadenza totale della domanda di sostegno; il mancato rispetto degli impegni accessori provoca invece una riduzione dell'importo e la decadenza parziale della domanda di sostegno.

#### **43.1 IMPEGNI ESSENZIALI**

Ai fini del presente Bando sono essenziali i seguenti impegni:

1. iniziare gli interventi di consulenza e a sostenere le relative spese non prima della presentazione della domanda di sostegno;
2. consentire il regolare svolgimento delle visite sul luogo e dei controlli in loco da parte dei soggetti incaricati;
3. realizzare gli interventi come ammessi a finanziamento, fatte salve le varianti autorizzate;
4. realizzare gli interventi nei tempi indicati, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate;
5. compilare la modulistica prevista dal bando con le modalità stabilite;
6. presentare, in tutte le fasi del procedimento, la documentazione prevista dal bando nei termini stabiliti;
7. non richiedere per gli stessi interventi analoghi finanziamenti con fondi comunitari, nazionali e regionali.

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

#### **43.2 IMPEGNI ACCESSORI**

Ai fini del presente Bando sono essenziali i seguenti impegni:

1. informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR attraverso l'utilizzo di specifici loghi su tutta la documentazione cartacea e informatica predisposta e distribuita, prevista nel progetto di consulenza aziendale agricola;
2. presentare la prima domanda di acconto del contributo entro un anno dall'ammissione a finanziamento;
3. presentare la domanda di saldo del contributo entro 90 giorni dalla data di scadenza per il completamento degli interventi e comunque entro il 31.3.2023;
4. completare il Progetto di consulenza aziendale agricolo presentato ed approvato dalla Regione;
5. non sostituire almeno l'80% dei tecnici compresi nello staff di Progetto.

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

L'entità della riduzione del contributo è definita con provvedimento del Responsabile del procedimento, approvato in attuazione del Decreto Ministeriale attuativo del Reg. 640/14, art. 35, Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 497 del 17 gennaio 2019 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale) ed è applicata secondo quanto previsto dal Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, approvato dall'ARPEA Piemonte.

Qualora il Progetto di consulenza venga realizzato parzialmente rispetto a quello approvato, in termini di ore di consulenza effettivamente erogate, al Prestatore di servizi beneficiario del contributo vengono applicate le penalità previste dal Paragrafo 56 e secondo le modalità che verranno definite nel provvedimento di cui sopra.

### **44. ATTIVITÀ PRELIMINARI ALL'AVVIO DEI SERVIZI DI CONSULENZA**

Entro la data di avvio delle attività, il Prestatore di servizi che non ne sia già provvisto deve allestire un proprio sito web prevedendo al suo interno una specifica sezione dedicata al servizio di consulenza che è in grado di offrire a tutti i destinatari previsti dal Bando.

Il servizio di consulenza dovrà essere presentato facendo riferimento agli ambiti ed ai tre livelli di approfondimento previsti dal Bando, riportando per ciascuno le tariffe applicate ed i consulenti impiegati.

In caso di ATI o ATS, il sito web deve essere allestito dal capofila e la specifica sezione deve presentare il servizio offerto da tutti i componenti.

Il sito web sarà utilizzato dal Prestatore di servizi di consulenza anche per presentare le proprie best practice nonché le innovazioni tecnologiche che si intendono promuovere a specifiche realtà aziendali (es. l'agricoltura di precisione, l'automazione nelle stalle, la mungitura automatica, l'uso di droni per verifiche fitopatologiche effettuate dall'alto, per trattamenti fitoiatrici mirati, ecc.).

#### **45. SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI CONSULENZA AZIENDALE**

La Regione mette a disposizione dei Prestatori di servizi un applicativo all'interno del SIAP per tracciare il percorso seguito nell'attività consulenziale nei confronti di ciascun destinatario ed il suo sviluppo temporale.

L'accesso alla procedura, effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), è riservato al Prestatore di servizi e a ciascun consulente del suo staff tecnico, e consente di tracciare l'attività svolta da ciascuno.

Al momento conclusivo della consulenza, il Prestatore di servizi dovrà fornire a ciascun destinatario la stampa del report finale rilasciato dall'applicativo (*Scheda riepilogativa*), che riassume l'attività eseguita nella sua articolazione temporale e gli esiti dell'attività consulenziale prestata.

Tale Scheda riepilogativa, che riporta gli estremi dei tecnici adibiti alla specifica consulenza e sintetizza, per data, gli interventi dagli stessi realizzati, è sottoscritta dai consulenti impegnati nell'attività, dal legale rappresentante del Prestatore di servizi o da un suo delegato e dal destinatario del servizio.

La medesima Scheda dovrà essere trasmessa alla Regione Piemonte ai fini della rendicontazione della consulenza erogata, con le modalità di cui al Paragrafo 51 e seguenti.

Tale procedura informatica, il cui utilizzo per il Prestatore di servizi ha carattere di obbligatorietà, consente alla Regione Piemonte il monitoraggio dell'attività di consulenza svolta ed in itinere.

#### **46. AVVIO DELLE ATTIVITÀ DI CONSULENZA**

Entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ammissione definitiva a finanziamento, i beneficiari, avvalendosi dello specifico servizio on line su SIAP, devono trasmettere alla Regione Piemonte la comunicazione di avvio dell'attività.

Con la comunicazione di avvio delle attività, il beneficiario trasmette alla Regione Piemonte il primo elenco delle consulenze che saranno effettuate nel quadrimestre successivo.

La comunicazione comprende, in particolare, i seguenti dati:

- a) l'elenco delle aziende agricole e degli altri destinatari del servizio con cui saranno attivate le consulenze nel periodo considerato, suddivise per ambito/Area prescelti.
- b) per ciascun destinatario del servizio:
  - Denominazione e indirizzo dell'azienda aderente al servizio di consulenza;
  - CUA;
  - codice ATECO;
  - l'ambito/la Focus Area e la tipologia della consulenza prescelta;
  - il periodo previsto per lo svolgimento del servizio;
  - la durata, in ore, della consulenza prevista;
  - il costo calcolato secondo il valore dell'UCS;
  - se si tratta di azienda condotta da giovani;
  - se il centro aziendale si trova in un Comune classificato in area B, C, D;
  - il/i tecnico/i consulente/i assegnato/i all'azienda per l'esecuzione del servizio di consulenza.

Alla comunicazione deve essere allegata copia dei contratti di fornitura del servizio di consulenza stipulati con ciascuno dei destinatari del servizio debitamente sottoscritti dalle parti.

Unitamente alla prima comunicazione di avvio delle attività, il Prestatore di servizi trasmette inoltre una sintetica relazione sulle caratteristiche, le funzioni e l'operatività del servizio web appositamente allestito ai sensi del Paragrafo 44.

Il Prestatore di servizi dovrà *ripetere* la comunicazione quadrimestralmente fino al termine del Progetto, elencando di volta in volta le aziende interessate dal servizio nei quattro mesi successivi e fornendo i relativi dati. Tale cadenza consentirà:

- al Prestatore dei servizi di consulenza, di programmare realisticamente i propri interventi consulenziali sulla base del Progetto;
- alla Regione Piemonte, di programmare i relativi controlli a campione.

#### **47. ISTRUTTORIA DELLA COMUNICAZIONE QUADRIMESTRALE DI AVVIO DELLE ATTIVITÀ**

La comunicazione periodica di avvio delle attività di consulenza è ricevuta dal Settore “Attuazione programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo” della Direzione Agricoltura, che provvede alla relativa istruttoria.

Il Settore “Attuazione programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo” verifica, in particolare:

- la presenza e la completezza di tutti i dati e le informazioni richieste;
- che le aziende destinatarie del servizio siano iscritte all’Anagrafe agricola del Piemonte ed abbiano costituito il fascicolo aziendale, ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99, e che le informazioni presenti in Anagrafe agricola e nel fascicolo aziendale siano aggiornate e validate ad una data non precedente al 30/10/2019;
- che le ore di attività consulenziale programmate nel quadrimestre per ciascun ambito e FA di riferimento siano compatibili con quelle ammesse a finanziamento nell’ambito del Progetto di consulenza e non ancora comunicate; le ore di attività consulenziale eventualmente eccedenti il residuo a disposizione del beneficiario non sono autorizzate.
- che le ore di attività consulenziale previste per ciascun tecnico siano coerenti rispetto al cronoprogramma di progetto ed al limite massimo annuale previsto.

Il Responsabile del Procedimento, individuato nel Responsabile pro-tempore del Settore “Attuazione programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo” della Direzione Agricoltura, entro 20 giorni dalla presentazione della comunicazione, può richiedere ai sensi dell’articolo 6 della l. 241/1990 e s.m.i. eventuali integrazioni istruttorie ovvero comunicare, con le modalità di cui all’articolo 10 bis della medesima legge, le incongruenze non autorizzabili. Il medesimo Responsabile provvede in via definitiva entro 30 giorni dalla presentazione della comunicazione sulla base delle osservazioni eventualmente pervenute, fatte salve le sospensioni o le interruzioni conseguenti alle eventuali comunicazioni intercorse.

In mancanza di comunicazioni ai sensi dell’articolo 10 bis della l. 241/1990 e s.m.i., trascorsi 20 giorni dalla presentazione della comunicazione di avvio delle attività, la stessa si intende autorizzata. L’autorizzazione alla realizzazione delle attività consulenziali comunicate non comporta automaticamente diritto all’erogazione del relativo contributo, sottoposto comunque alle modalità e alle verifiche di cui al Paragrafo 52.

Qualora, dopo la comunicazione d’avvio, si renda necessario sostituire uno o più tecnici assegnati ad un’azienda per l’esecuzione di un servizio di consulenza con altro o altri tecnici già facenti parte dello staff dell’Organismo di consulenza riconosciuto per il medesimo ambito, il beneficiario effettua la relativa comunicazione alla Regione Piemonte tramite lo specifico servizio on line su SIAP almeno dieci giorni prima dell’avvio della relativa attività. Tale comunicazione non costituisce variante.

#### **48. MODIFICHE DELLO STAFF TECNICO DI PROGETTO**

La sostituzione dei tecnici successiva all’ammissione a finanziamento del Progetto riveste profili di particolare cautela in quanto è suscettibile di determinare una variazione in diminuzione del punteggio assegnato al Prestatore di servizi in sede di valutazione del Progetto di consulenza, eventualità non consentita dall’Operazione in quanto il beneficiario è tenuto a mantenere le condizioni che hanno concorso all’attribuzione del punteggio assegnato al progetto di consulenza per tutta la durata del progetto.

I requisiti e le caratteristiche soggettive dei tecnici possono infatti trovare riscontro nell’attribuzione di punteggi premiali riferiti ai seguenti criteri ed elementi di valutazione:

- 1.a - Qualità dello staff tecnico – è attribuito un punteggio premiale nel caso in cui il Progetto di consulenza venga realizzato da una determinata percentuale, pari o superiore al 30%, di consulenti iscritti agli ordini o collegi professionali o di consulenti in possesso di titoli di studio per l’iscrizione agli ordini o collegi aventi almeno tre anni di esperienza nei servizi di consulenza;
- 1.b - Esperienza e competenza dello staff tecnico – è attribuito un punteggio premiale nel caso in cui il tecnico abbia maturato un’esperienza professionale specifica consistente in non meno di tre attività consulenziali annue nei 3-5 anni precedenti alla pubblicazione del Bando;
- 1.c - Corsi e pubblicazioni (relativi agli ultimi 5 anni) – è attribuito un punteggio premiale in base alla formazione ricevuta dal tecnico e alla produzione di pubblicazioni nei 5 anni precedenti alla data di pubblicazione del Bando.

La sostituzione di tecnici è pertanto ammessa solo con tecnici aventi requisiti, in termini di competenza ed esperienza, almeno equivalenti a quelli posseduti dai tecnici sostituiti e comunque solo se non suscettibile di

determinare variazioni in riduzione del punteggio assegnato all'Organismo in sede di valutazione del Progetto di consulenza.

Di conseguenza, non è ammessa la sostituzione di tecnici rispetto ai quali il richiedente abbia fatto valere, ai fini dell'ammissione a finanziamento, "titoli" che abbiano dato luogo all'attribuzione di punteggi premiali, in particolare sui criteri 1.b e 1.c. In ogni caso, l'eventuale sostituzione di tecnici che possa dar luogo ad un aumento del punteggio premiale già attribuito, in applicazione del criterio 1.a, non influisce sul punteggio già attribuito, neppure ad eventuale compensazione.

La sostituzione di tecnici rispetto ai quali il richiedente abbia fatto valere "titoli" premiali è ammessa in via del tutto eccezionale *esclusivamente* per cause di forza maggiore, identificabili in fatti straordinari ed imprevedibili, estranei alla sfera d'azione del richiedente, che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale con il tecnico interessato, quali il presentarsi di impedimenti temporanei e permanenti del tecnico alla prosecuzione dell'attività lavorativa, o le dimissioni o il recesso anticipato dello stesso dal contratto di lavoro. Non costituisce causa di forza maggiore la cessazione anticipata del rapporto contrattuale intercorrente con il tecnico per volontà del richiedente.

In tutte le ipotesi di cessazione anticipata di un tecnico impiegato nella realizzazione del Progetto di consulenza, il Prestatore di servizi potrà:

- a) previa domanda alla Regione Piemonte mediante lo specifico servizio on line su SIAP, provvedere alla sua sostituzione con altro tecnico facente parte dello staff al momento del riconoscimento e non ancora impegnato nella realizzazione del Progetto, purchè in possesso di requisiti di competenza ed esperienza almeno equivalenti; nel caso il richiedente non abbia partecipato alla Fase I del Bando, alla domanda dovrà essere allegato il Modello 1 relativo al tecnico di nuovo impiego, debitamente compilato e sottoscritto, e corredato degli allegati previsti, oltre al Modello 5 rivisto alla luce delle variazioni comunicate;
- b) previa domanda alla Regione Piemonte mediante lo specifico servizio on line su SIAP, provvedere alla sua sostituzione aumentando l'impegno di altro tecnico facente parte dello staff già impegnato nella realizzazione del Progetto, compatibilmente con i limiti di impegno massimi previsti (1760 ore/anno) allegando alla domanda il Modello 5 rivisto alla luce delle variazioni comunicate;
- c) provvedere alla sua sostituzione con un nuovo tecnico che non faceva parte dello staff dell'Organismo di consulenza riconosciuto, purchè in possesso di requisiti di competenza ed esperienza almeno equivalenti; in tale ipotesi il Prestatore di servizi dovrà effettuare comunicazione alla Regione Piemonte mediante la "Domanda di variazione dati Elenco" di cui al Paragrafo 18 ai fini della preliminare revisione del riconoscimento allegando inoltre alla comunicazione il Modello 5 rivisto alla luce delle variazioni comunicate. Eventuali attività di consulenza realizzate dal nuovo consulente prima della comunicazione dell'avvenuta revisione del riconoscimento sono a rischio del Prestatore di servizi. Nel caso in cui l'idoneità per il nuovo consulente non venga rilasciata, o non venga rilasciata per l'ambito per cui è prestata l'attività, le eventuali consulenze realizzate non sono riconoscibili in sede di rendicontazione.
- d) previa domanda alla Regione Piemonte mediante lo specifico servizio on line su SIAP, non provvedere alla sua sostituzione rinunciando al contributo relativo alle ore di consulenza programmate in capo al tecnico cessato, allegando alla domanda il Modello 5 e il Modello 6 rivisti alla luce delle variazioni comunicate. Tale possibilità è preclusa nel caso in cui la cessazione del tecnico, in ragione dell'ambito di relativa operatività, determini, in mancanza di sostituzione, una variazione in diminuzione del punteggio già attribuito in sede di valutazione in applicazione del criterio 4.1, riferito a progetti che hanno un numero di consulenze concernenti ambiti ritenuti prioritari superiore al 60% del numero complessivo di consulenze previste nel progetto.

Al di fuori di cause di forza maggiore, in tutti i casi in cui, in ragione delle caratteristiche individuali del tecnico cessato o del relativo ambito di operatività, al Progetto di consulenza fosse stato attribuito un punteggio premiale, saranno applicate le sanzioni e le riduzioni previste dai Paragrafi 54 e 55, compresa la *decadenza* dalla domanda di sostegno, nell'ipotesi in cui il relativo punteggio premiale attribuito fosse stato determinante ai fini dell'ammissione a finanziamento.

Nei casi in cui il richiedente invochi, ai fini dell'esenzione dall'applicazione di sanzioni o riduzioni, la presenza di cause di forza maggiore, alla domanda dovrà essere allegata una relazione illustrativa delle medesime cause, resa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal legale rappresentante del Prestatore di servizi e corredata da tutta la documentazione di supporto utile, accompagnata da copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Si raccomanda pertanto particolare accortezza nella scelta dei tecnici rispetto ai quali far valere i punteggi premiali previsti dal Paragrafo 41 del Bando.

Resta ferma la possibilità, per il Prestatore di servizi, di ampliare il proprio staff tecnico con nuovi consulenti iscritti agli ordini o collegi professionali o in possesso di titoli di studio per l'iscrizione agli ordini o collegi aventi almeno tre anni di esperienza nei servizi di consulenza, utilizzando a tal fine la "Domanda di variazione dati Elenco" di cui al Paragrafo 18. La stessa possibilità è concessa per consulenti con titoli od

esperienza diversa, nel caso in cui, in sede di valutazione, il Progetto di consulenza non abbia conseguito il punteggio premiale di cui al criterio 4.1.

Per i soggetti che partecipino anche alla Fase II del Bando (Sostegno), la sostituzione di tecnici successiva al riconoscimento e precedente all'ammissione a finanziamento è consentita una sola volta entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data di comunicazione dei provvedimenti di cui al Paragrafo 14.3 o al termine di scadenza per la presentazione delle domande, per i richiedenti che abbiano chiesto il solo sostegno finanziario. Ai fini della sostituzione, ammessa esclusivamente per cause di forza maggiore e solo con tecnici aventi requisiti, in termini di competenza ed esperienza, almeno equivalenti a quelli posseduti dai tecnici sostituiti, occorre utilizzare la "Domanda di variazione dati Elenco" di cui al Paragrafo 18.

#### **48.1 ISTRUTTORIA DELLE COMUNICAZIONI DI MODIFICA DELLO STAFF TECNICO DI PROGETTO**

L'istruttoria delle comunicazioni di cui al Paragrafo 48 è espletata dal Settore competente. Gli Uffici del Settore verificano, in particolare:

- l'equivalenza dei requisiti, in termini di competenza ed esperienza, del tecnico di nuovo impiego rispetto a quelli posseduti dai tecnici sostituiti, nei casi di cui alle lettere a) e b) del Paragrafo 48;
- la congruità dell'aumento di impiego del tecnico già adibito alla realizzazione del Progetto, nel caso di cui alla lettera b);
- l'eventuale incidenza della cessazione del tecnico oggetto o meno di sostituzione sul punteggio attribuito al Progetto di consulenza in sede di valutazione, ai fini dell'applicazione delle pertinenti sanzioni e riduzioni;
- la congruità delle cause di forza maggiore comunicate;
- l'impatto complessivo delle variazioni comunicate sul Progetto in corso di realizzazione e la relativa coerenza e congruità.

Il Responsabile del procedimento, salvo il caso in cui ritenga comunque necessari dei chiarimenti o migliori specificazioni, può procedere una sola volta ai sensi dell'articolo 6 della l. 241/1990 all'eventuale richiesta di integrazione per la documentazione mancante o incompleta, dando termine di 10 giorni per il relativo riscontro, a pena di definitiva non autorizzazione della domanda. La verifica si conclude entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, fatte salve le sospensioni e le interruzioni conseguenti ad eventuali richieste di integrazioni documentali.

Al termine dell'istruttoria, il Responsabile del procedimento comunica all'interessato l'esito della verifica o l'eventuale non autorizzazione della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della l. 241/1990 e s.m.i., e si pronuncia definitivamente sulla base delle osservazioni eventualmente pervenute.

Il Settore competente espleta l'istruttoria delle "Domande di variazione dati Elenco" di cui al Paragrafo 18, con le modalità previste dal medesimo Paragrafo.

#### **49. VARIANTI**

Dopo l'ammissione a finanziamento, ciascun beneficiario può presentare varianti al Progetto di consulenza. Costituiscono varianti, ad esempio, l'aumento o la diminuzione del numero dei destinatari delle consulenze, la variazione in riduzione delle ore di consulenza, la variazione del cronoprogramma del Progetto.

Non sono in ogni caso ammesse varianti:

- che comportino una diminuzione del punteggio complessivo assegnato al Progetto;
- che determinino una variazione in aumento della spesa ammessa a finanziamento per singola Focus area.

#### **49.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI VARIANTE**

La domanda di variante deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'avvio delle attività consulenziali interessate dalle varianti richieste. Le spese riferite ad eventuali attività realizzate prima dell'approvazione della relativa variante non sono riconoscibili in sede di rendicontazione.

Il beneficiario che intenda presentare domanda di variante, deve inoltrare alla Regione Piemonte, tramite lo specifico servizio on line su SIAP, un'apposita domanda corredata da:

1. relazione con le motivazioni delle modifiche del Progetto, corredata dalla documentazione e dagli elaborati di cui al Paragrafo 34 e seguenti debitamente aggiornati in relazione alla variante richiesta;
2. quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante redatto in forma di relazione e sottoscritto dal beneficiario del contributo.

Ciascun beneficiario può presentare fino a *cinque* domande di variante nel corso del periodo di attività consulenziale, fino al 30.09.2022.

La domanda di variazione in diminuzione delle ore di consulenza previste a Progetto può essere presentata una sola volta. Non sono ammesse varianti nei 90 giorni antecedenti al termine del Progetto di consulenza.

## **49.2 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA DI VARIANTE**

L'istruttoria della domanda di variante è effettuata dal Settore competente.

La variante è autorizzata a condizione che:

- a) rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nel presente Bando;
- b) non determini una diminuzione del punteggio complessivo assegnato al Progetto;
- c) non comporti un aumento della spesa ammessa a finanziamento per singola Focus area;
- d) non determini un aumento del contributo rispetto a quello concesso.

La spesa ammessa a finanziamento e il contributo concesso non possono comunque superare gli importi stabiliti all'atto dell'ammissione a finanziamento; eventuali maggiori spese dovute alle varianti sono ad esclusivo carico del beneficiario.

Le varianti in diminuzione delle ore di consulenza sono approvate senza l'applicazione di riduzioni, sanzioni e penalità previste dai Paragrafi 54, 55 e 56 solo qualora la riduzione sia contenuta nel limite massimo del 20 per cento.

Il procedimento istruttorio si conclude entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di variante. Al termine dell'istruttoria, il Responsabile del procedimento autorizza o non autorizza la variante e ne dà comunicazione al beneficiario tramite SIAP anche ai sensi dell'articolo 10 bis della l.r. 241/1990.

## **SEZIONE II**

### **50. PAGAMENTI DEGLI AIUTI**

I pagamenti degli aiuti vengono effettuati periodicamente dall'Agenzia Regionale per i Pagamenti delle Erogazioni in Agricoltura (A.R.P.E.A.), su liste di liquidazione trasmesse dalla Regione Piemonte, sulla base degli esiti delle istruttorie effettuate dagli uffici competenti.

### **51. DOMANDE DI PAGAMENTO**

Per gli aspetti procedurali e gestionali delle domande di pagamento, si fa riferimento al Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità nonché alla ripartizione di competenze tra Autorità di gestione e Autorità di pagamento stabilite dal Programma.

Il finanziamento è erogato a seguito di successive richieste di acconto a stato di avanzamento lavori, con cadenza quadrimestrale con riferimento alle consulenze concluse nel quadrimestre precedente e regolarmente rendicontate, fino alla domanda di saldo, al termine delle attività previste a progetto. Di norma, dal secondo quadrimestre di attività, la domanda di acconto è presentata contestualmente alla comunicazione di cui al Paragrafo 51.1 relativa al quadrimestre successivo.

La prima richiesta di acconto deve essere presentata entro un anno dalla comunicazione di definitiva ammissione a finanziamento del progetto di consulenza, a fronte di consulenze realizzate per almeno il 10% delle ore di consulenza ammesse al sostegno. Qualora entro tale termine il beneficiario non abbia realizzato almeno il 10% delle attività consulenziali a Progetto e non possa quindi presentare richiesta di acconto, è soggetto a riduzioni o sanzioni che saranno determinate con successivo provvedimento.

Per le successive rendicontazioni e presentazioni delle domande di acconto, l'avanzamento delle attività di consulenza dovrà essere coerente con il cronoprogramma di Progetto presentato.

Non può essere presentata domanda di acconto prima che siano trascorsi quattro mesi dalla presentazione della precedente.

#### **51.1 DOMANDA DI ACCONTO E DOMANDA DI SALDO**

La domanda di acconto è presentata cumulativamente per tutte le consulenze concluse nel quadrimestre precedente ed è trasmessa alla Regione Piemonte tramite il servizio on line su SIAP.

Alla domanda di pagamento il beneficiario, per ogni consulenza rendicontata, deve allegare:

- a) copia della "Scheda riepilogativa della consulenza effettuata" rilasciata dall'applicativo di cui al Paragrafo 45, debitamente sottoscritta;
- b) sintetica relazione circa l'intervento attuato, le eventuali criticità incontrate ed i risultati ottenuti al termine della consulenza;
- c) copia (formato pdf) della fattura elettronica emessa dal Prestatore di servizi di consulenza nei confronti del destinatario del servizio, provvista di tracciabilità o quietanza per la parte a carico del destinatario del servizio;
- d) copia del contratto di fornitura del servizio di consulenza debitamente sottoscritto dalle parti.

La fattura deve riportare obbligatoriamente la dicitura: "PSR 2014-20 Piemonte, Operazione 2.1.1 – Bando 2020" e/o il CUP assegnato al Progetto di consulenza.

Il beneficiario è tenuto a conservare la documentazione contabile e fiscale in originale per eventuali controlli da parte di Regione o di ARPEA o della Commissione Europea, per almeno 5 anni.

La domanda di saldo e la relativa documentazione devono essere trasmesse alla Regione Piemonte tramite il servizio on line su SIAP entro il termine inderogabile del 31.3.2023 ed in ogni caso entro 90 giorni dalla data di conclusione del Progetto di consulenza.

## **52. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO**

Sul 100% delle domande di pagamento sono effettuati i controlli amministrativi richiesti dalla normativa comunitaria. Il Settore procede ai seguenti principali controlli amministrativi:

- a) verifica della completezza della documentazione prevista a corredo della domanda di pagamento;
- b) verifica della "Scheda riepilogativa della consulenza effettuata";
- c) verifica della relazione circa l'intervento attuato;
- d) verifica dell'ammissibilità dell'intervento di consulenza realizzato, sulla base delle prescrizioni del Bando;
- e) verifica della corrispondenza dell/i nominativo/i del tecnico/i indicati prima dell'avvio della consulenza con quello/i effettivamente intervenuto/i nell'erogazione della consulenza, con eventuale applicazione delle riduzioni e sanzioni in caso di non conformità rilevate;
- f) verifica della tipologia di destinatario della consulenza.

Sulla base dei controlli amministrativi effettuati l'istruttore determina l'importo totale accertato e il relativo contributo da liquidare, e le riduzioni eventualmente applicabili.

A conclusione dell'istruttoria, il funzionario incaricato, prendendo atto dell'eventuale verbale di controllo in loco, redige un verbale di istruttoria contenente la proposta di esito:

- esito negativo indicando le motivazioni per le quali l'istruttoria ha determinato tale esito;
- esito positivo: se l'istruttore non ha rilevato anomalie nella rendicontazione presentata indicando l'importo totale accertato e l'ammontare del contributo da liquidare;
- esito parzialmente positivo.

In caso di esito negativo o parzialmente positivo, il beneficiario è informato ai sensi dell'articolo 10 bis della l.r. 241/1990. Delle eventuali controdeduzioni è dato conto nel verbale di istruttoria.

Il procedimento si conclude con l'inserimento della domanda in un elenco di liquidazione da inviare al Settore competente che provvederà alla registrazione dei dati ivi contenuti ed alla successiva trasmissione ad ARPEA, che procederà alla verifica e al pagamento.

Se la domanda rientra nel campione del 5% della spesa pagata annualmente oggetto di estrazione a controllo, l'operazione connessa sarà sottoposta a controllo in loco per la verifica:

- a) dell'attuazione dell'operazione in conformità delle norme applicabili;
- b) di tutti i criteri di ammissibilità;
- c) degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita;
- d) dell'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario (raffrontandoli con i documenti giustificativi), compresa l'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario, ed eventualmente dei documenti commerciali tenuti da terzi.

Ai fini del controllo in loco, il beneficiario dovrà mettere a disposizione dei controllori

- gli originali (formato xml) delle fatture emesse nei confronti dei destinatari, per la verifica della conformità con la copia trasmessa nonché dell'attuazione di quanto disposto al precedente paragrafo, con relativa quietanza/tracciabilità,

- la documentazione contabile, con relativa tracciabilità, inerente alle spese effettuate dal solo beneficiario del contributo (o dai Soggetti componenti una ATI o una ATS) per lo svolgimento delle consulenze rendicontate, come previsto al Paragrafo 31 e nelle modalità di cui al Paragrafo 53.

Il dettaglio delle verifiche è indicato sul Manuale delle procedure controlli e sanzioni (Manuale revisione 4, approvato con Determinazione ARPEA n. 67 del 19/03/2019) e/o la scheda operativa dell'operazione sul sito di ARPEA Piemonte.

La prescrizione, sui documenti fiscali/contabili di apposizione della dicitura di annullamento "PSR 2014-20 Piemonte, Operazione 2.1.1 – Bando 2020" deriva dalla necessità di ottemperare a quanto previsto dal Reg. UE 809/2014, art. 48 c. 4, che prevede di porre in essere "procedure intese a evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o unionali o periodi di programmazione precedenti". A questa dicitura potrà affiancarsi il codice CUP assegnato al Progetto di consulenza, per le finalità della normativa vigente.

In caso di riscontri di condizioni di irregolarità amministrative, si provvederà:

- 1) alla segnalazione alle Autorità competenti unitamente alla sospensione del contributo concesso fino alla definizione, da parte delle Autorità competenti, della segnalazione;
- 2) all'applicazione delle riduzioni e/o sanzioni come previste dal Manuale delle procedure controlli e sanzioni, Misure non SIGC elaborato ed approvato da ARPEA Piemonte (revisione 4, approvato con Determinazione n. 67 del 19/03/2019).

Sulla base dell'esito del controllo in loco effettuato il controllore redige apposito verbale, predisposto da ARPEA.

## 52.1 RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

Responsabile dell'istruttoria delle domande di pagamento è il Responsabile pro tempore del Settore "Attuazione programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo" della Direzione Agricoltura. In applicazione del principio di separazione delle funzioni, il funzionario incaricato dell'istruttoria delle domande di pagamento deve essere diverso da quello che effettua i controlli in loco.

Il procedimento relativo alla domanda quadrimestrale di pagamento dell'acconto si conclude entro 60 giorni dalla relativa presentazione. Il procedimento relativo alla domanda di pagamento del saldo si conclude entro 120 giorni dalla relativa presentazione.

## 53. CONTROLLI E VIGILANZA

Oltre alle verifiche amministrative di cui al Paragrafo 52, il Settore "Attuazione programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo" della Direzione regionale Agricoltura effettua i seguenti controlli, secondo le disposizioni dei Manuali ARPEA:

- a) Controlli in loco su un campione minimo del 2% della spesa rendicontata, ai sensi del Reg. UE n. 809/2014.
- b) Verifica di un campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000
- c) Visite "sul luogo", svolte a campione, presso le imprese destinatarie della consulenza.

Le visite "sul luogo" sono finalizzate a verificare il regolare svolgimento della consulenza presso la sede dell'impresa. Il controllo è effettuato su un campione del 3% del numero di consulenze svolte da ogni Prestatore di servizi beneficiario. Deve essere sottoposta a verifica almeno una consulenza per ogni Prestatore di servizi e per ogni Provincia interessata dal Progetto di consulenza.

Nel corso della visita "sul luogo", che si conclude con un verbale, sono verificati:

- la presenza presso l'impresa dell'originale del contratto di fornitura del servizio di consulenza sottoscritto dal Prestatore di servizi e dall'imprenditore e la rispondenza fra l'attività prevista nel contratto stesso e quella effettivamente svolta e realizzata;
- il numero di visite aziendali effettuate fino al momento del controllo;
- solo nel corso dei controlli ex-post, il grado di soddisfazione del destinatario della consulenza in relazione al servizio ricevuto.

I verbali devono essere trasmessi al Settore competente dell'istruttoria della domanda di pagamento.

La Regione Piemonte potrà attivare un indirizzo mail dedicato al fine di consentire ai destinatari del servizio di consulenza di effettuare segnalazioni relative ai servizi fruiti erogati dai Prestatori riconosciuti.

## 54. SANZIONI

Ai sensi dell'art. 63 del Reg. (UE) 809/2014, qualora il contributo richiesto con la domanda di pagamento (saldo) superi di più del 10% quello accertato come erogabile (a seguito dell'istruttoria della domanda di saldo), al contributo erogabile si applica una sanzione pari alla differenza tra i due valori. L'importo della sanzione non può essere superiore all'importo del sostegno erogabile. La medesima sanzione, calcolata come sopra, si applica anche a seguito dei controlli in loco.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'ufficio istruttore di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'ufficio istruttore accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

## **55. RIDUZIONI**

Ai sensi dell'art. 35 del regolamento UE n. 640/2014, la Regione Piemonte individua le disposizioni in materia di sanzioni e riduzioni degli aiuti dovute a inadempienze del beneficiario.

Si applicano, in particolare, le riduzioni ed esclusioni per inadempienze previste dal Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 497 del 17 gennaio 2019 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale) e dalla DGR n. 66 – 8975 del 16/05/2019 (PSR 2014-2020 - Misure di sostegno non connesse alla superficie e agli animali: disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regg. (UE) n. 1306/2013 e n. 640/2014 e s.m.i. e del Decreto MIPAAF n. 497 del 17 gennaio 2019).

A norma dell'articolo 20 del DM 497/2019 "1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del regolamento (UE) n. 809/2014, per le misure non connesse alla superficie e agli animali, ai fini e per gli effetti dell'art. 35, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014, in caso di mancato rispetto:

a) degli impegni previsti dal programma di sviluppo rurale oppure  
b) se pertinenti, degli altri obblighi dell'operazione, stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato ed altri requisiti e norme obbligatori, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno od a gruppi di impegni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati.

2. La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna infrazione relativa ad impegni od a gruppi di impegni, secondo le modalità di cui all'Allegato 6, ad esclusione della normativa sugli appalti pubblici disciplinata dal successivo art. 21.

3. Un'inadempienza si definisce grave quando risulta ripetuta con livelli massimi di gravità, entità e durata.

La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga. La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento. In presenza di ripetizioni di un'inadempienza non grave, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato, doppia rispetto alle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di ripetizione. Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegno od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo. Le conseguenze previste per un'inadempienza grave ricorrono anche nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione europea e dalle relative disposizioni attuative, nonché qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni."

In caso di mancato rispetto degli impegni accessori, si applica per ogni infrazione una riduzione parziale o totale dei pagamenti ammessi, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati. I parametri di valutazione della gravità, entità e durata sono stabiliti con provvedimento del Responsabile del procedimento.

In caso di violazioni di gravità, entità e durata di livello massimo, il beneficiario è escluso dal sostegno con conseguente revoca del contributo concesso e recupero degli importi indebitamente erogati.

## **56. PENALITÀ**

Qualora il Progetto di consulenza venga realizzato parzialmente rispetto a quello approvato, in termini di ore di consulenza effettivamente erogate, al Prestatore di servizi beneficiario del contributo vengono applicate le seguenti penalità:

- Progetto di consulenza realizzato, in termini di ore di consulenza effettuate e rendicontate, nel periodo di durata, a partire dal 100% delle ore previste all'80% delle ore previste: nessuna penalità
- Progetto di consulenza realizzato, in termini di ore di consulenza effettuate e rendicontate, nel periodo di durata, a partire dal 79,99% delle ore previste al 70% delle ore previste: riduzione del 15% della spesa complessiva ammessa
- Progetto di consulenza realizzato, in termini di ore di consulenza effettuate e rendicontate, nel periodo di durata, a partire dal 69,99% delle ore previste al 60% delle ore previste: riduzione del 30% della spesa complessiva ammessa
- Progetto di consulenza realizzato, in termini di ore di consulenza effettuate e rendicontate, nel periodo di durata, a partire dal 59,99% delle ore previste al 40% delle ore previste: riduzione del 50% della spesa complessiva ammessa
- Progetto di consulenza realizzato, in termini di ore di consulenza effettuate e rendicontate, nel periodo di durata, per meno del 40% delle ore previste: nessun finanziamento, compreso il recupero degli eventuali acconti già erogati.

A consuntivo delle consulenze svolte, qualora si accerti che uno o più parametri che, in base ai criteri di selezione, hanno dato luogo all'attribuzione di punteggio in sede di valutazione del Progetto di consulenza non siano stati rispettati, il beneficiario decade dalla domanda di sostegno.

## **57. DECADENZA E REVOCA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO**

Oltre alle altre ipotesi previste dal Bando, la domanda ammessa a sostegno decade o è revocata totalmente a seguito di:

- perdita dei requisiti di ammissibilità
- mancato rispetto degli impegni essenziali
- mancata conclusione degli interventi entro il termine di conclusione del Progetto di consulenza, fatte salve le possibilità di proroga;
- violazione del divieto di cumulo di finanziamenti
- accertamento della non veridicità di una o più dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto notorio rese ai sensi del DPR 445/2000 presentate dal beneficiario.

## **58. PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO ALL'ITER DELLA DOMANDA**

### **58.1 RITIRO DELLA DOMANDA**

La domanda di sostegno o di pagamento può essere ritirata in qualsiasi momento da parte del beneficiario qualora il medesimo si trovi nelle condizioni di non poter eseguire o terminare l'intervento per cui ha richiesto il sostegno. Il ritiro della domanda deve essere comunicato esclusivamente attraverso l'applicativo informatico su SIAP già utilizzato per la presentazione della domanda di sostegno.

Tuttavia, se l'ufficio istruttore ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno o di pagamento o in altre dichiarazioni fornite o se l'ufficio stesso gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, il ritiro della domanda non è consentito.

### **58.2 DOMANDA DI CORREZIONE ED ADEGUAMENTO DI ERRORI PALESI**

Come previsto all'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014, in caso di errori palesi le domande di sostegno e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento, dopo essere stati presentati, purché il beneficiario stesso non sia ancora stato informato dall'amministrazione circa gli eventuali errori contenuti nella domanda né di un eventuale controllo in loco.

A tal fine il beneficiario dovrà presentare apposita domanda di correzione ed adeguamento esclusivamente attraverso l'applicativo informatico su SIAP già utilizzato per la presentazione della domanda di sostegno, producendo la documentazione che dimostri l'evidenza dell'errore e di aver agito in buona fede.

L'ufficio istruttore può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate in domanda o nei documenti sopra citati. L'ufficio istruttore, in caso di individuazione e accettazione dell'errore palese, sulla base di una valutazione complessiva del

caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede, procede alle operazioni di correttiva tramite le funzionalità messe a disposizione sul Sistema informativo.

Per i beneficiari estratti per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono considerati errori palesi quelli che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.

### **58.3 PROROGHE**

Il beneficiario, per completare la realizzazione del Progetto di consulenza, può richiedere una proroga per un periodo massimo di 3 mesi, a decorrere dal giorno successivo del termine di realizzazione degli interventi fissato dal presente bando.

La proroga può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

La richiesta di proroga deve essere presentata al Settore competente almeno 20 giorni prima della scadenza del termine per la realizzazione degli interventi, esclusivamente tramite il portale SIAP; non saranno accettate richieste di proroga trasmesse in modalità diversa.

La proroga è concessa solo al beneficiario richiedente.

### **59. RIESAMI E RICORSI**

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione è possibile esperire:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

E'altresì possibile agire innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

### **60. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali forniti ai Settore "Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura" e "Attuazione programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo" della Direzione regionale Agricoltura saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito GDPR).

I dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati ai Settori. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite dal Reg. (UE) 1305/2013 e dal Reg. (UE) n. 640/2014. I dati acquisiti a seguito della presente informativa, relativa a tutte le attività connesse al presente bando, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati. L'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: [dpo@regione.piemonte.it](mailto:dpo@regione.piemonte.it).

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale; Delegati al trattamento dei dati sono i dirigenti responsabili pro tempore dei Settori della Regione Piemonte. Il Responsabile esterno del trattamento è il CSI-Piemonte, i cui dati di contatto sono: [comunicazione@csi.it](mailto:comunicazione@csi.it), [protocollo@cert.csi.it](mailto:protocollo@cert.csi.it).

I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili esterni individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile esterno, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.

I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.).

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. Potranno essere esercitati i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) n. 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione

in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile esterno del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

## **61. RIFERIMENTI NORMATIVI**

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 di sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307 /2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che modifica altresì il regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n.73/2009 del Consiglio ed i regolamenti (UE) n.1307/2013, (UE) n.1306/2013 e (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale ed alla condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante "Modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)";
- Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1242 della Commissione, del 17 luglio 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n.

1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- Decreto Ministeriale MIPAAF n. 497 del 17/01/2019 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
- D.l. 24 giugno 2014, n.91 - Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116 (Art 1 ter, comma 3 «Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura»);
- Documento redatto a cura della Rete Rurale Nazionale – MIPAAF: «Titoli di studio associabili agli ambiti di consulenza previsti dal D.M.3 febbraio 2016»;
- Decreto Ministeriale MIPAAF n. 1259 del 3 Febbraio 2016 “Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura” (GU n. 38 del 16/2/2016) che stabilisce le disposizioni attuative del sistema di consulenza aziendale in agricoltura istituito dall'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Circolare MIPAAF n. 2306 del 13.6.2016, recante “Sistema di consulenza aziendale in agricoltura (art. 1-ter, D.L. n. 91 del 2014, convertito in legge n. 116 del 2014). Decreto interministeriale 3 febbraio 2016. Necessaria separatezza delle attività di controllo rispetto allo svolgimento delle attività di consulenza”;
- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) n. 7456 del 28 ottobre 2015 e recepita con DGR n. 29-2396 del 9 novembre 2015 dalla Giunta Regionale del Piemonte e successive modifiche: la vigente ultima modifica al PSR 2014-2020 è stata approvata con Decisione della Commissione europea C(2019) 1469 del 19.02.2019 e recepita dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 18-8483 del 01.03.2019;
- DGR n. 17 - 8332 del 25/01/2019 (“Reg. (CE) 1305/2013 art. 15 - PSR 2014-2020 - Misura 2. Disposizioni per l'avvio della sottomisura 2.1."Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza" - Operazione 2.1.1 "Servizi di consulenza");
- DGR n. 65 - 8974 del 16/5/2019 (“Regolamento (UE) n. 1306/2013. Disciplina del regime di condizionalità in attuazione del decreto ministeriale n. 497 del 17/1/2019. Revoca della DGR n. 102-7428 del 3/8/2018 e della DGR 40-7741 del 19/10/2018”)
- Determinazione Dirigenziale n. 786/A1705A del 24.07.2018 avente per oggetto “Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di sviluppo rurale (PSR) della Regione Piemonte. Approvazione del documento “Condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal PSR 2014-2020 e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di stato”.



**mipaaf**  
Ministero delle  
politiche agricole  
alimentari e forestali



**REGIONE  
PIEMONTE**

**MISURA 2 P.S.R. REGIONE PIEMONTE 2014 – 2020**  
**Operazione 2.1.01 - Incentivi per attività di consulenza aziendale**

TITOLI	AMBITI DI CONSULENZA													
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
Dottori agronomi e Dottori forestali	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Agrotecnici e Agrotecnici laureati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori			X	X		X	X	X			X			
Biologi			X	X			X			X	X	X	X	X
Chimici				X						X	X			X
Dottori commercialisti ed Esperti contabili			X				X	X	X					
Geologi				X					X		X			X
Geometri e Geometri laureati			X	X		X	X	X	X		X			X
Ingegneri			X	X		X	X	X	X		X			X
Tecnologi alimentari			X				X	X						X
Periti agrari e Periti agrari laureati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Medici veterinari			X						X		X	X	X	
Tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro			X			X								
Consulenti del lavoro							X							
Assistenti sociali								X						
Dietisti			X					X						
Educatori professionali								X						
Psicologi e psicoterapeuti								X						
Fisioterapisti								X						
Periti industriali e Periti industriali laureati														X
Tecnici della riabilitazione psichiatrica								X						
Terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva								X						
Terapisti occupazionali								X						
Attuari									X					
Consulenti in proprietà industriale														X
Farmacisti			X					X						X

a) obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

b) pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento (UE) n. 1307/2013

c) misure a livello di azienda previste dai programmi di sviluppo rurale volte all'ammodernamento aziendale, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, compreso lo sviluppo di filiere corte, all'innovazione e all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità

d) requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'art. 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE

e) requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'art. 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare l'obbligo di cui all'art. 14 della direttiva 2009/128/CE

f) norme di sicurezza sul lavoro e norme di sicurezza connesse all'azienda agricola

g) consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta

h) promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro attività economica

i) gestione del rischio e introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante

j) requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati all'art. 28, paragrafo 3, e all'art. 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

k) informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013

l) misure rivolte al benessere e alla biodiversità animale


m) profili sanitari delle pratiche zootecniche

n) innovazione tecnologica ed informatica, agricoltura di precisione e trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario



**mipaaf**  
Ministero delle  
politiche agricole  
alimentari e forestali



 **REGIONE  
PIEMONTE**

## SCHEMA CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONSULENZA

MISURA 2 P.S.R. REGIONE PIEMONTE 2014 – 2020

Operazione 2.1.01 - Incentivi per attività di consulenza aziendale

Gli **elementi minimi** che devono essere presenti nel Contratto di consulenza aziendale vengono riportati qui di seguito in forma di **schema**; essendo un documento che rappresenta un contratto tra due parti, il testo dovrà permettere la chiara identificazione della natura del documento, delle generalità dei due contraenti e dei termini dell'accordo. Si precisa che la Regione Piemonte non esprime alcuna valutazione sui contenuti e sugli effetti di tale contratto e non può essere chiamata in causa quale possibile arbitro di eventuali controversie tra le parti.

Gli uffici del "Settore attuazione programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo", nell'ambito delle previste attività di controllo a campione, verificheranno che le prestazioni di consulenza aziendale descritte nel Contratto siano conformi a quelle indicate nel bando e che siano state effettivamente erogate, nei tempi e con le modalità specificate, da parte del Prestatore del servizio di consulenza indicato.

Il Contratto di consulenza aziendale va compilato inserendo le seguenti informazioni:

1. Intestazione attività: "Servizi di consulenza aziendale agricola – Programma di sviluppo rurale della Regione Piemonte 2014-2020 – Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 15".
2. Dati identificativi del Prestatore del servizio di consulenza (*denominazione, indirizzo sede legale, sede operativa, ecc.*).
3. Azienda agricola (*ragione sociale, cognome e nome, luogo e data di nascita del titolare o rappresentante legale, C.U.A.A., numero d'iscrizione al registro delle imprese C.C.I.A.A. e relativa Camera di Commercio*), o altro destinatario del servizio.
4. Dati identificativi dell'azienda agricola (*indirizzo, SAU totale, ecc.*) o altro destinatario del servizio.
5. Prestazioni di consulenza aziendale programmate per l'azienda (*livello, ambito dell'intervento di consulenza, Focus area di riferimento, descrizione dell'attività consulenziale prevista in collegamento con la situazione aziendale rilevata*).
6. Periodo di erogazione del servizio di consulenza aziendale (*dal .../al ...*)
7. Impegni derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto:
  - Il Prestatore di servizi di consulenza si impegna ad erogare le prestazioni di consulenza sopra indicate, al fine di migliorare la gestione tecnico-economica dell'azienda del soggetto destinatario;
  - l'impresa agricola/forestale si impegna a mettere a disposizione del personale del Prestatore di servizi di consulenza tutte le informazioni necessarie per definire compiutamente ogni aspetto della gestione del rapporto e consentire l'erogazione delle prestazioni di consulenza aziendale nei tempi e con le modalità previste;

- il Prestatore di servizi si impegna a rilasciare copia del materiale sottoscritto e dei documenti prodotti all'impresa aderente al progetto di consulenza;
- l'impresa agricola dichiara di non essere inserita nel Programma Operativo di una OP del Settore Ortofrutticolo ed interessata dalle attività di consulenza contemplate nelle Misure 2, 3, 4 e 5 della Strategia nazionale del Settore Ortofrutticolo 2018-2022 (allegato al DM 27/09/2018 n. 9286), i cui contenuti possono essere assimilabili a quelli previsti con il bando 1/2019;
- il Prestatore di servizi si impegna a non chiedere altri finanziamenti pubblici per l'attività di consulenza oggetto di finanziamento con l'Operazione 2.1.1 del PSR 2014-2020 del Piemonte.
- l'utente si impegna a fornire i dati aziendali necessari al monitoraggio della Misura 2 per quanto attiene la valutazione degli indicatori di impatto previsti nel PSR 2014-2020. Tali dati, dovranno essere forniti nel periodo successivo alla conclusione della consulenza e comunque entro il 2022.

- per quanto riguarda il costo dell'erogazione del servizio di consulenza aziendale descritto nel presente Contratto, viene stabilito, tenuto conto della tariffa oraria quantificata in €. 54,00/ora (Unità di Costo Standard) e della durata quantificata in numero ore ..... , in EURO ..... (*indicare importo*); la fattura sarà emessa dal Prestatore del servizio di consulenza entro ..... (*indicare numero di giorni*).

- la data e la natura delle prestazioni di consulenza aziendale erogate a favore dell'utente saranno registrate a cura del Prestatore del servizio di consulenza aziendale agricola, seguendo le procedure stabilite dalla Regione Piemonte.

- l'utente è a conoscenza del fatto che la mancata esibizione alle autorità di controllo del presente Contratto e della documentazione comprovante l'avvenuta consulenza, può comportare la revoca del contributo precedentemente concesso ai sensi della Misura 2 del PSR 2014-2020, con obbligo di restituzione di quanto ricevuto ed applicazione delle previste sanzioni amministrative.

- (altro.....)

Si precisa che nel contratto di consulenza dovrà essere esplicitato il diritto di recesso dell'imprenditore agricolo per giustificati motivi..

8. Consenso al trattamento dei dati personali per i fini dell'adesione al servizio di consulenza sostenuto dall'Operazione 2.1.1 del PSR 2014-2020 per il Piemonte ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03, del D.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). (*il Prestatore del servizio di consulenza deve consegnare all'utente copia dell'informativa riguardante l'applicazione della nuova normativa per il trattamento dei dati*).

9. Il presente contratto produrrà effetti solo dopo l'ammissione a finanziamento, da parte della Regione Piemonte, del Progetto di consulenza presentato ai sensi della Misura 2 del PSR 2014-2020.

10. In caso di controversie il Foro competente sarà quello di .....

**Luogo e data di sottoscrizione** \_\_\_\_\_

**Timbro e firma del rappresentante legale del Prestatore del servizio di consulenza o suo delegato.**

\_\_\_\_\_

**Firma del titolare o rappresentante legale dell'impresa richiedente la consulenza**


\_\_\_\_\_

Allegati (eventuali):



**mipaaf**

Ministero delle  
politiche agricole  
alimentari e forestali



**REGIONE  
PIEMONTE**

**Tabella riepilogativa Ambiti, Focus Area, Interventi, Costi dei servizi di consulenza**

**MISURA 2 P.S.R. REGIONE PIEMONTE 2014 – 2020**

**Operazione 2.1.01 - Servizi di consulenza aziendale**

I servizi di consulenza finanziabili con il presente bando sono individuati nell'ambito delle seguenti Priorità e Focus Area:

Priorità 2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

- *Focus Area 2A* (\*vedasi nota sotto): Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività.

(\*) In questa Focus Area 2A potranno essere inseriti gli interventi consulenziali riguardanti la sicurezza sul lavoro, in luogo della Focus Area 3B, ove non risultano stanziati le necessarie risorse finanziarie.

Priorità 3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

- *Focus Area 3A* : Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali.

Priorità 4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura.

- *Focus Area 4A*: Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa.

- *Focus Area 4B*: Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

- *Focus Area 4C*: Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

Priorità 5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale.

- *Focus Area 5A*: Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

- *Focus Area 5E*: Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

**ALLEGATO C**

Cod. Ambito	Ambito di Consulenza PSR	Priorità e Focus Area	Settore di riferimento - Tema principale	Argomenti/Interventi di consulenza specifici	Durata massima consulenza (in ore)	Importi massimi di spesa ammessa (UCS = €. 54/h)
a)	Gli obblighi derivanti dai Criteri di Gestione Obbligatori e/o dalla Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali di cui al titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013.	P 5 – FA 5A	SETTORE 1 - Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno. Tema Principale I: ACQUE	CGO 1: Direttiva 91/676/ CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.	Base: 15 Specialistica: 25 Specialistica per riconversione: 34	€. 810 €. 1350 €. 1836
a)	Gli obblighi derivanti dai Criteri di Gestione Obbligatori e/o dalla Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali di cui al titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013.	P 4 – FA 4A	SETTORE 1 - Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno.  Tema Principale I: ACQUE	BCAA 1: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	Base: 15 Specialistica: 25 Specialistica per riconversione: 34	€. 810 €. 1350 €. 1836
a)	Gli obblighi derivanti dai Criteri di Gestione Obbligatori e/o dalla Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali di cui al titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013.	P 5 – FA 5A	SETTORE 1 - Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno.  Tema Principale I: ACQUE	BCAA 2: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.	Base: 15 Specialistica: 25 Specialistica per riconversione: 34	€. 810 €. 1350 €. 1836
a)	Gli obblighi derivanti dai Criteri di Gestione Obbligatori e/o dalla Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali di cui al titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013.	P 4– FA 4B	SETTORE 1 - Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno.  Tema Principale I: ACQUE	BCAA 3: Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento	Base: 15 Specialistica: 25 Specialistica per riconversione: 34	€. 810 €. 1350 €. 1836

**ALLEGATO C**

Cod. Ambito	Ambito di Consulenza PSR	Priorità e Focus Area	Settore di riferimento - Tema principale	Argomenti/Interventi di consulenza specifici	Durata massima consulenza (in ore)	Importi massimi di spesa ammessa (UCS = €. 54/h)
a)	Gli obblighi derivanti dai Criteri di Gestione Obbligatori e/o dalla Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali di cui al titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013.	P 4 – FA 4C	SETTORE 1 - Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno.  Tema Principale II: SUOLO E STOCK DI CARBONIO	BCAA 4: Copertura minima del suolo	Base: 15  Specialistica: 25  Specialistica per riconversione: 34	€. 810  €. 1350  €. 1836
a)	Gli obblighi derivanti dai Criteri di Gestione Obbligatori e/o dalla Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali di cui al titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013.	P 4 – FA 4C	SETTORE 1 - Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno.  Tema Principale II: SUOLO E STOCK DI CARBONIO	BCAA 5: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.	Base: 15  Specialistica: 25  Specialistica per riconversione: 34	€. 810  €. 1350  €. 1836
a)	Gli obblighi derivanti dai Criteri di Gestione Obbligatori e/o dalla Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali di cui al titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013.	P 5 – FA 5E	SETTORE 1 - Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno.  Tema Principale II: SUOLO E STOCK DI CARBONIO	BCAA 6: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie se non per motivi di salute delle piante.	Base: 15  Specialistica: 25  Specialistica per riconversione: 34	€. 810  €. 1350  €. 1836
a)	Gli obblighi derivanti dai Criteri di Gestione Obbligatori e/o dalla Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali di cui al titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013.	P 4 – FA 4A	SETTORE 1 - Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno.  Tema Principale III: BIODIVERSITÀ	CGO 2: Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.	Base: 15  Specialistica: 25  Specialistica per riconversione: 34	€. 810  €. 1350  €. 1836

**ALLEGATO C**

Cod. Ambito	Ambito di Consulenza PSR	Priorità e Focus Area	Settore di riferimento - Tema principale	Argomenti/Interventi di consulenza specifici	Durata massima consulenza (in ore)	Importi massimi di spesa ammessa (UCS = €. 54/h)
a)	Gli obblighi derivanti dai Criteri di Gestione Obbligatorie e/o dalla Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali di cui al titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013.	P 4 – FA 4A	SETTORE 1 - Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno.  Tema Principale III: BIODIVERSITÀ	CGO 3: direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.	Base: 15  Specialistica: 25  Specialistica per riconversione: 34	€. 810  €. 1350  €. 1836
a)	Gli obblighi derivanti dai Criteri di Gestione Obbligatorie e/o dalla Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali di cui al titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013.	P 4 – FA 4A	SETTORE 1 - Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno.  Tema Principale III: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI	BCAA 7: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.	Base: 15  Specialistica: 25  Specialistica per riconversione: 34	€. 810  €. 1350  €. 1836
b)	Le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento (UE) n. 1307/2013.	P 4 – FA 4A	SETTORE 1 - Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno. Tema Principale I: GREENING	Diversificazione delle colture (art. 44)	Base: 8  Specialistica: 15  Specialistica per riconversione: 20	€. 432  €. 810  €. 1080

**ALLEGATO C**

<b>Cod. Ambito</b>	<b>Ambito di Consulenza PSR</b>	<b>Priorità e Focus Area</b>	<b>Settore di riferimento - Tema principale</b>	<b>Argomenti/Interventi di consulenza specifici</b>	<b>Durata massima consulenza (in ore)</b>	<b>Importi massimi di spesa ammessa (UCS = €. 54/h)</b>
b)	Le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento (UE) n. 1307/2013.	P 4 – FA 4C P 5 – FA 5E	SETTORE 1 - Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno. Tema Principale I: GREENING	Mantenimento dei prati e dei pascoli permanenti (art.45)	Base: 8 Specialistica: 15 Specialistica per riconversione: 20	€. 432 €. 810 €. 1080
b)	Le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento (UE) n. 1307/2013.	P 5 – FA 5E	SETTORE 1 - Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno. Tema Principale I: GREENING	Istituzione di aree ad interesse ecologico	Base: 8 Specialistica: 15 Specialistica per riconversione: 20	€. 432 €. 810 €. 1080
c)	Ammodernamento dell'azienda, perseguimento della competitività, integrazione di filiera, innovazione, orientamento al mercato nonché promozione dell'imprenditorialità.	P 2 – FA 2A	Analisi della realtà aziendale.	Progetto di sviluppo/trasformazione aziendale	Base: 15 Specialistica: 20 Specialistica per riconversione: 34	€. 810 €. 1080 €. 1836

**ALLEGATO C**

Cod. Ambito	Ambito di Consulenza PSR	Priorità e Focus Area	Settore di riferimento - Tema principale	Argomenti/Interventi di consulenza specifici	Durata massima consulenza (in ore)	Importi massimi di spesa ammessa (UCS = €. 54/h)
c)	Ammodernamento dell'azienda, perseguimento della competitività, integrazione di filiera, innovazione, orientamento al mercato nonché promozione dell'imprenditorialità.	P 2 – FA 2A	Analisi della realtà aziendale e del mercato.	Creazione di filiere produttive – Valutazione di fattori aziendali ed extra-aziendali	Base: 15 Specialistica: 20  Specialistica per riconversione: 34	€. 810 €. 1080 €. 1836
c)	Ammodernamento dell'azienda, perseguimento della competitività, integrazione di filiera, innovazione, orientamento al mercato nonché promozione dell'imprenditorialità.	P 2 – FA 2A	Analisi della realtà aziendale.	Progetto di valorizzazione della produzione agricola aziendale	Base: 15 Specialistica: 20  Specialistica per riconversione: 34	€. 810 €. 1080 €. 1836
c)	Ammodernamento dell'azienda, perseguimento della competitività, integrazione di filiera, innovazione, orientamento al mercato nonché promozione dell'imprenditorialità.	P 2 – FA 2A	Analisi della realtà aziendale ed extra-aziendale.	Progetto di multifunzionalità aziendale (agriturismo, fattorie didattiche, asilo nido in fattoria)	Base: 15 Specialistica: 25  Specialistica per riconversione: 34	€. 810 €. 1350 €. 1836

**ALLEGATO C**

Cod. Ambito	Ambito di Consulenza PSR	Priorità e Focus Area	Settore di riferimento - Tema principale	Argomenti/Interventi di consulenza specifici	Durata massima consulenza (in ore)	Importi massimi di spesa ammessa (UCS = €. 54/h)
c)	Ammodernamento dell'azienda, perseguimento della competitività, integrazione di filiera, innovazione, orientamento al mercato nonché promozione dell'imprenditorialità.	P 2 – FA 2A	Analisi della realtà aziendale.	Progetto di sviluppo/trasformazione aziendale	Base: 15 Specialistica: 25  Specialistica per riconversione: 34	€. 810 €. 1350 €. 1836
d)	Le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento (UE) n. 1307/2013.	P 4 – FA 4B	SETTORE 1 - Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno. I requisiti per attuare l'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque.	Zone vulnerabili da Prodotti fitosanitari	Base: 8 Specialistica: 15  Specialistica per riconversione: 20	€. 432 €. 810 €. 1080
d)	Le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento (UE) n. 1307/2013.	P 4 – FA 4B	SETTORE 1 - Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno. I requisiti per attuare l'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque.	Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.	Base: 8 Specialistica: 15  Specialistica per riconversione: 20	€. 432 €. 810 €. 1080

**ALLEGATO C**

Cod. Ambito	Ambito di Consulenza PSR	Priorità e Focus Area	Settore di riferimento - Tema principale	Argomenti/Interventi di consulenza specifici	Durata massima consulenza (in ore)	Importi massimi di spesa ammessa (UCS = €. 54/h)
e)	Le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento (UE) n. 1307/2013.	P 4 – FA 4B	SETTORE 1 - Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno. I requisiti definiti per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE.	Difesa Integrata Volontaria, Difesa biologica.	Base: 10 Specialistica: 20 Specialistica per riconversione: 30	€. 540 €. 1080 €. 1620
f)	Rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola.	P 2 – FA 2A	Conformità aziendale alle norme vigenti in materia di sicurezza e valutazione dei rischi presenti in azienda. Tema principale: Applicazione del D. Lgs. n. 81/2008	Analisi della situazione aziendale in rapporto alla normativa vigente. Verifica della presenza del DVR nei casi previsti dalla normativa e eventuale necessità di aggiornamento.	Base: 20 Specialistica: 25 Specialistica per riconversione: 34	€. 1080 €. 1350 €. 1836
l)	Benessere e biodiversità animale	P 3 – FA 3A	Settore II: Sanità Pubblica, Salute degli Animali e delle Piante.  Tema Principale II: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI	CGO 4: Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 Dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Reg. (CE) 1782/2003 e le Direttive 92/102/CEE – 64/432/CEE.  indicazioni per: -REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN -REGISTRO AZIENDALE E BDN -IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI	Base: 8 Specialistica: 20 Specialistica per riconversione: 30	€. 432 €. 1080 €. 1620

**ALLEGATO C**

Cod. Ambito	Ambito di Consulenza PSR	Priorità e Focus Area	Settore di riferimento - Tema principale	Argomenti/Interventi di consulenza specifici	Durata massima consulenza (in ore)	Importi massimi di spesa ammessa (UCS = €. 54/h)
l)	Benessere e biodiversità animale	P 3 – FA 3A	Settore III: Benessere degli Animali  Tema Principale I: BENESSERE DEGLI ANIMALI	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 Dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.	Base: 8  Specialistica: 20  Specialistica per riconversione: 30	€. 432  €. 1080  €. 1620
l)	Benessere e biodiversità animale	P 3 – FA 3A	Settore III: Benessere degli Animali  Tema Principale I: BENESSERE DEGLI ANIMALI	CGO 12: Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 Dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.	Base: 8  Specialistica: 20  Specialistica per riconversione: 30	€. 432  €. 1080  €. 1620
l)	Benessere e biodiversità animale	P 3 – FA 3A	Settore III: Benessere degli Animali  Tema Principale I: BENESSERE DEGLI ANIMALI	CGO 13: Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 Luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Base: 8  Specialistica: 20  Specialistica per riconversione: 30	€. 432  €. 1080  €. 1620
m)	Profili sanitari delle pratiche zootecniche	P 3 – FA 3A	Settore II: Sanità Pubblica, Salute degli Animali e delle Piante.  Tema Principale I: SICUREZZA ALIMENTARE DELLE PRODUZIONI ANIMALI	CGO 4: Regolamento (CE) n. 1768/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 Gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.	Base: 8  Specialistica: 20  Specialistica per riconversione: 30	€. 432  €. 1080  €. 1620
m)	Profili sanitari delle pratiche zootecniche	P 3 – FA 3A	Settore II: Sanità Pubblica, Salute degli Animali e delle Piante.  Tema Principale I: SICUREZZA ALIMENTARE DELLE PRODUZIONI VEGETALI	CGO 4: Regolamento (CE) n. 1768/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 Gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.	Base: 8  Specialistica: 20  Specialistica per riconversione: 30	€. 432  €. 1080  €. 1620

**ALLEGATO C**

Cod. Ambito	Ambito di Consulenza PSR	Priorità e Focus Area	Settore di riferimento - Tema principale	Argomenti/Interventi di consulenza specifici	Durata massima consulenza (in ore)	Importi massimi di spesa ammessa (UCS = €. 54/h)
m)	Profili sanitari delle pratiche zootecniche	P 3 – FA 3A	Settore II: Sanità Pubblica, Salute degli Animali e delle Piante.  Tema Principale I: SICUREZZA ALIMENTARE DELLA PRODUZIONE DI LATTE CRUDO	CGO 4: Regolamento (CE) n. 1768/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 Gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.	Base: 8  Specialistica: 20  Specialistica per riconversione: 30	€. 432  €. 1080  €. 1620
m)	Profili sanitari delle pratiche zootecniche	P 3 – FA 3A	Settore II: Sanità Pubblica, Salute degli Animali e delle Piante.  Tema Principale I: SICUREZZA ALIMENTARE DELLA PRODUZIONE DI UOVA	CGO 4: Regolamento (CE) n. 1768/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 Gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.	Base: 8  Specialistica: 20  Specialistica per riconversione: 30	€. 432  €. 1080  €. 1620
m)	Profili sanitari delle pratiche zootecniche	P 3 – FA 3A	Settore II: Sanità Pubblica, Salute degli Animali e delle Piante.  Tema Principale I: SICUREZZA ALIMENTARE DELLA PRODUZIONE DI MANGIMI E ALIMENTI PER GLI ANIMALI	CGO 4: Regolamento (CE) n. 1768/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 Gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.	Base: 8  Specialistica: 20  Specialistica per riconversione: 30	€. 432  €. 1080  €. 1620

## ALLEGATO C

Cod. Ambito	Ambito di Consulenza PSR	Priorità e Focus Area	Settore di riferimento - Tema principale	Argomenti/Interventi di consulenza specifici	Durata massima consulenza (in ore)	Importi massimi di spesa ammessa (UCS = €. 54/h)
m)	Sanità e benessere animale	P 3 – FA 3A	Settore II: Sanità Pubblica, Salute degli Animali e delle Piante.  Tema Principale III: MALATTIE DEGLI ANIMALI	CGO 9: Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 Maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.  Applicazione del D.M. 2490/2017	Base: 8 Specialistica: 20 Specialistica per riconversione: 30	€. 432 €. 1080 €. 1620



**mipaaf**  
Ministero delle  
politiche agricole  
alimentari e forestali



MISURA 2 P.S.R. REGIONE PIEMONTE 2014 – 2020

Operazione 2.1.01 - Servizi di consulenza aziendale

# LINEE GUIDA

## “AMBITI DI CONSULENZA”

**AMBITO DI CONSULENZA “a)” – Gli obblighi derivanti dai Criteri di Gestione Obbligatorie e/o dalle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali di cui al titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013.**

**Attività Tecnico-Prestazionale:**

**Preliminarmente:**

- Verificare se l’Azienda è soggetta o meno all’applicazione della Condizionalità;

**Se applicabile acquisire la Scheda Aziendale di Validazione aggiornata.**

**Verifica di Congruità tra i dati contenuti all’interno della Scheda di Validazione e la realtà aziendale.**

<b>SETTORE 1 AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO</b>
---

**TEMA PRINCIPALE I: ACQUE**

**CGO 1 DIRETTIVA 91/676/CEE, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL’INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE.**

In base alla tipologia di azienda oggetto di Consulenza Aziendale, occorre acquisire e verificare la congruità di uno o di una pluralità di documenti che sotto riportiamo:

- Autorizzazione Integrata Ambientale;
- Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici;
- Documento di acquisizione di effluenti zootecnici da terzi/ acquisto di concimi azotati di sintesi (fattura o altro documento);
- Documentazione di asservimento dei terreni ai fini dello spandimento degli effluenti zootecnici;
- Documento di conferimento degli effluenti zootecnici;
- Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti in forma completa;
- Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti in forma semplificata;
- Scheda per la registrazione delle fertilizzazioni;

**BCAA 1 INTRODUZIONE DI FASCE TAMPONE LUNGO I CORSI D’ACQUA**

Qualora i terreni condotti siano adiacenti ad un corso d’acqua (tale verifica può essere fatta consultando il Fascicolo Aziendale/foto GIS dell’area interessata), il tecnico dovrà informare l’agricoltore che vige il seguente vincolo:

**a) Divieti di fertilizzazione**

- E’ vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d’acqua;

- Il divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica;
- Nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, il divieto di fertilizzazione inorganica si considera assolto.

Occorre inoltre verificare se il corpo idrico adiacente a terreni aziendali sia compreso fra quelli individuati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e riportati nella determinazione dirigenziale n. 818 del 29/9/2014, consultando lo strumento cartografico GIS reperibile sul sito regionale al seguente indirizzo:

[http://www.regione.piemonte.it/psr2007\\_13/misure/corpi\\_idrici.htm](http://www.regione.piemonte.it/psr2007_13/misure/corpi_idrici.htm)

In caso affermativo, il tecnico dovrà segnalare all'agricoltore il vincolo.

#### **b) Costituzione/non eliminazione di una fascia inerbita**

- Costituire (in caso di assenza) o non eliminare, lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali soggetti all'applicazione della norma, una fascia stabilmente inerbita, spontanea o seminata, di seguito definita "fascia inerbita". L'ampiezza della fascia tampone richiesta (fatte salve le deroghe previste) varia da 3 a 5 m in funzione degli stati qualitativi delle acque ed è specificata nella citata determinazione dirigenziale e nello strumento GIS.

#### **BCAA 2 RISPETTO DELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE QUANDO L'UTILIZZO DELLE ACQUE A FINI DI IRRIGAZIONE È SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE.**

Il tecnico dovrà informare l'agricoltore che per un regolare attingimento dell'acqua per l'irrigazione dovrà essere in possesso della idonea documentazione. Il tecnico dovrà acquisire uno o più dei seguenti documenti:

- Autorizzazione alla captazione di acque appartenenti a fiumi o laghi;
- Autorizzazione alla captazione di acque da fonti generiche;
- Autorizzazione all'utilizzo di un pozzo;
- Autorizzazione alla captazione di acque appartenenti ad uno stagno aziendale;
- Documentazione attestante l'associazione ad un consorzio irriguo.

#### **BCAA 3 PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO**

Il tecnico per verificare tale adempimento, se cogente nell'azienda oggetto di Consulenza, dovrà verificare che ci sia:

- Assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- Rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione. (Se necessario)

La documentazione probante si basa su:

- Verbali delle verifiche sugli scarichi eseguite dagli enti competenti;
- Documentazione comprovante l'acquisto del carburante agricolo;
- Documentazione circa il ritiro e il successivo smaltimento presso una

- struttura autorizzata delle sostanze pericolose;
- Registro interventi profilassi veterinaria;
- Autorizzazione allo scarico.

## TEMA PRINCIPALE II: **SUOLO E STOCK DI CARBONIO**

### **BCAA 4 COPERTURA MINIMA DEL SUOLO**

Il tecnico dovrà verificare Il mantenimento dei seguenti impegni:

- a) per le superfici a seminativo non più utilizzate (il tecnico per compiere tale verifica potrà consultare il Fascicolo Aziendale per la parte riguardante il riepilogo dei terreni coltivati) con fenomeni erosivi in corso, in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, (naturale o seminata, durante tutto l'anno);
- b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi:
  - Verificare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso 15 novembre e il 15 febbraio successivo;
  - In alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciando per esempio i residui colturali).

Occorre altresì rammentare che la normativa prevede delle deroghe al fine di poter applicare in maniera efficace ed efficiente la copertura del suolo.

### **BCAA 5 GESTIONE MINIMA DELLE TERRE CHE RISPETTI LE CONDIZIONI LOCALI SPECIFICHE PER LIMITARE L'EROSIONE.**

Il tecnico dovrà verificare Il mantenimento dei seguenti impegni:

- a) In terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, realizzazione di solchi acquai temporanei. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Sono esenti dall'impegno le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria;
- b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati;
- c) La corretta manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura.

Occorre altresì rammentare che la normativa prevede delle deroghe al fine di poter applicare in maniera efficace ed efficiente l'erosione del suolo.

### **BCAA 6 MANTENERE I LIVELLI DI SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO MEDIANTE PRATICHE ADEGUATE, COMPRESO IL DIVIETO DI BRUCIARE LE STOPPIE SE NON PER MOTIVI DI SALUTE DELLE PIENTE.**

Il tecnico dovrà verificare Il mantenimento dei seguenti impegni:

Che venga eseguita una opportuna e corretta gestione dei residui colturali al fine di consentire il mantenimento di un adeguato livello di sostanza organica nel suolo ed in particolare a norma dell'articolo 23, comma 1 del decreto ministeriale n. 2490 del 25/1/2017, deve controllare che non si esegua la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Ricordiamo che la bruciatura delle stoppie prevede deroghe specifiche che vengono rilasciate dalle autorità competenti e che in ogni caso laddove si utilizzino tali deroghe debbano essere garantiti interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo (sovesci, letamazione, ecc.).

## TEMA PRINCIPALE **BIODIVERSITA'**

**CGO 2** DIRETTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 30 NOVEMBRE 2009, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI.

Il tecnico dovrà verificare, tramite i dati desunti dal Fascicolo Aziendale la presenza nell'azienda di zone speciali di conservazione ai sensi della norma dell'articolo 23 comma 1 del decreto ministeriale n. 2490 del 25/1/2017.

In questo ambito il Recepimento Regionale nella designazione di tali aree è avvenuta con una serie di Delibere della Giunta Regionale che il tecnico dovrà conoscere. In ogni caso, così come delineato in apertura del CGO all'interno del Fascicolo Aziendale tali aree sono correttamente individuate e pertanto una semplice consultazione dello stesso può fornire utili indicazioni in merito.

In presenza di tali aree occorre che siano state rispettate le norme specifiche applicate alle zone speciali di conservazione (ZPC) e alle zone di protezione speciale (ZPS).

Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7.

**CGO 3** DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 21 MAGGIO 1992, RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITATA NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE.

Il tecnico dovrà individuare se nell'Azienda Agricola oggetto di Consulenza esistono delle aree ove è obbligatoria la conservazione degli "Habitat naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche". A seguito ad un recepimento nazionale della norma è avvenuta poi un'applicazione regionale con una serie di D.G.R. l'ultima della quale è disponibile su internet all'interno del Portale della Regione Piemonte, il cui titolo è "D.G.R. di approvazione delle Misure di Conservazione sito-specifiche"

Il tecnico dovrà informare che tutte le aziende ricadenti in tali aree dovranno attenersi la norma dell'art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2490 del 25/1/2017 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS).

Le aziende agricole sono tenute al rispetto delle disposizioni contenute della L. r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.  
In particolare tali norme si applicano nelle Aree di Natura 2000, nelle ZSC e ZPS.

#### TEMA PRINCIPALE IV **LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI**

**BCAA 7** MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO, COMPRESI, SE DEL CASO, SIEPI, STAGNI, FOSSI, ALBERI IN FILARI, IN GRUPPI O ISOLATI, MARGINI DEI CAMPI E TERRAZZE E COMPRESO IL DIVIETO DI POTARE LE SIEPI E GLI ALBERI NELLA STAGIONE DELLA RIPRODUZIONE E DELLA NIDIFICAZIONE DEGLI UCCELLI E, A TITOLO FACOLTATIVO, MISURE PER COMBATTERE LE SPECIE VEGETALI INVASIVE.

Il tecnico incaricato deve informare gli agricoltori, nel caso nell’azienda si trovi una della condizioni citate nella BCAA 7, delle seguenti prescrizioni:

- Tutelare gli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o semi naturali, qualora identificati territorialmente, e a non eliminare gli alberi monumentali - identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale; nonché muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.
- Limitatamente alle essenze arboree e arbustive la cui presenza costituisce elemento caratteristico del paesaggio, gli interventi di potatura non devono essere eseguite nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto. Ai fini dell’individuazione dell’elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri. Anche in questo caso sono previste delle deroghe specifiche.

**AMBITO DI CONSULENZA “b)”** - *Le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento (UE) n. 1307/2013.*

**Attività Tecnico-Prestazionale:**

**Preliminarmente:**

- Verificare se l'Azienda è soggetta o meno all'applicazione della Normativa in quanto essa è adottabile solamente alle aziende agricole che percepiscono aiuti comunitari nell'ambito del regime di pagamento di base;
- Le aziende che hanno una superficie a seminativo sotto i 10 ha sono esentate;
- Gli Agricoltori che aderiscono al Sistema di Produzione con il metodo di produzione Biologico assolvono in automatico a tale normativa.

**DIVERSIFICAZIONE DELLE COLTURE (art.44)**

La diversificazione colturale rappresenta uno degli aspetti del Greening; essa viene valutata azienda per azienda e quindi, il tecnico dovrà, sulla base dei dati forniti dall'agricoltore, verificare il rispetto della diversificazione colturale così come prevista dalla regolamentazione. Tale controllo potrà essere eseguito con la consultazione del Fascicolo Aziendale in particolare nella parte riguardante i terreni.

La consulenza dovrà comprendere anche tutte le forme di esenzione/mitigazione che la normativa prevede ad esempio per le aziende coltivate esclusivamente a riso, oppure a foraggiere.

Il Consulente dovrà quindi fornire all'agricoltore una “panoramica” completa su come attuare la diversificazione all'interno della propria azienda:

- Rispettando la normativa vigente in materia;
- Aderendo alle Misure Agroambientali sia relative alla Misura 10 Pagamenti-agro-climatici-ambientali che alla Misura 11 Agricoltura Biologica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2020;
- Quando verranno approvati i “Sistemi di Certificazione Ambientale” nazionali o regionali questi potranno essere un'altra possibilità per il rispetto della normativa.

**MANTENIMENTO DEI PRATI E DEI PASCOLI PERMANENTI (art.45)**

Gli Stati membri devono assicurare che durante il periodo di programmazione 2014-2020, la proporzione della superficie a prato permanente in relazione alla superficie agricola totale non diminuisca di oltre il 5%. A tal fine lo stato Italiano ha costituito un apposito Registro basandosi su quanto dichiarato dall'agricoltore nell'aggiornamento del fascicolo aziendale (anno di riferimento 2012).

Il Consulente dovrà informare di questa normativa ed inoltre dovrà con l'ausilio dei Fascicoli Aziendali verificare le superfici indicate come Prato Permanente o Pascolo nei diversi anni. Se l'agricoltore ha operato una diminuzione di tali superfici il produttore dovrà dimostrare di aver attivato la procedura prevista da AGEA Coordinamento di comunicazione di riduzione di tali superfici e tale riduzione dovrà avere una specifica motivazione.

Il Consulente potrà anche consigliare al produttore di “convertire” le superfici a seminativo a prati permanenti. Infatti, all'interno del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Piemonte 2014-2020 è attiva l'Azione 10.1.4/1 “Conversione di seminativi in foraggiere permanenti” che finanzia l'azienda che adotta tale pratica.

## ISTITUZIONE DI AREE AD INTERESSE ECOLOGICO

Le Aree di Interesse Ecologico sono obbligatorie per le aziende agricole che hanno una superficie a seminativi superiore ai 15 ha e devono costituire almeno il 5% della superficie seminata.

Anche in questo caso il Fascicolo Aziendale costituisce la “base” per poter effettuare queste verifiche.

L’assolvimento di questo obbligo può avvenire lasciando il terreno incolto, ma in realtà c’è la possibilità di utilizzare le cosiddette aree di interesse ecologico, tenuto conto di un elenco previsto dal Reg. 1307/2013. Tra queste abbiamo ad esempio gli elementi caratteristici del paesaggio come siepi, fasce alberate, alberi isolati, alberi in filari, ecc.).

Naturalmente le superfici derivanti devono essere opportunamente convertite e ponderate per poter giungere così alla misura definitivamente utilizzabile come EFA.

Il Tecnico utilizzando la tecnologia GIS potrà individuare tali superfici destinandole quindi ad aree di interesse ecologico “abbassando” la quantità di terreno da lasciare a set-aside.

Altra possibilità è quella di consigliare l’uso di colture azotofissatrici (Soia, Erba Medica, Pisello Proteico, ecc.) che possono anche essere usati in miscuglio con l’accorgimento che le leguminose devono superare il 50% della composizione. Tali colture non possono essere trattate con nessun tipo di fitofarmaco.

Se la normativa risulta essere cogente, occorre, utilizzando le diverse opzioni, che l’azienda il 5% della superficie a seminativi ad aree ad interesse ecologico. Anche questa informazione potrà essere desunta dal Fascicolo Aziendale.

**AMBITO DI CONSULENZA “c)” – Ammodernamento dell’azienda, perseguimento della competitività, integrazione di filiera, innovazione, orientamento al mercato nonché promozione dell’imprenditorialità.**

**Attività tecnico prestazionali**

L’attività consulenziale in questo ambito dovrà attivarsi partendo da una attenta analisi della realtà aziendale con particolare riferimento a:

- orientamento produttivo;
- SAU aziendale;
- PLV;
- analisi dei Ricavi Aziendali e dei Costi di Produzione.

Per poter correttamente impostare un progetto di sviluppo/trasformazione occorre valutare una serie di fattori aziendali ed extra-aziendali quali:

- possibilità di acquisire nuove superfici per la coltivazione;
- disponibilità di locali (aziendali ed extra-aziendali) da adibire a trasformazione/valorizzazione delle produzioni;
- localizzazione dell’azienda rispetto ai centri urbani/mercati.

**Creazione di Filiere Produttive**

I dati che emergono dalle ricerche svolte sulla redditività in agricoltura indicano come la perdita del potere contrattuale e la volatilità dei prezzi siano tra le principali cause della riduzione dei redditi nel settore agricolo.

Il tecnico quindi dovrà fornire, previa un’analisi della situazione cogente, delle indicazioni su come poter evolvere l’orientamento produttivo aziendale con l’obiettivo di creare delle Filiere con l’intento di avvicinare il più possibile il mondo produttivo con quello del consumo.

I principali parametri da considerare sono i seguenti:

- condizioni agro-climatiche ambientali;
- ordinamento colturale;
- tipologia di allevamento (per le aziende zootecniche);
- superficie a disposizione;
- manodopera;
- bagaglio tecnico-professionale del personale;
- possibilità di aggregazioni extra-aziendali.

La determinazione di tali parametri consente al tecnico ed all’azienda di comprendere il grado di fattibilità tecnico-operativa del progetto. In particolare il primo parametro ci consente di capire la vocazionalità del territorio a produrre una determinata tipologia di produzione, elemento di fondamentale importanza vista l’indissolubilità del rapporto territorio-produzione agricola.

A seguito di questa prima disamina il tecnico dovrà fornire indicazioni di carattere burocratico – organizzativo - economico riguardante il processo di trasformazione del prodotto e la sua relativa collocazione sul mercato, pertanto dovrà poter dare indicazioni sui seguenti argomenti:

- analisi di mercato per l'individuazione di un possibile spazio e di un relativo prezzo di vendita per il prodotto;
- normativa cogente;
- quantità di manodopera necessaria per la realizzazione del progetto;
- costo complessivo dell'iniziativa.

Il tutto viene ad essere incluso in un Business Plan che il tecnico dovrà sottoporre al produttore che, con tutti gli elementi disponibili, potrà effettuare e calibrare le diverse opzioni.

Le attività di trasformazione del prodotto sono di fondamentale importanza per riuscire ad "avvicinare" la produzione dei beni primari (frutta, uva, latte, carne e farine) a quella del consumatore finale bypassando i soggetti intermediari e giungendo così il più prossimi all'utilizzatore finale.

Per quanto riguarda le produzioni vegetali e zootecniche il tecnico dovrà in sede consulenziale fornire le indicazioni sopra riportate per le seguenti attività:

- trasformazioni delle produzioni ortofrutticole in marmellate, passati di frutta e verdura, succhi di frutta, sughi, ecc.;
- trasformazione dell'uva in vino ed eventuali succhi di frutta a base di uva;
- trasformazione del latte in prodotti caseari, yogurt, gelati, ecc.;
- trasformazione delle carni;
- trasformazione dei cereali in pane e prodotti da forno.

La creazione delle Filiere Produttive potrebbe essere impostato dal tecnico non attivando l'opzione della trasformazione del prodotto agricolo primario, ma optando per la formazione di una "massa critica", ovvero creando strutture di aggregazione o sfruttando quelle esistenti.

In tal senso il consulente deve informare il singolo agricoltore sulla possibilità di utilizzare delle forme societarie che facilitino l'aggregazione dell'offerta quale ad esempio quella cooperativistica.

### **Valorizzazione della Produzione Agricola**

La consulenza aziendale potrà prevedere il trasferimento di informazioni all'agricoltore per la Valorizzazione dei prodotti agricoli aziendali.

Il tecnico, una volta compiuta un'attenta valutazione della situazione aziendale (utilizzando la rilevazione dei parametri precedentemente individuati per la Creazione delle Filiere Produttive), potrà consigliare le seguenti soluzioni:

- vendita diretta delle produzioni aziendali;
- attivazione di punti vendita extra-aziendali;

- attività di promozione commerciale;
- vendita via web.

Un'altra importante possibilità di Valorizzazione delle Produzioni Agricole è quella di attivare dei Sistemi di Certificazione volontari quali ad esempio il Metodo di Produzione Integrata Volontaria, il Metodo di Produzione Biologica e vari sistemi di certificazione applicabili al sistema agro-alimentare.

In questo ambito il Consulente dovrà fornire informazioni in merito a:

- normativa cogente per l'adesione a/ai sistemi di certificazione;
- indicazione degli iter burocratici amministrativi previsti;
- costi relativi.

### **Multifunzionalità**

L'azienda agricola viene sempre più vista dall'opinione pubblica come possibile fonte di servizi e pertanto non è più solamente deputata alla produzione di beni primari.

Il tecnico, effettuata un'attenta valutazione dei parametri aziendali ed extra-aziendali potrà proporre al produttore delle attività multifunzionali quali:

- agriturismo;
- fattorie didattiche;
- asili nido in fattoria.

## **AMBITO DI CONSULENZA “d)” – I requisiti per attuare l'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque.**

### **Attività Tecnico – Prestazionale.**

#### **Zone Vulnerabili da Prodotti Fitosanitari**

Il tecnico dovrà informare l'agricoltore in merito a quanto contenuto nella Deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte del 17 giugno 2003 n. 287 – 20269 pubblicata sul B.U.R. n. 31 del 31 luglio 2003 dal titolo “Prima individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari”; tale delibera ha effettuato una prima designazione delle aree considerate vulnerate da fitofarmaci, introducendo negli appezzamenti coinvolti delle limitazioni all'uso dei prodotti fitosanitari.

Tali limitazioni possono comportare per tali aree l'esclusione dell'utilizzo di determinati prodotti fitosanitari, a volte invece l'applicazione di tecniche agronomiche che prevedono l'utilizzo di un prodotto fitosanitario ad anni alterni sul medesimo appezzamento ed inoltre che il suo impiego sia eseguito su una ridotta superficie (impiego in “banda”).

Quindi, essendo le limitazioni applicabili solo in talune aree del territorio regionale, il tecnico dovrà in prima istanza verificare se tali restrizioni interessano l'azienda oggetto della Consulenza Aziendale.

Per poter effettuare tale determinazione, il tecnico potrà attingere dai dati presenti all'interno del Fascicolo Aziendale elettronico depositato all'interno degli applicativi regionali e più in particolare nell'Anagrafe Agricola del Piemonte. Infatti, da tale sistema si possono facilmente estrarre le particelle catastali che ricadono all'interno delle aree vulnerate da fitofarmaci o al contrario di giungere alla determinazione che l'azienda non ha superfici ricadenti in tali zone. In molti casi l'agricoltore deve attenersi alla distribuzione di prodotti fitosanitari rispettando una fascia di sicurezza lungo i corpi idrici di almeno 5 metri.

Nel caso in cui l'azienda abbia degli appezzamenti ricadenti in aree vulnerate da fitofarmaci così come definite dalla normativa occorrerà, in sede consulenziale:

- procedere alla determinazione dell'area specifica e delle limitazioni all'uso dei fitofarmaci cogenti;
- verificare tramite la consultazione del Registro dei Trattamenti il rispetto delle restrizioni d'uso dei fitofarmaci; ricordiamo che tale verifica può essere effettuata in quanto, a termini di legge il Registro dei Trattamenti deve essere detenuto in azienda per tre anni.

Il tecnico dovrà, in base all'esito delle verifiche effettuate, verificare la congruità rispetto alla normativa dei trattamenti effettuati e prospettare soluzioni al fine di attuare le limitazioni di impiego.

#### **Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.**

Il tecnico, con l'ausilio dell'agricoltore deve verificare se all'interno degli appezzamenti di terreno in conduzione vi siano pozzi di captazione d'acqua destinate al consumo umano e che quindi si verifichi la condizione di applicabilità della normativa specifica.

Se tale requisito viene riscontrato, per il tramite della consultazione del Registro dei Trattamenti e delle Concimazioni il tecnico potrà verificare il rispetto dei vincoli e delle

limitazioni d'uso per la prevenzione di eventuali fenomeni di compromissione della risorsa idrica.

Ricordiamo in questo caso che l'agricoltore potrebbe aver presentato all'amministrazione competente uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e se tale piano fosse stato approvato rendere ammissibili tali superfici.

Più nello specifico il tecnico dovrà informare l'agricoltore in merito a tutte le azioni adottabili per perseguire gli scopi di tutela e gestione delle acque e impostazione delle pratiche colturali che prevedano l'impiego di prodotti fitosanitari a difesa dei corsi d'acqua.

- **Preferenza all'uso di prodotti fitosanitari che non sono classificati pericolosi per l'ambiente acquatico:** il tecnico previa consultazione di opportune banche dati informatizzate fornirà all'agricoltore informazioni sull'utilizzo di prodotti fitosanitari il più possibile rispettosi dell'ambiente acquatico. In tal senso risulta opportuna una verifica tramite il Registro dei Trattamenti di quelli utilizzati dall'azienda agricola per poter, in fase consulenziale, proporre analoghi principi attivi in termini di efficacia, ma con minore impatto sull'ecosistema acquatico;
- **Preferenza alle tecniche di applicazioni più efficienti, quali l'uso di attrezzature di applicazione dei prodotti fitosanitari volti a minimizzare i rischi associati al fenomeno della deriva:** il tecnico verificherà che l'azienda utilizzi delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari che abbiano effettuato e superato positivamente il controllo funzionale e/o regolazione delle attrezzature così come codificato dalla normativa ed attuato dai Centri abilitati dalla Regione Piemonte;
- **Misure di mitigazione dei rischi di inquinamento da deriva, drenaggio e ruscellamento:** il tecnico, basandosi sulle registrazioni riportate nel Quaderno di Campagna, fornirà le informazioni specifiche relative alla deriva, al drenaggio ed al ruscellamento dei prodotti fitosanitari impiegati in azienda utilizzando le informazioni contenute nelle Schede di Sicurezza dei prodotti stessi tenendo in particolare considerazione le prescrizioni contenute nelle etichette apposte sui prodotti fitosanitari.

In ogni caso viene sempre consigliato l'utilizzo di fitofarmaci contenenti sostanze coadiuvanti con prodotti "antideriva".

- **Aree di rispetto non trattate (acque, strade, ferrovie):**
  - il tecnico dovrà verificare che gli appezzamenti condotti dall'azienda agricola siano contigui a:
    - corsi di acqua;
    - strade e vie di percorrenza in genere.

Nel caso in cui ciò si verifichi, il consulente, consultando le Banche dati informatizzate sullo stato ambientale dei corpi idrici, dovrà, secondo la normativa vigente, informare l'agricoltore sulle distanze di rispetto previste tra il bordo del corpo idrico e la superficie trattata.

In merito ai trattamenti effettuati in appezzamenti confinanti con strade e vie di percorrenza in genere, il tecnico dovrà informare riguardo la criticità dei trattamenti effettuati in tali aree in quanto eventuali accidentali derive possono comportare fenomeni di intossicazione nella popolazione che transita su tali vie.

**AMBITO DI CONSULENZA “e)” – I requisiti definiti per attuare l’articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all’articolo 14 della direttiva 2009/128/CE.**

**Attività Tecnico-Prestazionale:**

Il tecnico dovrà verificare che venga rispettata la normativa vigente in termini di acquisto, detenzione, utilizzo e smaltimento dei Prodotti Fitosanitari impiegati.

La consulenza che dovrà essere fornita si attiva a partire da un controllo documentale che riguarda:

- Possesso del Certificato Abilitativo per l’acquisto dei prodotti fitosanitari in corso di validità.
- Presenza in azienda del Quaderno di Campagna che deve essere correttamente compilato ed aggiornato. Rammentiamo che tale aggiornamento deve essere compiuto entro 30 giorni dall’esecuzione del trattamento e che il Quaderno di Campagna deve essere detenuto per tre anni.
  - Il Quaderno di Campagna deve essere compilato su appositi moduli contenenti le informazioni previste dalla normativa.
  - Al fine di verificare la corretta compilazione del QdC il tecnico dovrà verificare a campione un numero di trattamenti variabile a seconda di quelli effettuati dall’azienda (valore indicativo 5%). Nel verificare puntualmente il trattamento andrà posta attenzione alle seguenti criticità:
    - congruenza tra le date di acquisto del prodotto fitosanitario ed il trattamento;
    - registrazione del prodotto fitosanitario sulla coltura ed avversità indicate nel QdC;
    - dose di utilizzo del prodotto fitosanitario.
- Presenza in azienda delle Schede di Sicurezza dei prodotti fitosanitari impiegati.
- Presenza e corretta compilazione ed aggiornamento del Registro di Carico/Scarico dei rifiuti.

Il tecnico dovrà poi verificare il corretto stoccaggio dei Prodotti Fitosanitari tenendo conto della normativa vigente. In particolare verificare che:

- I locali siano chiusi a chiave;
- Sia apposta la cartellonistica prevista;
- Il locale o l’armadio preposti allo stoccaggio abbiano le seguenti caratteristiche:
  - sia garantita una sufficiente aereazione;
  - venga esclusa la possibilità di un’eventuale di rilascio del prodotto fitosanitario nell’ambiente (cordoli e/o bacino di contenimento);
  - i contenitori stoccati siano chiusi ermeticamente e riportino le etichette che devono essere integre e perfettamente leggibili;
  - che venga rispettata la normativa riguardante la prevenzione incendi.

Visto l’utilizzo di prodotti fitosanitari l’azienda deve detenere i Dispositivi di Protezione Individuale così come previsti dal Documento di Valutazione dei Rischi ove presente e dalle Schede di Sicurezza dei prodotti fitosanitari.

Inoltre il tecnico dovrà valutare che:

- i DPI siano conformi alla normativa (Marcatura CE su imballaggio e Dispositivo), presenza della Nota Informativa e della Dichiarazione di Conformità CE;
- laddove il DPI o parte dello stesso abbia delle date di scadenza, le stesse siano rispettate;

- i DPI siano riposti in locali/armadi appositamente predisposti.

Il tecnico dovrà poi verificare che l'azienda rispetti la normativa riguardante l'applicazione della **Lotta Integrata Obbligatoria**.

L'attività consulenziale dovrà prevedere un'informazione riguardante le metodologie di informazione che sono state predisposte dalla Regione Piemonte al fine dell'applicazione della Lotta Integrata Obbligatoria con particolare riferimento alle seguenti banche dati informatizzate:

- Rete Agrometeorologica Regionale;
- Banca Dati Agrometeorologica.

Inoltre, per talune avversità, la Regione Piemonte ha attivato una bacheca dei Bollettini Fitopatologici che, simulando lo sviluppo fenologico della malattia, forniscono al produttore importanti elementi per l'individuazione di una corretta strategia di difesa integrata delle colture.

Per talune colture ed avversità il tecnico potrà segnalare al produttore la presenza di specifiche Schede Avversità/Coltura redatti da Agrion.

Questi servizi/materiali sono resi disponibili all'interno del sito istituzionale della Regione Piemonte nella sezione dedicata all'Agricoltura.

Il tecnico dovrà fornire all'agricoltore informazioni in merito all'applicazione della **Difesa Integrata Volontaria**. Al fine dell'applicazione di tale metodica di protezione delle piante si utilizzano dei Disciplinari di Produzione che afferiscono:

- alla produzione integrata del Programma di Sviluppo Rurale;
- al Sistema di Qualità Nazionale della Produzione Integrata ([SQNPI](#)).

Tali Disciplinari di Produzione vengono:

- aggiornati annualmente, sul portale internet della Rete Rurale, alla voce "linee guida nazionali per la difesa integrata volontaria delle colture e il controllo integrato delle infestanti";
- viene assicurata la coerenza dei [disciplinari regionali](#) per la difesa integrata volontaria delle colture e il controllo delle infestanti.

L'attività consulenziale dovrà prevedere la trattazione della **Difesa Biologica** che si basa su conoscenze specifiche ed approfondite dei fattori di limitazione delle popolazioni di soggetti patogeni.

Al fine di perseguire tale obiettivo il tecnico dovrà informare l'azienda in merito alla possibilità di:

- utilizzare prodotti fitosanitari selettivi, che abbiano un impatto molto contenuto sull'ambiente;
- rispettare le specie vegetali spontanee che possono fungere da rifugio per gli organismi ausiliari;
- utilizzare pratiche atte a migliorare la sopravvivenza degli ausiliari.

## **AMBITO DI CONSULENZA “f)” – Le norme di sicurezza sul lavoro.**

### **Attività Tecnico-Prestazionale:**

La normativa vigente in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, in particolare il Decreto Legislativo 81/08, prevede l'obbligo per tutti i datori di lavoro delle aziende agricole di valutare tutti i rischi presenti in azienda con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi.

Per le aziende rientranti nella definizione dell'art. 21 del D.Lgs 81/08 (imprese familiari e società semplici senza dipendenti) è prevista la “conformità aziendale”, ovvero il fatto che i luoghi di lavoro, le attrezzature e gli impianti, siano in ogni caso conformi alla normativa vigente.

Il consulente quindi dovrà preliminarmente individuare la tipologia di impresa e di conseguenza predisporre un piano di intervento graduato in base alle disposizioni normative.

In ogni caso:

- Verificare la tipologia aziendale, individuare un organigramma aziendale con relativa attribuzione delle responsabilità e ruoli in termini di sicurezza e igiene sul lavoro;
- Verificare l'esigenza formativa necessaria in materia, considerando eventuali partecipazioni a corsi di formazione pregressi (visione degli Attestati di Partecipazione a corsi di formazione ed abilitazione quali RSPP, Addetti ad emergenze, Abilitazione all'uso delle attrezzature di lavoro, Certificato di abilitazione all'acquisto dei prodotti fitosanitari, Abilitazione alla conduzione di mezzi agricoli);
- Verifica Documentale riguardante:
  - Luoghi di lavoro (dichiarazione di Conformità Impianti Elettrici, verifica periodica degli Impianti di Messa a Terra, eventuale Certificato di Prevenzione Incendi, ed eventuali altre certificazioni necessarie per attività specifiche);
  - Mezzi d'Opera ed Attrezzature (Dichiarazione di Conformità CE e Libretto di Uso e Manutenzione), Certificazione di avvenuto Controllo Funzionale delle Macchine Irroratrici; Certificazioni Impianti operanti nell'azienda con una loro specificità (esempio Impianto Frigorifero sala di mungitura, Impianto di miscelazione dei mangimi, Impianto di distribuzione dei mangimi);
  - Sorveglianza sanitaria laddove la Valutazione dei Rischi ha imposto l'obbligo del medico competente e la relativa necessità della sorveglianza.
- Verifica tramite Sopralluogo di:
  - ogni singola attrezzatura presente in azienda constatando la conformità secondo quanto stabilito dalla normativa, ovvero:
    - Conformità all'allegato 5 del D. Lgs. 81/08 per le attrezzature messe in commercio antecedentemente al 21/09/1996;
    - Conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE per le attrezzature messe in commercio dopo il 21/09/1996;
  - depositi e stoccaggi di materiale infiammabile, combustibile, esplosivo, e dei relativi Presidi di Antincendio e Pronto Soccorso così come prescritti dal D.M. 10/03/1998 e D.M. 388/03;
  - depositi e stoccaggi di Prodotti Fitosanitari;
  - depositi e stoccaggi di Farmaci impiegati in campo zootecnico.

- deposito di materiali pericolosi per l'uomo e per l'ambiente (esempio acidi, impiegati per la sanificazione degli impianti di mungitura, oppure solventi impiegati per la manutenzione degli impianti e delle attrezzature);
- nel caso l'azienda agricola abbia dei dipendenti la presenza di adeguati servizi igienici e di locali adibiti a spogliatoio;
- presenza e la corretta conservazione dei Dispositivi di Protezione Individuale; laddove ci siano dipendenti: il datore di lavoro deve avere effettuato una consegna formale dei DPI e della avvenuta informazione sul corretto utilizzo e conservazione degli stessi, nonché fornire un luogo per la conservazione dei DPI.
- Audit sui pericoli connessi ai luoghi di lavoro (esempi: eventuale caduta dall'alto, caduta in profondità, caduta di materiali dall'alto, scivolamento,).
- Verifica preliminare sull'eventuale presenza manufatti contenenti amianto, e indicazione sulle misure di tutela da mettere in atto.
- Nel caso in cui l'azienda si avvalga di imprese esterne per l'esecuzione di attività manutentive occorre la predisposizione della documentazione prevista dall'art. 26 del D. Lgs 81/08.
- Verifica della presenza della Cartellonistica di Sicurezza ed indicazioni su eventuali integrazioni.

Nel caso in cui ci si trovi in aziende agricole non rientranti nell'art. 21 del D. Lgs 81/08, il consulente verificherà il Documento di Valutazione dei Rischi ed i relativi allegati, valutandone la congruità con la normativa vigente e l'eventuale esigenza di un aggiornamento alla luce della realtà documentale e aziendale monitorata con le verifiche eseguite.

In particolare il Consulente operante nelle Aziende Agricole dovrà tenere in considerazione i seguenti rischi prevalenti:

- Elettrocuzione (presenza impianti elettrici);
- Incendio;
- Atmosfera esplosiva;
- Uso attrezzature di lavoro;
- Lavorazioni in altezza (scale, postazioni di lavoro sopraelevate);
- Presenza spazi confinati (silos, serbatoi interrati, vasche deiezioni animali, cella frigo);
- Movimentazione manuale dei carichi;
- Rumore;
- Vibrazioni;
- Utilizzo sostanze chimiche;
- Rischio biologico (contatto con materiale infetto);
- Polveri;
- Microclima (quando il lavoratore opera in condizioni climatiche non ottimali);
- Presenza d'Amianto;
- Conduzione Mezzi.

**AMBITO DI CONSULENZA “I)” – Misure rivolte al benessere ed alla biodiversità animale**

**Attività Tecnico-Prestazionale:**

<b>SETTORE III BENESSERE DEGLI ANIMALI</b>
--

**TEMA PRINCIPALE I: BENESSERE DEGLI ANIMALI**

**Descrizione degli impegni**

A norma dell'art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2490 del 25/1/2017, le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 e successive modificazioni.

**CGO 11 DIRETTIVA 2008/119/CE DEL CONSIGLIO, DEL 18 DICEMBRE 2008, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI**

Articoli 3 e 4

**CGO 12 DIRETTIVA 2008/120/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 18 DICEMBRE 2008, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI**

Articoli 3 e 4

**Descrizione degli impegni**

A norma dell'art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2490 del 25/1/2017, le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel decreto legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e successive modificazioni.

**CGO 13 DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO, DEL 20 LUGLIO 1998, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI**

Articolo 4

**TEMA PRINCIPALE II: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI**

**CGO 8 REGOLAMENTO (CE) N. 21/2004 DEL CONSIGLIO, DEL 17 DICEMBRE 2003, CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003 E LE DIRETTIVE 92/102/CEE E 64/432/CEE (GU L 5 del 9/1/2004, pag. 8).**

**Descrizione degli impegni**

A: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN

A.1 richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio attività;

A.2 comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:

- direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;

- tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;

A.3 comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

## B: REGISTRO AZIENDALE E BDN

B.1 obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDN.

Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta (nota ministeriale n 4618 dell'8/3/2012);

B.2 movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN.

B.3 per i capi nati dal 1° gennaio 2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;

B.4 aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni. In base al Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2016 (G.U. Serie Generale n.205 del 2-9-2016), se viene utilizzato il modello 4 elettronico non è necessario esibire la copia cartacea di detto modello

## C: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

C.1 per i nati prima del 9/7/2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;

C.2 per i nati dopo il 9/7/2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;

C.3 per i nati dopo il 9/7/2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello:

Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine). Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima; per i capi nati dopo il 31/12/2009: obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.

## **AMBITO DI CONSULENZA “m)” – Profili sanitari delle pratiche zootecniche**

### **Attività Tecnico-Prestazionale:**

## **SETTORE II SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE**

### **TEMA PRINCIPALE I: SICUREZZA ALIMENTARE**

**CGO 4** REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 28 GENNAIO 2002, CHE STABILISCE I PRINCIPI E I REQUISITI GENERALI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE, ISTITUISCE L'AUTORITÀ EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E FISSA PROCEDURE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE

### **Descrizione degli impegni**

A norma dell'art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2490 del 25/1/2017, le imprese produttrici sono tenute a rispettare le norme di sicurezza alimentare nei rispettivi settori di attività mettendo in atto fra l'altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e attivandosi per dare immediata informazione alle autorità competenti ed ai consumatori.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte crudo;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

### **1. Produzioni animali**

Impegni a carico dell'impresa:

- 1.a) curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b) prevenire mediante opportune misure precauzionali l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti;
- 1.c) assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d) tenere opportuna registrazione di:
  - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
  - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
  - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
  - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e) immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;

1.f) immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

## **2. Produzioni vegetali**

Impegni a carico dell'impresa:

2.a) Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014;

2.b) assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;

2.c) tenere opportuna registrazione di:

i. ogni uso di prodotti fitosanitari, tranne l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo;

ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

Per opportuna registrazione si intende l'insieme delle informazioni che caratterizzano l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.

2.d) curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;

## **3. Produzione di latte crudo**

Impegni a carico dell'impresa:

3.a assicurare che il latte provenga da animali:

i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;

ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;

iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;

iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;

3.b assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:

i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;

ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;

iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;

iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;

v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;

3.c assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:

i. lavaggio della mammella prima della mungitura;

ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;

iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;

3.d assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:

i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;

ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

#### **4. Produzione di uova :**

Impegni a carico dell'impresa:

4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

#### **5. Produzione di mangimi o alimenti per gli animali:**

Impegni a carico dell'impresa:

5.a) registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del regolamento (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;

5.b) curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;

5.c) tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;

5.d) tenere opportuna registrazione di:

i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;

ii. l'uso di semente geneticamente modificata;

iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare per quanto riguarda i seguenti impegni:

1.b prevenire mediante opportune misure precauzionali l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti - viene controllato nell'ambito del CGO 9

1.c assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma – viene controllato anche per il CGO 5;

2.b assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma - viene controllato nell'ambito del CGO 10;

3.a.ii. assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali - viene controllato il CGO 5;

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio, benché siano condizioni necessarie per rispetto CGO 10.

TEMA PRINCIPALE III: **MALATTIE DEGLI ANIMALI**

**CGO 9** REGOLAMENTO (CE) N. 999/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 22 MAGGIO 2001, RECANTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL CONTROLLO E L'ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI

**Descrizione degli impegni**

A norma dell'art. 23, comma 3 del decreto ministeriale n. 2490 del 25/1/2017, gli allevamenti in base alla normativa vigente devono rispettare il divieto di somministrare ai ruminanti:

- proteine animali trasformate eccezion fatta per la farina di pesce somministrata ad animali non svezzati;
- collagene e gelatina provenienti da ruminanti;
- prodotti sanguigni;
- proteine idrolizzate derivate da ruminanti a eccezione di quelle derivate da cuoio o pelli;
- fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;
- mangimi contenenti le proteine di cui sopra.

Inoltre sono soggetti ad obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.



**mipaaf**  
Ministero delle  
politiche agricole  
alimentari e forestali



### SCHEDA ORGANISMO DI CONSULENZA

MISURA 2 P.S.R. REGIONE PIEMONTE 2014 – 2020

Operazione 2.1.01 – Servizi di consulenza aziendale

### SEZIONE I

Ragione Sociale Organismo di Consulenza

---

### SEZIONE II

Il/La sottoscritto/a

nato/a a

Prov.

il

CF

Residente a

Prov.

Indirizzo (via, piazza)

n. civico

in qualità di **legale rappresentante** del soggetto richiedente indicato alla Sezione I, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, produzione ed uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000,

#### DICHIARA

(art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000)

1. che il soggetto richiedente è costituito in una delle forme previste al Paragrafo 8 del Bando e a tal fine allega copia del <sup>1</sup>(*indicare il documento allegato*);
2.  di richiedere il riconoscimento dell'idoneità all'erogazione di servizi di consulenza aziendale e l'iscrizione nell'Elenco regionale dei Prestatori dei servizi di consulenza aziendale agricola, ai sensi e per gli effetti Bando

*oppure*

<sup>1</sup> Allegare copia conforme all'originale dell'atto costitutivo/dello statuto vigente del soggetto richiedente. Per gli organismi di consulenza che non prevedono atto costitutivo/statuto, allegare la documentazione dalla quale risulti la possibilità di svolgere le attività di consulenza per le quali si candida (es: estratti camerali da cui risultino i codici di attività collegati alla Partita IVA, ecc.). Per i soggetti pubblici, oltre allo statuto, indicare gli estremi della norma istitutiva. In caso di ATI o ATS, il capofila, oltre alla documentazione relativa alla propria forma giuridica, deve allegare copia conforme all'originale della scrittura privata di impegno alla costituzione in ATI o ATS sottoscritto dai legali rappresentanti di tutti i futuri componenti dell'ATI o ATS oppure copia conforme dell'atto pubblico di costituzione in ATI o ATS.

che l'Organismo di consulenza di cui è legale rappresentante ha ottenuto il riconoscimento dell'idoneità all'erogazione di servizi di consulenza aziendale e l'iscrizione nell'Elenco Regionale dei Soggetti erogatori di servizi di consulenza:

della Regione/Provincia autonoma: \_\_\_\_\_

con i seguenti provvedimenti (*indicare gli estremi dei provvedimenti di riconoscimento/iscrizione*): \_\_\_\_\_

a decorrere dal: \_\_\_\_\_

*oppure*

che l'Organismo di consulenza di cui è legale rappresentante è iscritto nel Registro Unico Nazionale istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e Turismo:

a decorrere dal: \_\_\_\_\_

con i seguenti provvedimenti (*indicare gli estremi dei provvedimenti di riconoscimento/iscrizione*): \_\_\_\_\_

emessi da: \_\_\_\_\_

3. che il soggetto richiedente:

- è iscritto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura della Provincia di \_\_\_\_\_, e gli estremi d'iscrizione sono i seguenti (riferiti alla sede legale):

N° REGISTRO IMPRESE: \_\_\_\_\_ DATA D'ISCRIZIONE \_\_\_\_\_

N° REA: \_\_\_\_\_ DATA D'ISCRIZIONE \_\_\_\_\_

*oppure:*

- che il soggetto richiedente è iscritto presso il Registro Pubblico sotto specificato e gli estremi d'iscrizione sono i seguenti:

REGISTRO PUBBLICO:

N° ISCRIZIONE: \_\_\_\_\_ DATA D'ISCRIZIONE \_\_\_\_\_

*oppure:*

- che il soggetto richiedente non è iscritto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura presso il Registro Pubblico per i seguenti motivi:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

4. che gli scopi statuari o l'oggetto sociale del soggetto richiedente o altro elemento equipollente prevedono la realizzazione di attività e servizi di consulenza/assistenza aziendale;

5. che l'Organismo di consulenza richiedente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo né ha in corso a proprio carico un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

6. che la sede legale e le eventuali sedi operative dell'Organismo di consulenza sono conformi alla normativa in materia di tutela, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, nonché accesso ai disabili;

7. che, per l'erogazione dei servizi di consulenza aziendale, il soggetto richiedente intende utilizzare lo staff tecnico dettagliato nel Modello 4;

8. che ciascun operatore dello staff tecnico sopra indicato è in possesso dei requisiti previsti dal bando, come è rilevabile dai rispettivi curricula professionali allegati redatti secondo il Modello 2 allegato al Bando;

9. che, per l'erogazione dei servizi di consulenza aziendale, il soggetto richiedente intende utilizzare le seguenti sedi operative in Regione Piemonte

---

**SEDE OPERATIVA 1** *(può coincidere con la sede legale)*

---

---

Indirizzo (via)	n. civico
-----------------	-----------

---

Comune	Provincia	CAP
--------	-----------	-----

---

Telefono	Fax
----------	-----

---

---

Indirizzo e-mail

---

---

Indirizzo PEC

---

---

**SEDE OPERATIVA 2**

---

---

Indirizzo (via)	n. civico
-----------------	-----------

---

Comune	Provincia	CAP
--------	-----------	-----

---

Telefono	Fax
----------	-----

---

---

Indirizzo e-mail

---

---

Indirizzo PEC

---

---

**SEDE OPERATIVA 3**

---

---

Indirizzo (via)	n. civico
-----------------	-----------

---

Comune	Provincia	CAP
--------	-----------	-----

---

Telefono	Fax
----------	-----

---

---

Indirizzo e-mail

---

---

Indirizzo PEC

---

10. che il soggetto richiedente garantisce la libera accessibilità ai servizi di consulenza aziendale da parte di tutti gli imprenditori interessati;
11. che il soggetto richiedente, anche con riferimento a ciascun componente dello staff tecnico, non si trova in alcuna situazione di incompatibilità/conflitto di interessi con l'attività di consulenza aziendale, comprese quelle previste dal bando, ovvero, in particolare, di non trovarsi nelle seguenti situazioni di incompatibilità e/o conflitto d'interessi:
- a) partecipazione, a qualsiasi titolo, alla gestione, diretta o indiretta, ed al controllo di fasi e procedimenti amministrativi connessi con l'erogazione di finanziamenti pubblici nel settore agricolo e forestale (c.d. principio di separatezza); in particolare dichiara di non svolgere:
    1. funzioni di controllo sull'erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e nel settore agroalimentare, nonché sulla legittimità e regolarità delle predette erogazioni;
    2. attività finalizzate alla gestione delle fasi di ricevibilità (completezza, adeguatezza e correttezza formale), ricezione e protocollazione della documentazione prodotta dai destinatari della consulenza, ai fini dell'aggiornamento di sistemi integrati di gestione e controllo per l'erogazione di aiuti comunitari;
    3. attività di verifica della presenza, completezza, conformità e corrispondenza alla normativa vigente e alle risultanze del fascicolo aziendale, dei documenti da allegare alle istanze per l'erogazione di aiuti comunitari presentate dal soggetto destinatario della consulenza aziendale;
    4. controlli sui sistemi di certificazione di qualità, come ad esempio il biologico, le produzioni disciplinate da DOP o disciplinari di produzione integrata, ove finalizzata all'erogazione o conseguimento di aiuti comunitari o riconoscimento di contributi pubblici.

- b) titolarità/contitolarità, rappresentanza legale o partecipazione finanziaria relativamente alle imprese agricole destinatarie della consulenza;
- c) partecipazione, a qualsiasi titolo, ad attività di produzione, promozione e vendita di mezzi tecnici nei settori agricolo e forestale (prodotti fitosanitari, farmaci veterinari, fertilizzanti, sementi, mangimi ed integratori, macchinari e attrezzi, impianti ecc.);
- d) partecipazione, a qualsiasi titolo, ad attività di vigilanza, controllo e certificazione delle aziende agricole e forestali;
- e) esecuzione, presso le aziende agricole alla quale viene erogato il servizio di consulenza., di attività di interesse pubblico che usufruiscono di sostegno finanziario.

### **SI IMPEGNA**

1. a mantenere tutti i requisiti di idoneità di cui al Paragrafo 8 del Bando per il periodo di iscrizione;
2. ad assolvere all'obbligo di formazione e di aggiornamento professionale dei propri tecnici con periodicità almeno triennale, nelle modalità previste dal Bando;
3. assumere o contrattualizzare tutto il personale indicato come componente lo staff tecnico entro i termini stabiliti per l'avvio dell'attività di consulenza;
4. a comunicare alla Regione Piemonte – Direzione Agricoltura, entro 15 giorni dall'evento, qualsiasi variazione rispetto ai requisiti di riconoscimento riportati nell'Elenco Regionale pubblicato, compresi quelli relativi ai tecnici.
5. ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti o collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene, in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Autorizza il trattamento dei dati personali inseriti nel presente modello ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) per le finalità del Bando.

Luogo e data

---

FIRMA<sup>2</sup>

---

---

<sup>2</sup> Allegare copia non autenticata del documento di identità in corso di validità.

### SEZIONE III

(da compilare solo nel caso in cui l'Organismo di consulenza presenti anche domanda di sostegno)

#### DICHIARA INOLTRE

(art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000)

12. che ciascun componente dello staff tecnico sopra indicato si impegna a svolgere l'attività di consulenza per non più di due Organismi di consulenza, per le prestazioni di cui alla Misura 2, finanziabili a valere sul Bando;
13. che, per l'erogazione dei servizi di consulenza aziendale, il soggetto richiedente intende utilizzare il seguente personale amministrativo e le seguenti dotazioni tecniche presso ciascuna sede:

<b>SEDE OPERATIVA 1</b> <i>(può coincidere con la sede legale)</i>			
<b>Personale amministrativo</b>	Numero addetti		
<b>Dotazioni tecniche</b>	numero di computer		numero di fotocopiatrici
	numero di strumenti per proiezioni		numero di posti della sala riunioni
	titolo e breve descrizione dei software per la consulenza		
	breve descrizione delle apparecchiature per analisi e delle altre dotazioni tecniche		
	breve descrizione laboratori di riferimento		

<b>SEDE OPERATIVA 2</b>			
<b>Personale amministrativo</b>	Numero addetti		
<b>Dotazioni tecniche</b>	numero di computer		numero di fotocopiatrici
	numero di strumenti per proiezioni		numero di posti della sala riunioni
	titolo e breve descrizione dei software per la consulenza		

	breve descrizione delle apparecchiature per analisi e delle altre dotazioni tecniche	
	breve descrizione laboratori di riferimento	

<b>SEDE OPERATIVA 3</b>			
<b>Personale amministrativo</b>	Numero addetti		
<b>Dotazioni tecniche</b>	numero di computer		numero di fotocopiatrici
	numero di strumenti per proiezioni		numero di posti della sala riunioni
	titolo e breve descrizione dei software per la consulenza		
	breve descrizione delle apparecchiature per analisi e delle altre dotazioni tecniche		
	breve descrizione laboratori di riferimento		

14. che, per le finalità del bando, le dotazioni tecniche ed amministrative di cui sopra e lo staff tecnico, composto come descritto al numero 7), è idoneo a garantire l'operatività dell'Organismo di consulenza sul territorio di almeno due Province della Regione Piemonte;

15. di essersi costituito/di intendere costituirsi in ATI o ATS con i seguenti Organismi di consulenza: *(barrare in caso negativo)*

1. Ragione Sociale Organismo di Consulenza Capofila

Codice Fiscale

**SEDE LEGALE**

Indirizzo (via) n. civico

Comune Provincia CAP

2. Ragione Sociale Organismo di Consulenza Capofila

---

Codice Fiscale

---

**SEDE LEGALE**

---

Indirizzo (via) \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

---

3. Ragione Sociale Organismo di Consulenza Capofila

---

Codice Fiscale

---

**SEDE LEGALE**

---

Indirizzo (via) \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

---

di cui è CAPOFILA SI  NO

Allega:

Autorizza il trattamento dei dati personali inseriti nel presente modello ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) per le finalità del Bando.

Luogo e data

---

FIRMA<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Allegare copia non autenticata del documento di identità in corso di validità.



**mipaaf**

Ministero delle  
politiche agricole  
alimentari e forestali



**CURRICULUM PROFESSIONALE**

**MISURA 2 P.S.R. REGIONE PIEMONTE 2014 – 2020**

**Operazione 2.1.01 - Servizi di consulenza aziendale**

<b>NOME</b>	
<b>COGNOME</b>	
<b>C.F.</b>	

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**

(art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ ,

C.F. \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente a:

(indirizzo e n. civico, comune, provincia, CAP) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ , in qualità di componente dello staff

tecnico del/dei seguente/i Organismo/i di consulenza richiedente/i:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

presso il quale/i quali ha i seguenti recapiti: (telefono, fax, e-mail)

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace e produzione ed uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000,

## DICHIARA

**1. che le informazioni riportate nel seguente curriculum professionale rispondono al vero.**

## SEZIONE I

**2. di possedere i seguenti titoli di studio:**

	Tipologia	Anno di conseguimento	Comune e denominazione dell'istituto scolastico o università
Diploma di maturità			
Certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS)			
Diploma di tecnico superiore (ITS)			
Laurea (specificare se vecchio ordinamento /magistrale /triennale)			

**3. di possedere i seguenti ulteriori titoli di studio e specializzazioni post-laurea:**

	Tipologia	Anno di conseguimento	Comune e denominazione dell'istituto scolastico o università
Specializzazione post laurea			
Master universitario (indicare se I o II livello)			
Dottorato			
Altro (specificare)			

*(Indicare solo titoli di studio di grado superiore rispetto a quelli riportati al numero 2); in mancanza di ulteriori titoli di studio non compilare)*

**4. di possedere i seguenti certificati di abilitazione/attestazioni<sup>1</sup>:**

<sup>1</sup> In materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari, si considerano *in possesso di qualifica adeguata* per l'ambito e) i tecnici che, *oltre ai requisiti di cui sopra*, siano dotati del certificato di abilitazione previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal capitolo A.1 del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari anche rilasciati da altre Regioni). I Prestatori di servizi di consulenza richiedenti l'ambito di consulenza f) (Sicurezza sul lavoro), devono garantire la massima competenza e preparazione dei consulenti in conformità con quanto stabilito dal Paragrafo 8.1 del bando.

---

---

**5. di scegliere, sulla base della propria formazione, esperienza e professionalità, tra le opzioni contenute nella Tabella in allegato A al Bando, il/i seguente/i ambito/i di operatività nell'attività consulenziale:**

a)	gli obblighi a livello di azienda risultanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
b)	le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento (UE) n. 1307/2013;
c)	misure a livello di azienda previste dai programmi di sviluppo rurale volte all'ammodernamento aziendale, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, compreso lo sviluppo di filiere corte, all'innovazione e all'orientamento al mercato nonché alla promozione dell'imprenditorialità;
d)	i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE;
e)	i requisiti a livello di beneficiari adottati dagli Stati membri per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare l'obbligo di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE;
f)	le norme di sicurezza sul lavoro e le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
g)	consulenza specifica per agricoltori che si insediano per la prima volta;
h)	la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro attività economica;
i)	la gestione del rischio e l'introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante;
j)	i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati all'articolo 28, paragrafo 3, e all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013;
k)	le informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all' allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013;
l)	misure rivolte al benessere e alla biodiversità animale;
m)	profili sanitari delle pratiche zootecniche.

*(Crocettare uno o più ambiti)*

**6. di essere iscritto nel seguente Ordine o Collegio professionale:**

Denominazione: \_\_\_\_\_

Provincia: \_\_\_\_\_

Numero iscrizione: \_\_\_\_\_

*(In mancanza di iscrizione non compilare)*

**7. di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'iscrizione al seguente Ordine o Collegio professionale:**

Denominazione: \_\_\_\_\_

---

---

e di possedere:

- a) un'esperienza lavorativa di almeno tre anni (36 mesi) antecedenti alla data di pubblicazione del Bando nel campo dell'assistenza tecnica o della consulenza nell'ambito/negli ambiti indicati al numero 4), così dettagliata e documentata:

	Periodo	Organismo di consulenza <sup>2</sup>	Ambito	Documentazione allegata <sup>3</sup>	n. <sup>4</sup>
1.					
2.					
3.					

descrivendo sinteticamente l'attività lavorativa rispettivamente svolta:

1. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### **OPPURE**

- b) un attestato di frequenza con profitto, per l'ambito/gli ambiti indicati al numero 4), al termine di una formazione di base che rispetti i criteri minimi di cui al Paragrafo 8.1 del Bando, così dettagliata e documentata:

	Periodo	Ente formatore	Ambito	Documentazione allegata <sup>5</sup>	n.

dichiarando i seguenti dati relativi all'esperienza formativa svolta:

Sede Ente formatore: \_\_\_\_\_

Comune di svolgimento della formazione: \_\_\_\_\_

Titolo/argomento del corso: \_\_\_\_\_

Durata in ore dell'attività formativa: \_\_\_\_\_

<sup>2</sup> Organismo di consulenza riconosciuto ai sensi della Misura 114 del PSR 2007-2013 presso il quale il consulente ha prestato la propria opera.

<sup>3</sup> Attestazione dell'Organismo di consulenza, contratto di collaborazione sottoscritto, ecc.

<sup>4</sup> Numerare consecutivamente tutta la documentazione allegata al curriculum a partire da quella relativa alla dichiarazione 7).

<sup>5</sup> Attestato di frequenza con profitto e altra documentazione idonea ad attestare i requisiti della formazione ricevuta.

**8.** di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità con l'attività di consulenza aziendale, comprese quelle previste dal bando, ovvero, in particolare, di non trovarsi nelle seguenti situazioni di incompatibilità e/o conflitto d' interessi:

- a) partecipazione, a qualsiasi titolo, alla gestione, diretta o indiretta, ed al controllo di fasi e procedimenti amministrativi connessi con l'erogazione di finanziamenti pubblici nel settore agricolo e forestale (c.d. principio di separatezza); in particolare dichiara di non svolgere:
  - 1. funzioni di controllo sull'erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e nel settore agroalimentare, nonché sulla legittimità e regolarità delle predette erogazioni;
  - 2. attività finalizzate alla gestione delle fasi di ricevibilità (completezza, adeguatezza e correttezza formale), ricezione e protocollazione della documentazione prodotta dai destinatari della consulenza, ai fini dell'aggiornamento di sistemi integrati di gestione e controllo per l'erogazione di aiuti comunitari;
  - 3. attività di verifica della presenza, completezza, conformità e corrispondenza alla normativa vigente e alle risultanze del fascicolo aziendale, dei documenti da allegare alle istanze per l'erogazione di aiuti comunitari presentate dal soggetto destinatario della consulenza aziendale;
  - 4. controlli sui sistemi di certificazione di qualità, come ad esempio il biologico, le produzioni disciplinate da DOP o disciplinari di produzione integrata, ove finalizzata all'erogazione o conseguimento di aiuti comunitari o riconoscimento di contributi pubblici.
- b) titolarità/contitolarità o rappresentanza legale relativamente all'impresa agricola destinataria della consulenza;
- c) rapporto di lavoro in corso, alle dipendenze dell'impresa agricola e forestale destinataria della consulenza;
- d) promozione, vendita o produzione di mezzi tecnici destinati alle aziende agricole e forestali (prodotti fitosanitari, farmaci veterinari, fertilizzanti, sementi, mangimi ed integratori, macchinari e attrezzi, impianti ecc.); rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione alla produzione/vendita di mezzi tecnici per l'agricoltura, la selvicoltura e la zootecnia
- e) nel caso di operatività per l'ambito 4, che comprende la materia dell'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e l'uso di metodi di difesa alternativi, dichiara di non avere rapporti di dipendenza o di collaborazione diretta a titolo oneroso con soggetti titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e di non possedere il relativo certificato di abilitazione alla vendita o di trovarsi in uno dei casi di esclusione previsti dal Paragrafo 8.2 del Bando;
- f) esecuzione di attività di controllo e certificazione presso l'azienda alla quale viene erogato il servizio di consulenza.

**9.** di prestare/che presterà la propria opera, per le finalità del Bando, presso il/i seguente/i Organismo/i di consulenza

**ORGANISMO DI CONSULENZA 1**

n.<sup>6</sup>

Denominazione Organismo \_\_\_\_\_ X

Periodo contrattuale \_\_\_\_\_ X

Tipologia contrattuale \_\_\_\_\_

<sup>6</sup> Indicare, per ciascun Organismo, la tipologia contrattuale ("D" per contratto di lavoro dipendente, "A" per altre tipologie contrattuali) e il periodo contrattuale previsto.

**ORGANISMO DI CONSULENZA 2**

n.

Denominazione Organismo	_____	X
Periodo contrattuale	_____	X
Tipologia contrattuale	_____	

**SI IMPEGNA**

In caso di possesso di abilitazione alla gestione dei fascicoli aziendali nell'Anagrafe Agricola, a non avvalersene a decorrere dall'avvio dell'attività di consulenza presso l'Organismo/gli Organismi di consulenza dichiarati al numero 9) fino alla scadenza del rapporto contrattuale o, se antecedente, fino al termine dell'eventuale/degli eventuali rispettivo/i progetto/i di consulenza presentato/i

Autorizzo il trattamento dei dati personali inseriti nel presente curriculum professionale ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) per le finalità del Bando.

Luogo e data

\_\_\_\_\_

FIRMA<sup>7</sup>

\_\_\_\_\_

<sup>7</sup> Allegare copia non autenticata del documento di identità in corso di validità.

## SEZIONE II

*(da compilare solo nel caso in cui l'Organismo di consulenza per cui il dichiarante presta la propria opera presenti anche domanda di sostegno)*

**10.** di aver erogato almeno tre consulenze<sup>8</sup> all'anno nei 5 anni (60 mesi) antecedenti alla pubblicazione del Bando negli ambiti tematici previsti dal bando, così dettagliata e documentata:

	Periodo <sup>9</sup>	Organismo di consulenza <sup>10</sup>	Ambito	Documentazione allegata <sup>11</sup>	n.
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					

descrivendo sinteticamente l'attività lavorativa rispettivamente svolta:

1. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

<sup>8</sup> Incarichi di consulenza/assistenza tecnica/progettazione presso enti pubblici/soggetti privati; stage operativi presso enti/aziende.

<sup>9</sup> Indicare mese/i anno di svolgimento degli incarichi, a partire dal più recente.

<sup>10</sup> Organismo di consulenza riconosciuto ai sensi della Misura 114 del PSR 2007-2013 presso il quale il consulente ha prestato la propria opera.

<sup>11</sup> Attestazione dell'Organismo di consulenza, contratto di collaborazione sottoscritto, ecc.

5. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
9. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
10. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
11. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
12. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
13. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
14. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
15. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
16. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
17. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

18. \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**11. di aver frequentato nei 5 anni (60 mesi) antecedenti alla pubblicazione del Bando i seguenti corsi di aggiornamento:**

	Periodo	Ente formatore	Ambito	Documentazione allegata <sup>12</sup>	n.
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

dichiarando i seguenti dati relativi all'esperienza formativa svolta:

1	Sede Ente formatore: _____ Comune di svolgimento della formazione: _____ Titolo/argomento del corso: _____ Durata in ore dell'attività formativa: _____
2	Sede Ente formatore: _____ Comune di svolgimento della formazione: _____ Titolo/argomento del corso: _____ Durata in ore dell'attività formativa: _____
3	Sede Ente formatore: _____ Comune di svolgimento della formazione: _____ Titolo/argomento del corso: _____ Durata in ore dell'attività formativa: _____
4	Sede Ente formatore: _____ Comune di svolgimento della formazione: _____

<sup>12</sup> Attestato di frequenza con profitto e altra documentazione idonea ad attestare i requisiti della formazione ricevuta.

	Titolo/argomento del corso: _____ Durata in ore dell'attività formativa: _____
5	Sede Ente formatore: _____ Comune di svolgimento della formazione: _____ Titolo/argomento del corso: _____ Durata in ore dell'attività formativa: _____
6	Sede Ente formatore: _____ Comune di svolgimento della formazione: _____ Titolo/argomento del corso: _____ Durata in ore dell'attività formativa: _____
7	Sede Ente formatore: _____ Comune di svolgimento della formazione: _____ Titolo/argomento del corso: _____ Durata in ore dell'attività formativa: _____
8	Sede Ente formatore: _____ Comune di svolgimento della formazione: _____ Titolo/argomento del corso: _____ Durata in ore dell'attività formativa: _____
9	Sede Ente formatore: _____ Comune di svolgimento della formazione: _____ Titolo/argomento del corso: _____ Durata in ore dell'attività formativa: _____
10	Sede Ente formatore: _____ Comune di svolgimento della formazione: _____ Titolo/argomento del corso: _____ Durata in ore dell'attività formativa: _____

**12.** di aver realizzato nei 5 anni (60 mesi) antecedenti alla pubblicazione del Bando le seguenti pubblicazioni:

	Titolo	Rivista	Editore	Anno	Documentazione allegata	n.
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

### **SI IMPEGNA**

Nel caso in cui non sia legato da un rapporto di lavoro dipendente ad uno degli Organismi di consulenza beneficiari del sostegno, a non prestare la propria attività presso più di due Organismi di consulenza richiedenti il sostegno per tutta la durata dei progetti presentati.

Autorizzo il trattamento dei dati personali inseriti nel presente curriculum professionale ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) per le finalità del Bando.

Luogo e data

---

FIRMA<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Allegare copia non autenticata del documento di identità in corso di validità.



**mipaaf**

Ministero delle  
politiche agricole  
alimentari e forestali



**FORMAT PROGETTO DI CONSULENZA**

**MISURA 2 P.S.R. REGIONE PIEMONTE 2014 – 2020**

**Operazione 2.1.01 – Servizi di consulenza aziendale**

Ragione Sociale Organismo di Consulenza proponente

---



---

Titolo Progetto *(eventuale acronimo)*

---



---

Coordinatore *(Nome Cognome)*

---

Tecnico di staff

SI

NO

Titolo di studio

---

Sede di lavoro

---

Telefono

Fax

---

Indirizzo e-mail

---

Indirizzo PEC

---

## SEZIONE I

**SINTETICA DESCRIZIONE DEL PROGETTO** (massimo 1500 caratteri)

**Allegati:**

- Schema contratto di fornitura del servizio di consulenza
- Altro (*descrivere*)

**RILEVAZIONE ED ANALISI DEI FABBISOGNI DI CONSULENZA** (massimo 8 cartelle)

Eventuali allegati:  
(*descrivere*)

## SEZIONE II

**DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONSULENZIALI A PROGETTO**  
(massimo 18 cartelle)

**Allegati:**

- Modello 4
- Modello 5
- Modello 6 (Foglio "Quantificazioni")
- Modello 6 (Foglio "Calcolo spesa ammissibile")

### SEZIONE III

#### METODOLOGIE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO *(massimo 14 cartelle)*

Eventuali allegati:  
*(descrivere)*

### SEZIONE IV

#### MODELLO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO *(massimo 10 cartelle)*

#### **Allegati**

- Carta dei servizi dell'Organismo di consulenza
- Altro *(descrivere)*

Luogo e data

---

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE<sup>1</sup>

---

---

<sup>1</sup> Allegare copia non autenticata del documento di identità in corso di validità.



**mipaaf**  
Ministero delle  
politiche agricole  
alimentari e forestali



**STAFF TECNICO**

**MISURA 2 P.S.R. REGIONE PIEMONTE 2014 – 2020**

**Operazione 2.1.01 – Servizi di consulenza aziendale**

Ragione Sociale Organismo di Consulenza proponente

---



---

<b>NOME E COGNOME</b>	<b>C.F.</b>	<b>AMBITO</b>	<b>CONTRATTO<sup>1</sup></b>	<b>DURATA<sup>2</sup></b>	<b>IMPIEGO NEL PROGETTO<sup>3</sup></b>
TECNICO 1					
TECNICO 2					
TECNICO 3					
TECNICO 4					
TECNICO 5					
TECNICO 6					
TECNICO 7					
TECNICO 8					
TECNICO 9					
TECNICO 10					

<sup>1</sup> Indicare "D" per contratto di lavoro dipendente, "A" per altre tipologie contrattuali

<sup>2</sup> Indicare la durata del contratto (da/a).

<sup>3</sup> Indicare, per ciascun ambito, il periodo di impiego previsto per ciascun tecnico (da/a)





**MISURA 2 P.S.R. REGIONE PIEMONTE 2014 – 2020**  
**Operazione 2.1.01 - Incentivi per attività di consulenza aziendale**


	Ambito di consulenza	Priorità/FA	Settore di riferimento - Tema principale	Argomenti/Interventi di consulenza specifici	Anno 1 ore	Destinatari	Anno 2 ore	Destinatari	Anno 3 ore	Destinatari	TOTALE ore	TOTALE destinatari	di cui in Area B	di cui in Area C	di cui in Area D	di cui giovani insediati			
a)	Gli obblighi derivanti dai Criteri di Gestione Obbligatoria e/o dalla Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali di cui al titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013.	P 5 – FA 5A	SETTORE 1 - Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno. Tema Principale I: ACQUE	CGO 1: Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.							0	0							
		P 4 – FA 4A		BCAA 1: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua							0	0							
		P 5 – FA 5A		BCAA 2: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.								0	0						
		P 4 – FA 4B		BCAA 3: Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento								0	0						
		P 4 – FA 4C		BCAA 4: Copertura minima del suolo									0	0					
		P 4 – FA 4C		BCAA 5: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.									0	0					
		P 5 – FA 5E		BCAA 6: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie se non per motivi di salute delle piante.									0	0					
		P 4 – FA 4A		CGO 2: Direttiva 2009/147/ce del parlamento europeo e del consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.										0	0				
		P 4 – FA 4A		CGO 3: direttiva 92/43/cee del consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.										0	0				
b)	Le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento (UE) n. 1307/2013.	P 4 – FA 4A	SETTORE 1 - Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno. Tema Principale I: GREENING	Diversificazione delle colture (art. 44)							0	0							
		P 4 – FA 4C		Mantenimento dei prati e dei pascoli permanenti (art.45)							0	0							
		P 5 – FA 5E		Mantenimento dei prati e dei pascoli permanenti (art.45)								0	0						
		P 5 – FA 5E		Istituzione di aree ad interesse ecologico								0	0						
c)	Ammodernamento dell'azienda, perseguimento della competitività, integrazione di filiera, innovazione, orientamento al mercato nonché promozione dell'imprenditorialità.	P 2 – FA 2A	Analisi della realtà aziendale.	Progetto di sviluppo/trasformazione aziendale							0	0							
		P 2 – FA 2A	Analisi della realtà aziendale e del mercato.	Creazione di filiere produttive – Valutazione di fattori aziendali ed extra-aziendali							0	0							
		P 2 – FA 2A	Analisi della realtà aziendale.	Progetto di valorizzazione della produzione agricola aziendale							0	0							
		P 2 – FA 2A	Analisi della realtà aziendale ed extra-aziendale.	Progetto di multifunzionalità aziendale (agriturismo, fattorie didattiche, asilo nido in fattoria)							0	0							
d)	Le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento (UE) n. 1307/2013.	P 4 – FA 4B	SETTORE 1 - Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno. I requisiti per attuare l'articolo 11, paragrafo 3 della direttiva quadro sulle acque.	Zone vulnerabili da Prodotti fitosanitari							0	0							
		P 4 – FA 4B		Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.							0	0							

	Ambito di consulenza	Priorità/FA	Settore di riferimento - Tema principale	Argomenti/Interventi di consulenza specifici	Anno 1 ore	Destinatari	Anno 2 ore	Destinatari	Anno 3 ore	Destinatari	TOTALE ore	TOTALE destinatari	di cui in Area B	di cui in Area C	di cui in Area D	di cui giovani insediati	
e)	Le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento (UE) n. 1307/2013.	P 4 – FA 4B	SETTORE 1 - Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno. I requisiti definiti per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE.	Lotta Integrata Obbligatoria, Difesa Integrata Volontaria, Difesa biologica.							0	0					
f)	Rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all'azienda agricola.	P 2 – FA 2A	Conformità aziendale alle norme vigenti in materia di sicurezza e valutazione dei rischi presenti in azienda. Tema principale: Applicazione del D. Lgs. n. 81/2008	Analisi della situazione aziendale in rapporto alla normativa vigente. Verifica della presenza del DVR nei casi previsti dalla normativa e eventuale necessità di aggiornamento.							0	0					
l)	Benessere e biodiversità animale	P 3 – FA 3A	Settore II: Sanità Pubblica, Salute degli Animali e delle Piante. Tema Principale II: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI	CGO 4: Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 Dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Reg. (CE) 1782/2003 e le Direttive 92/102/CEE – 64/432/CEE.- REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN-REGISTRO AZIENDALE E BDN-IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI							0	0					
		P 3 – FA 3A	Settore III: Benessere degli Animali Tema Principale I: BENESSERE DEGLI ANIMALI	CGO 11: Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 Dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.							0	0					
		P 3 – FA 3A	Settore III: Benessere degli Animali Tema Principale I: BENESSERE DEGLI ANIMALI	CGO 12: Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 Dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.								0	0				
		P 3 – FA 3A	Settore III: Benessere degli Animali Tema Principale I: BENESSERE DEGLI ANIMALI	CGO 13: Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 Luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.								0	0				
m)	Profili sanitari delle pratiche zootecniche	P 3 – FA 3A	Settore II: Sanità Pubblica, Salute degli Animali e delle Piante. Tema Principale I: SICUREZZA ALIMENTARE DELLE PRODUZIONI ANIMALI	CGO 4: Regolamento (CE) n. 1768/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 Gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.							0	0					
		P 3 – FA 3A	Settore II: Sanità Pubblica, Salute degli Animali e delle Piante. Tema Principale I: SICUREZZA ALIMENTARE DELLE PRODUZIONI VEGETALI	CGO 4: Regolamento (CE) n. 1768/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 Gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.							0	0					
		P 3 – FA 3A	Settore II: Sanità Pubblica, Salute degli Animali e delle Piante. Tema Principale I: SICUREZZA ALIMENTARE DELLA PRODUZIONE DI LATTE CRUDO	CGO 4: Regolamento (CE) n. 1768/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 Gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.								0	0				
		P 3 – FA 3A	Settore II: Sanità Pubblica, Salute degli Animali e delle Piante. Tema Principale I: SICUREZZA ALIMENTARE DELLA PRODUZIONE DI UOVA	CGO 4: Regolamento (CE) n. 1768/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 Gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.								0	0				
		P 3 – FA 3A	Settore II: Sanità Pubblica, Salute degli Animali e delle Piante. Tema Principale I: SICUREZZA ALIMENTARE DELLA PRODUZIONE DI MANGIMI E ALIMENTI PER GLI ANIMALI	CGO 4: Regolamento (CE) n. 1768/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 Gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.								0	0				
		P 3 – FA 3A	Settore II: Sanità Pubblica, Salute degli Animali e delle Piante. Tema Principale III: MALATTIE DEGLI ANIMALI	CGO 9: Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 Maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Applicazione del D.M. 2490/2017								0	0				
											0	0	0	0	0	0	



**mipaaf**

Ministero delle  
politiche agricole  
alimentari e forestali



**REGIONE  
PIEMONTE**

**MISURA 2 P.S.R. REGIONE PIEMONTE 2014 – 2020**

**Operazione 2.1.01 - Servizi di consulenza aziendale**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO**

(resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
(Nome Cognome)

nato/a a \_\_\_\_\_ (Prov.) il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
(Comune) (\_\_\_\_) (gg/mm/aaaa)

residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
(Comune) (Prov.) (Via, Piazza, ecc.) (Num)

**in qualità di**

- Legale rappresentante della società \_\_\_\_\_  
(Ragione sociale)
- Titolare dell'impresa \_\_\_\_\_  
(Denominazione)

Con sede \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
(Comune) (Prov.) (Via, Piazza, ecc.) (Num)

Tel \_\_\_\_\_ C.F./P.IVA \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_

in via di autocertificazione, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci e forma atti falsi, ai sensi degli Artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

**DICHIARA**

ai fini della concessione dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014:



**mipaaf**

Ministero delle  
politiche agricole  
alimentari e forestali



- di non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2 par. 1 punto 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014, in quanto applicabile;
- di non avere ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di 'de minimis' o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento
- di avere ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di 'de minimis' o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento che riguardano i seguenti costi e relativi importi come da elenco seguente e di cui è in grado di produrre, se richiesto, la documentazione giustificativa di spesa, e si impegna ad aggiornare ogni eventuale successiva variazione intervenuta fino al momento della concessione dell'aiuto di cui al presente bando  
*Deve essere sottoscritta una sola alternativa. Se l'impresa ha ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi nell'anno in corso compilare la tabella che segue*

Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Importo dell'agevolazione	Data di concessione
		€ _____, _____	___/___/___
		€ _____, _____	___/___/___
		€ _____, _____	___/___/___

**SI IMPEGNA**

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione in occasione di ogni successiva erogazione

Luogo e data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Firma)



**mipaaf**  
Ministero delle  
politiche agricole  
alimentari e forestali



**MISURA 2 P.S.R. REGIONE PIEMONTE 2014 – 2020**

**Operazione 2.1.01 - Servizi di consulenza aziendale**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA  
BENEFICIARIA**

(ai sensi dell'art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445)

Io sottoscritto \_\_\_\_\_,

nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_,

codice fiscale/P.IVA \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, via/corso \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, al fine di usufruire dell'agevolazione prevista dal bando

**DICHIARA**

di essere consapevole che sono esclusi dalle agevolazioni di cui al presente bando i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali (c.d. Clausola Deggendorf - in applicazione dell'art. 1, comma 4, lettera a) del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in GUUE L 187 del 26 giugno 2014, pag. 1),

**E**

(barrare la voce che interessa)

che l'impresa di cui è titolare/che rappresenta, non è destinataria di un'ingiunzione di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato determinati aiuti illegali e incompatibili oppure;

che l'impresa di cui è titolare/che rappresenta, pur essendo destinataria di un'ingiunzione di recupero,

ha rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero, oppure

ha depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato.



**SI IMPEGNA**, inoltre,

a comunicare eventuali variazioni che intercorrano rispetto a quanto dichiarato nel presente documento.

Luogo e data

Firma

**ALLEGATI:**

- fotocopia del documento di identità del firmatario in corso di validità;
- copia dell'F24 attestante il rimborso o documentazione attestante il deposito presso la banca (ove necessario).